

N. 1987/2008 R.G. Not. Reato
N. 5167/2008 R. GIP

N. _____ Sent. Reg.
Data di deposito

Data di irrevocabilità

N. _____ R. Esec.

N. _____ Part. Cred.

Redatta scheda

il _____

COMUNICATO AL P.G. IL

TRIBUNALE DI TRENTO

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U.P. **dr. Carlo ANCONA**,
nell'udienza preliminare del **22.02.2011**
ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura la seguente sentenza nei confronti di:

GOSETTI Simone, nato a Levico Terme (TN) il 08.03.1964 ed ivi residente via dei Capitelli n. 36; arrestato il 10.12.2008; dal 10.12.2008 custodia cautelare in carcere; dal 17.02.2009 agli arresti domiciliari; il 09.03.2009 revoca della misura; **libero assente** difensori di fiducia avv.ti Alberto CUNACCIA e Roberto BERTUOL del Foro di TRENTO.

IMPUTATO

(A)

-per il delitto di cui agli artt. 81, 1° e 2° comma, 110, 112 n. 2), c.p., 260, 1° comma, 256, 3° comma, 256, 5° comma del D.lvo n. 152 del 2006 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso con i compartecipi di cui a separato giudizio, nella sua qualità di:

- consigliere delegato (dal 9.2.2007) e amministratore unico (dal 25.2.2008) della Ripristini Valsugana s.r.l., società che gestiva il sito di recupero ambientale R10 di Monte Zaccon;
- presidente del CdA (dall'11.4.2006) di Sativa srl, società che gestiva la discarica per inerti sita in Trento frazione Sardagna;
- direttore tecnico del cantiere di bonifica cd. "Ex Star Oil" di via Brennero a Trento e consigliere delegato di Brennero 2005 srl, società committente dei lavori di bonifica da eseguirsi nel cantiere "Ex Star Oil";
- amministratore unico delle società di intermediazione dei rifiuti denominate Zac srl, Investimenti Industriali srl e G. & G. srl;

al fine di procurarsi un ingiusto profitto, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e l'utilizzo di false analisi chimiche, faceva conferire, riceveva e comunque gestiva abusivamente, presso il sito di recupero ambientale R10 denominato "Monte Zaccon" gestito

dalla Ripristini Valsugana srl e presso la discarica per inerti di Sardagna (Tn) gestita dalla Sativa srl, ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, non ammissibili in considerazione della presenza di sostanze contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti di legge ovvero non ammissibili in considerazione della loro natura.

Tra l'altro, nel sito di Monte Zaccon venivano abusivamente conferiti:

- scorie di acciaieria per un quantitativo pari a kg. 90.071.750 per l'anno 2007 e per un quantitativo pari a kg. 207.148.6001 per l'anno 2008, meglio indicate nella tabella "1", che deve considerarsi parte integrante del capo di imputazione;
- rifiuti costituiti da terre provenienti dalla bonifica di siti contaminati da prodotti petroliferi quali carburanti e combustibili per 35.431.850 kg (provenienti dal cantiere di bonifica denominato "Ex Star Oil"); fanghi contenenti stirene, conferiti dalla Società Copservizi Ecologici Dasty, per 7.301.900 kg.

Tra l'altro, nella discarica di Sardagna venivano abusivamente conferiti i rifiuti non conformi indicati nella tabella "2", che deve intendersi parte integrante del capo di imputazione.

Con le condotte sopra descritte GOSETTI di fatto trasformava in una discarica abusiva il sito di Monte Zaccon, che era stato autorizzato come "*recupero ambientale R10*" (R10: *Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia*). La cava di Monte Zaccon veniva destinata allo smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi (quali erano, fra gli altri, le terre inquinate da prodotti petroliferi provenienti dal cantiere di bonifica "Ex Star Oil" e i fanghi contaminati da stirene conferiti dalla società Copservizi Ecologici Dasty). Con tale condotta veniva causato un grave degrado ambientale.

Per GOSETTI i reati contestati devono intendersi aggravati ex art. 112 n. 2) c.p. per avere promosso e organizzato la cooperazione nel reato o, comunque, per aver diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.

In Trento (località Sardagna), Roncegno (località Marter), Castegnato (BS) fino al dicembre 2008

(B)

-per il delitto p.p. dagli artt. 110 e 81 cpv c.p., 258, comma 4° D.lvo 152 del 2006 e 483 c.p. perché, in concorso con De Giovanni e Zaccherini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, rispettivamente faceva predisporre, predisponere e utilizzava rapporti di prova ("Rdp") contenenti false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da conferire al sito di recupero ambientale R10 di Monte Zaccon e alla discarica per inerti sita in località Sardagna di Trento. In particolare, la ZACCHERINI, su incarico del suo principale DE GIOVANNI, che agiva su istigazione o comunque in accordo con GOSETTI, riportava in numerosi rapporti di prova destinati a Ripristini Valsugana Srl e Sativa srl valori diversi rispetto a quelli corretti forniti dai macchinari e inizialmente annotati sui fogli di lavoro ovvero ometteva intenzionalmente di riportare la presenza di determinati componenti chimici rilevati dalle macchine e annotati sui fogli di lavoro, tutto ciò al fine di far rientrare i rifiuti analizzati nei limiti di legge applicabili al sito di destino. I rapporti di prova falsi (che hanno permesso l'abusivo conferimento presso i siti di Monte Zaccon e Sardagna di ingenti quantità di rifiuti come indicato al capo di imputazione "A") sono indicati nella tabella "3", che deve intendersi parte integrante del capo di imputazione.

In Castegnato (BS) nel corso degli anni 2007 e 2008, fino al dicembre 2008 (competenza territoriale determinata dalla connessione ex art. 16 c.p.p. con il capo di imputazione sub A).

C

-per il delitto p.p. dagli artt. 110, 349 c.p. perché, in concorso con Giacomini e Tomio, violava i sigilli relativi al sequestro probatorio di un cumulo di rifiuti effettuato in data 11.09.2008 dal Corpo Forestale dello Stato di Vicenza presso il sito di Monte Zaccan. In particolare, GOSETTI istigava alla violazione dei sigilli GIACOMINI e TOMIO, i quali effettuavano poi materialmente le operazioni di rimozione e occultamento del nastro e dei cartelli apposti dalla Forestale sul materiale sequestrato.

Con l'aggravante per GIACOMINI di aver commesso il fatto in qualità di custode del materiale sequestrato.

In Roncegno (TN) fraz. Marter il 26.9.2008

D

-per delitto p.p. dagli artt. 110, 484 c.p. perché, in concorso con Giacomini e Bonomi, nelle qualità indicate al capo di imputazione sub A), annotavano o comunque lasciavano annotare dati falsi sui registri di carico e scarico (soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza identificata nel Corpo Forestale dello Stato e nel Nucleo Ecologico dei Carabinieri) del sito di recupero ambientale di Monte Zaccan. In particolare, in data 1.8.2008 veniva annotata sul registro la restituzione di 64 tonnellate di rifiuti cod. CER 10.02.02 "scorie non trattate" (accompagnate dai formulari di identificazione n. 158251/08 e n. 158252/08) all'originario produttore identificato nelle Acciaierie Venete di Padova. In realtà, le 64 tonnellate di scorie a suo tempo ricevute presso il sito di Monte Zaccan, asseritamente ritenute non idonee e messe in riserva in vista della loro successiva restituzione al produttore, erano state già sversate e miscelate nel sito in data 3 luglio e i due carichi registrati in partenza da Monte Zaccan l'1 agosto 2008 contenevano scorie di un diverso produttore.

In Roncegno (Tn), località Marter, in data prossima all'1.8.2008

TABELLA "1"

Scorie di acciaieria abusivamente conferite a Monte Zaccan (in chilogrammi)

Provenienza	C.E.R.	identificazione del CER	2007	2008
Acc. Venete Spa - Sarezzo	100202	Scorie non trattate		71.616.920
Acciaieria Valsugana	100202	Scorie non trattate	57.323.780	3.743.720
Stefana – Montirone	100202	Scorie non trattate		33.236.720
Alfa Acciai Spa	100202	Scorie non trattate	2.010.820	29.769.760
Riva acciaio spa	100202	Scorie non trattate	27.851.110	
Acc. Venete Spa - Padova	100202	scorie non trattate		20.311.140
Acc. Arvedi Spa	100202	scorie non trattate		10.440.880
Olifer Acp Spa	100202	scorie non trattate		8.088.140
Italfond Spa	100202	scorie non trattate	2.886.040	4.147.220
Aso Siderurgica Srl	100202	scorie non trattate		1.794.400
Verona Steel	100202	scorie non trattate		1.621.620
Acc. Venete Spa - Padova	100903	scorie di fusione		22.378.080
		Totale	90.071.750	207.148.600

		totale rifiuti conferiti	108.487.530	311.365.313

TABELLA "2"

***Rifiuti non conformi conferiti nella discarica di Sardegna negli anni 2007 e 2008
(in chilogrammi)***

<i>Anno</i>	<i>Produttore</i>	<i>CER</i>	<i>kg</i>	
<i>2007</i>	<i>Bisazza per conto Electrometal</i>	101112	767.820	
	<i>Agrideco srl (da vari cantieri)</i>	170504	11.662.760	
	<i>Marcegaglia spa acciaierie Lucchini Trieste -tramite Agrideco-</i>	170504	621.730	
	<i>SEV srl - Servizio Ecologico Veneto</i>	191205	201.260	
	<i>Comune di Canazei</i>	200303	215.120	
	<i>Comune di Moena</i>	200303	26.500	
	<i>Comune di Pozza di Fassa</i>	200303	114.740	
	<i>Provincia Autonoma di Trento</i>	200303	281.780	
	<i>Totale</i>	200303	638.140	
	<i>Totale inammissibili anno</i>		13.891.710	
	<i>Totale rifiuti accettati in discarica</i>		82.196.980	
<i>2008</i>				
	<i>Bisazza per conto Electrometal</i>	101112	295.820	
	<i>Acciaierie Venete spa di Sarezzo e di Padova</i>	161104	22.672.120	
	<i>Fonderie del Montello spa</i>	170504	725.500	
	<i>Marcegaglia spa acciaierie Lucchini Trieste -tramite Agrideco-</i>	170904	2.097.760	
		<i>Totale da acciaierie</i>	170904	25.495.380
	<i>Agrideco srl (da vari cantieri)</i>	170504	26.621.860	
	<i>Oberosler Cav. Pietro spa ex Staroil</i>	170504	4.016.660	
	<i>GIMA cantiere Teseco</i>	170504	4.320.980	
		<i>Totale da bonifiche siti contaminati</i>		34.959.500
	<i>Comune di Bologna</i>	170504	527.280	
<i>Lucchini Artoni srl (lavori stradali)</i>	170504	2.441.380		
	<i>Totale da scavi non meglio identificati</i>		2.968.660	
	<i>Totale inammissibili anno</i>		63.719.360	
	<i>Totale rifiuti accettati in discarica</i>		95.077.800	

TABELLA "3"

Rapporti di prova falsi emessi dal laboratorio Ares nell'anno 2008 per Ripristini Valsugana

numero RdP	Data	committente	produttore rifiuto	cod CER	dato riportato su RdP	Dato riportato su Foglio Lavoro
67	09/01/2008	Ripristini Valsugana	Acciaierie Venete Sarezzo	100202	COD = 9	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					Ba = 0,34 (e)	15,34
					oli < 10	assente
68	11/01/2008	Ripristini Valsugana	Acciaierie Venete Padova	100202	COD = 13	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					V < 0,01 (e)	0,21
					nitrati = N.D. (e)	35,93
					fluoruri = 0,69 (e)	2,85 HPLC
					V = 191,06 (tq)	293 calcolato
					Cr = 676,37 (tq)	1697 calcolato
					Mo = non indicato	Mo = 0,029 (e)
					oli < 10	assente
69	11/01/2008	Ripristini Valsugana	Acciaierie Venete Padova	100903	COD = 12	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					fluoruri = 1,46 (e)	6,29 HPLC - 3,46 Kit
					nitrati = N.D. (e)	31,23
					Mo = non indicato	Mo = 0,067 (e)
					oli < 10	assente
605	14/02/2008	Ripristini Valsugana	Montibeller Costruzioni	terreno	CN < 0,5 (tq)	assente
					fluoruri < 10	assente
					oli = 35	65
606	13/02/2008	Ripristini Valsugana	Coop Lagorai	170504	COD = 18	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					nitrati =	27,81

					12,81 (e)	
					oli = 265	0
746	15/02/2008	Ripristini Valsugana	Acciaieria Valsugana	100202	COD = 12	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tg)	assente
					oli <10	assente
					Mo = non indicato	0,15 (e)
					nitrati = 15,09 (e)	30,09
					cond. el. 1470	1738
934	26/02/2008	Ripristini Valsugana	Alfa Acciai BS	100202	COD = 18	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tg)	assente
					fluoruri < 0,1 (e)	assente
					Ba = 0,89 (e)	1,89
					pH = 11,84	12,40
					oli <10	assente
935	26/02/2008	Ripristini Valsugana	Acciaierie Venete Padova	100202	COD = 16	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tg)	assente
					Ba = 0,87 (e)	1,57
					pH = 11,62	12,62
					oli <10	assente
955	27/02/2008	Ripristini Valsugana	Italfond BS	100202	COD = 11	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tg)	assente
					Cr = 0,03 (e)	0,08
					Cr = 746,19 (tg)	815,52 calcolato
					Ni = 466,02 (tg)	743,34
					pH = 11,65	12,25
					Mo = non indicato	0,09 (e)
					oli = 470	assente
1514	27/03/2008	Ripristini Valsugana	Acciaieria Arvedi CR	100202	COD = 19	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tg)	assente
					nitrati = 4,56 (e)	24,56
					pH = 11,60	12,63

					<i>oli = 155</i>	<i>assente</i>
1515	27/03/2008	Ripristini Valsugana	Olifer BG	100202	COD = 28	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 3,19 (e)</i>	23,19
					<i>Mo = non indicato</i>	0,15 (e)
					<i>oli = 45</i>	345
1516	27/03/2008	Ripristini Valsugana	Acciaierie Venete Sarezzo	100202	COD = 25	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 4,10 (e)</i>	24,10
					<i>pH = 11,44</i>	12,44
					<i>oli < 10</i>	380
1517	28/03/2008	Ripristini Valsugana	Gervasoni BS	100903	COD = 15	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 11,63 (e)</i>	31,63
					<i>Cr = 19,30 (tq)</i>	157,26 calcolato
					<i>V = 5,43 (tq)</i>	18,81 calcolato
					<i>oli = 20</i>	380
1518	27/03/2008	Ripristini Valsugana	Acciaierie Venete Sarezzo	100202	COD = 18	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 9,93</i>	29,93
					<i>V = 170,36 (tq)</i>	253,06 calcolato
					<i>oli < 10</i>	<i>assente</i>
1592	04/04/2008	Ripristini Valsugana	Cartiera di Galliera	030310	CN < 0,01 (e)	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>Cu < 0,01 (e)</i>	0,31
					<i>Be < 0,5 (tq)</i>	53,51 calcolato
					<i>oli = 20</i>	630
2317	14/05/2008	Ripristini Valsugana	Cartiera Val Posina	030310	CN < 0,01 (e)	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 15,28</i>	35,28

					<i>oli = 45</i>	<i>1145</i>
3737	<i>18/07/2008</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Acciaierie Venete Sarezzo</i>	<i>100202</i>	COD < 2	<i>assente</i>
					CN < 0,01 (e)	<i>assente</i>
					CN < 1 (tq)	<i>assente</i>
					Ba = 0,97 (e)	<i>2,97</i>
					pH = 11,87	<i>12,70</i>
					Mo = non indicato	<i>0,03 (e)</i>
					Mo = non indicato	<i>0,02 (e)</i>
3739	<i>18/07/2008</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Stefana Montirone</i>	<i>100202</i>	COD = 6	<i>assente</i>
					CN < 0,01 (e)	<i>assente</i>
					CN < 1 (tq)	<i>assente</i>
					Ba = 0,71 (e)	<i>1,71</i>
					pH = 11,92	<i>12,12</i>
					Zn (tq) = 1440,72	<i>2250,51 calcolato</i>
					Mo = non indicato	<i>0,07 (e)</i>
					oli = 195	<i>795</i>
3951	<i>07/08/2008</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Olifer BG</i>	<i>100202</i>	COD = 4	<i>assente</i>
					CN < 0,01 (e)	<i>assente</i>
					CN < 1 (tq)	<i>assente</i>
					fluoruri = 1,23 (e)	<i>2,23</i>
					pH = 11,85	<i>12,10</i>
					Mo = non indicato	<i>0,04 (e)</i>
					oli < 10	<i>0</i>
3952	<i>29/07/2008</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Acciaierie Venete Padova</i>	<i>100202</i>	COD < 2	<i>assente</i>
					CN < 0,01 (e)	<i>assente</i>
					CN < 1 (tq)	<i>assente</i>
					Ba = 0,89 (e)	<i>2,99</i>
					fluoruri = 1,24 (e)	<i>2,24</i>
					pH = 11,54	<i>12,54</i>
					cond. el. = 3080	<i>8080</i>
3953	<i>07/08/2008</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Acciaieria Arvedi CR</i>	<i>100202</i>	COD = 9	<i>assente</i>
					CN < 0,01 (e)	<i>assente</i>
					CN < 1 (tq)	<i>assente</i>
					nitrati = 46,33 (e)	<i>296,33</i>

					<i>Zn (tq) = 1390,52</i>	<i>2346,70</i>
					<i>pH = 11,69</i>	<i>12,69</i>
					<i>cond. el. = 3860</i>	<i>9860</i>
<i>3956</i>	<i>07/08/2008</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Verona Steel</i>	<i>100202</i>	<i>COD = 9</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>Cr = 0,03 (e)</i>	<i>0,13</i>
					<i>pH = 11,89</i>	<i>12,10</i>
					<i>Mo = non indicato</i>	<i>0,04 (e)</i>

Rapporti di prova falsi emessi dal laboratorio Ares nell'anno 2007 per Ripristini Valsugana

numero RdP	Data	committente	produttore rifiuto	cod CER	dato su RdP	Dato riportato su Foglio Lavoro
<i>2039</i>	<i>25/05/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Ravanelli Alfredo</i>	<i>010412</i>	<i>COD = 20</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 16,30 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>Mo = non indicato</i>	<i>Mo = 0,03 (e)</i>
<i>2554</i>	<i>25/06/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Acciaieria Valsugana</i>	<i>100202</i>	<i>COD = 22</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>oli = 340</i>	<i>740</i>
					<i>Mo = non indicato</i>	<i>0,06 (e)</i>
<i>3020</i>	<i>17/07/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Acciaieria Valsugana</i>	<i>100202</i>	<i>COD = 7</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 25,10</i>	<i>assente</i>
					<i>Ba = 0,85 (e)</i>	<i>1,85</i>
					<i>pH = 11,84</i>	<i>12,84</i>
					<i>oli < 10</i>	<i>assente</i>
<i>3021</i>	<i>17/07/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Acciaieria Valsugana</i>	<i>100202</i>	<i>COD = 5,50</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01</i>	<i>assente</i>

					(e)	
					CN < 1 (tq)	assente
					nitrati = 20,10	assente
					As < 0,001 (e)	0,10
					pH = 11,89	12,89
					Mo = non indicato	0,08 (e)
3022	18/07/2007	Ripristini Valsugana	Mineraria Trentina	010102	COD = 28	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					fluoruri = 0,93 (e)	2,93
					Mo = non indicato	Mo = 0,07 (e)
					oli = 112	assente
					oli < 10	assente
3332	07/08/2007	Ripristini Valsugana	M.P.G. Novaledo TN	010413	COD = 24	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					oli < 10	assente
3703	15/09/2007	Ripristini Valsugana	Colombini spa Pergine V.	010413	COD = 11	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					oli < 10	assente
					nitrati = 11,72 (e)	21,72
					Co = 216,34 (tq)	274,89 calcolato
3759	20/09/2007	Ripristini Valsugana	Beton Asfalti srl Cis TN	010412	COD = 22	assente
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					oli = 660	960
					nitrati = 11,72 (e)	33,7
3851	26/09/2007	Ripristini Valsugana	Cartiera di Carbonera	030310	COD = 22	224
					CN < 0,01 (e)	assente
					CN < 1 (tq)	assente
					Mo = non indicato	Mo = 0,12 (e)
4125	09/10/2007	Ripristini Valsugana	Riva Acciaio	100202	COD = 25	assente

		<i>a</i>	<i>Verona</i>			
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>fluoruri = 0,41 (e)</i>	<i>1,41 (sbianchettato)</i>
					<i>Ba = 0,77 (e)</i>	<i>1,17</i>
					<i>nitrati = 22,04 (e)</i>	<i>25,18</i>
					<i>oli = 115</i>	<i>assente</i>
<i>4126</i>	<i>09/10/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Riva Acciaio Verona</i>	<i>100202</i>	<i>COD = 16</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati = 26 (e)</i>	<i>48,12</i>
					<i>Ba = 0,92 (e)</i>	<i>1,92</i>
					<i>pH = 11,86</i>	<i>12,16</i>
					<i>oli = 85</i>	<i>assente</i>
<i>4207</i>	<i>15/10/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Fedrigoni Verona</i>	<i>030309</i>	<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>oli = 155</i>	<i>assente</i>
					<i>Pb = 185,50 (tq)</i>	
					<i>As < 0,001 (e)</i>	<i>0,14</i>
<i>4208</i>	<i>15/10/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Ferdigoni Varone TN</i>	<i>030309</i>	<i>CN < 0,01 (e)</i>	<i>assente</i>
					<i>CN < 1 (tq)</i>	<i>assente</i>
					<i>nitrati < 0,1</i>	<i>2,64</i>
					<i>Ni (tq) = 63,54</i>	
					<i>Cu = 164,86</i>	
					<i>oli < 10</i>	<i>assente</i>
<i>4854</i>	<i>20/11/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Cartiere del Garda</i>	<i>030309</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
<i>4855</i>	<i>20/11/2007</i>	<i>Ripristini Valsugana</i>	<i>Cartiere Villa Lagarina</i>	<i>030310</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

Rapporti di prova falsi emessi dal laboratorio Ares nell'anno 2008 per Sativa srl

numero RdP	data	committente	produttore rifiuto	cod CER	dato su RdP	Dato riportato su Foglio Lavoro
<i>1994</i>	<i>23/04/2008</i>	<i>BISAZZA</i>	<i>BISAZZA destinaz. SATIVA</i>	<i>101112</i>	<i>oli < 10</i>	<i>1760</i>

					F = 0,42 (e)	2,42
1681	14/04/2008	SATIVA	ACC. VENETE Sarezzo	161104	Mo = 0,03 (e)	0,15
2483	26/05/2008	SATIVA	cant. Acc. Venete PD	161104	F = 0,73 (e)	3,17; 1,73 (kit)
1899	09/05/2008	SATIVA	cant. Fonderie del Montello	170504	oli = 207	2070
222	23/01/2008	SATIVA	cant. Lucchini TS	170904	F = 0,94 (e)	F = 2,94
					SO₄ = 78,80 (e)	SO₄ = 128,80
2480	26/05/2008	SATIVA	cant. Lucchini TS	170904	Zn = 1378,39 (tq)	1549,68 calcolato
					oli = 640	940
					F = 0,95 (e)	2,82; 1,95 (kit)
0055-A	06/11/2008	SATIVA	cant. Via Eritrea Brescia box 5B	170504	oli = 275	775
2607	03/06/2008	SATIVA	cant. Via Eritrea Brescia camp. 1	170504	Zn = 1235,56 (tq)	2096,39 calcolato
					Cd < 0,001 (e)	0,01
					Cr = 0,03 (e)	0,05
					Mo < 0,01 (e)	0,06
2608	03/06/2008	SATIVA	cant. Via Eritrea Brescia camp. 2	170504	Cr = 0,04 (e)	0,08
3891	24/07/2008	SATIVA	cant. Via Eritrea Brescia box 2	170504	Zn = 1301,65 (tq)	1785,51 calcolato
					Cr = 0,03 (e)	0,33
1678	11/04/2008	SATIVA	OBEROSLE R cant. EX STAR OIL	170504	oli = 580	780
					Mo < 0,01 (e)	0,12
1352	21/03/2008	SATIVA	cant. TESECO	170504	SO₄ = 88,38 (e)	188,38

			<i>Muggia TS</i>			
2481	26/05/2008	SATIVA	<i>cant. Teseco Muggia TS</i>	170504	Cl = 69,40 (e)	129,40
					SO₄ = 96,60 (e)	216,60
1819	14/04/2008	SATIVA	<i>Comune di Bologna</i>	170504	oli = 115	1165
					SO₄ = 75,70 (e)	375,70
2233	14/05/2008	SATIVA	<i>Comune di Bologna</i>	170504	SO₄ = 90,53 (e)	308,6
1991	24/04/2008	SATIVA	<i>cant. Luchini Artoni MI</i>	170504	oli = 275	1470
					Pb < 0,01 (e)	0,37
					SO₄ = 63,08 (e)	163,08
1992	24/04/2008	SATIVA	<i>cant. Luchini Artoni MI</i>	170504	oli = 580	1180
					Pb < 0,01 (e)	0,50
					SO₄ = 96,70 (e)	146,7
3514	14/07/2008	SATIVA	<i>cant. Lucchini Artoni</i>	170504	Ni < 0,01 (e)	0,11
			<i>Via Timavo MI (vasca)</i>		SO₄ = 86,49 (e)	856,49
3515	14/07/2008	SATIVA	<i>cant. Lucchini Artoni</i>	170504	SO₄ = 75,22 (e)	155,22
			<i>Via Timavo MI - S5</i>			
3516	14/07/2008	SATIVA	<i>cant. Lucchini Artoni</i>	170504	SO₄ = 87,77 (e)	287,77
			<i>Via Timavo MI - S6</i>			
1136	14/03/2008	SATIVA	<i>Comune di Moena</i>	200303	oli = 490	1490
1138	14/03/2008	SATIVA	<i>PAT Serv. Gestione Strade</i>	200303	oli = 665	1065
					Cl = 69,80 (e)	139,80

1140	14/03/2008	SATIVA	Comune di Canazei	200303	oli = 720	1140
					Cl = 62,53 (e)	142,53
1425	21/03/2008	SATIVA	Comune di Pozza di Fassa	200303	oli = 580	1130
			trasp. SEVIS			
1505	28/03/2008	SATIVA	REPLA Calusco D'Adda	101112	oli < 10	assente
					F = 0,82 (e)	3,22
1795	14/04/2008	SATIVA	Comune di Vigo di Fassa	200303	Cl = 70,85 (e)	230,85
			trasp. SEVIS			
1796	14/04/2008	SATIVA	Comune di Alleghe	200303	Cl = 75,20 (e)	275
			trasp. SEVIS			
1797	14/04/2008	SATIVA	Comune di Soraga	200303	Cl = 74,90 (e)	284,90
			trasp. SEVIS			

Rapporti di prova falsi emessi dal laboratorio Ares nell'anno 2007 per Sativa srl

numero RdP	data	committente	produttore rifiuto	Cod CER	dato su RdP	Dato riportato su Foglio Lavoro
258	24/01/2007	SATIVA	ABS Udine	170504	Mo = 0,03 (e)	0,35
1711	08/05/2007	SATIVA	cant. ABS Udine	170504	Mo = 0,03 (e)	0,08
					F = 0,85 (e)	1,16
595	16/02/2007	SATIVA	SEV	191205	Cr = 0,03 (e)	0,05
					F = 0,78 (e)	1,78
2516	21/06/2007	SATIVA	SEV Verona	191205	Cu = 565,88 (tq)	832,77 calcolato
					F = 0,69 (e)	1,69
					oli < 10	assente
1012	16/03/2007	SATIVA	Servizi Chini Renato	101311	Cr < 0,01 (e)	0,05

1191	29/03/2007	SATIVA	Chiocchetti, Comune di Canazei	200303	Cd = 0 (e)	0,04
					Zn = 0,18 (e)	0,58
1330						
	06/04/2007	SATIVA	Chiocchetti, Comune di Moena	200303	oli = 585	1695
1381	14/04/2007	SATIVA	Chiocchetti, Comune di Pozza di Fassa	200303	oli = 220	2260
1382	11/04/2007	BISAZZA	BISAZZA destinazione SATIVA	101112	F = 0,55 (e)	2,55
1788	08/05/2007	B ISAZZA	BISAZZA destinaz. SATIVA	101112	Cu = 0,07 (e)	0,57
					F = 0,64 (e)	2,64
4293	22/10/2007		Acciaierie Lucchini TS	170904	F = 0,41 (e)	1,41
					SO₄ = 63,95 (e)	163,95
1329	06/04/2007	SATIVA	Provincia Autonoma di Trento	200303	oli = 610	2670
					Cl = 69,48 (e)	149,48
1902	16/05/2007		Provincia Autonoma di Trento	200303	SO₄ = 3,81 (e)	assente
					Cl = 8,83 (e)	assente
					Fenoli < 0,01	assente
56	22/01/2007	SATIVA	ABS Udine	161104	Mo = 0,03 (e)	0,15
			prelievo fronte discarica		F = 0,40 (e)	1,40
57	22/01/2007	SATIVA	ABS Udine	161104	Mo = 0,02 (e)	0,08
			prelievo fronte discarica		DOC = 37,79 (e)	67,79
					F = 0,60 (e)	2,60

175	24/01/2007	SATIVA		170107	$F = 0,22 (e)$	1,22
					$SO4 = 83,80 (e)$	153,8
259	29/01/2007	SATIVA	ABS Udine	161104	$Cr = 533,81(tq)$	2540,55 <i>calcolato</i>
					$V = 200,01 (tq)$	333,79 <i>calcolato</i>
					$Cr = 0,03 (e)$	0,06
1269	05/04/2007	SATIVA	Trentino Servizi	200303	$oli = 450$	1450
1575	24/04/2007	SATIVA	Comune di Selva di Val Gardena	200303	$F = 0,88 (e)$	1,01
					$CI = 45,4$	345,4
1712	03/05/2007	SATIVA	cant. ABS Udine	161104	$Mo = 0,02 (e)$	0,28
					$F = 0,91 (e)$	1,91
1782	10/05/2007	SATIVA	Chiocchetti, Comune di Soraga	200303	$oli = 625$	2250
					$CI = 46,4 (e)$	464
1865	14/05/2007	SATIVA	cant. Ecoenergy	170101	$Cr = 0,04 (e)$	0,06
					$Mo = 0,03 (e)$	0,11
2130	28/05/2007	SATIVA	ACCIAIERI E VALBRUNA VI	170504	$F = 0,88 (e)$	1,41
2600	28/06/2007	SATIVA	LA CICOGNA cant. ITEA Aldeno	170504	$Cd < 0,001 (e)$	0,02
2947	16/07/2007	SATIVA	ABS Udine	170504	$Cr = 0,03 (e)$	0,05
					$Mo = 0,02 (e)$	0,08
					$DOC = 12,47 (e)$	76,52
					$F = 0,81 (e)$	1,31
2948	16/07/2007	SATIVA	cant. ABS	161104	$Mo = 0,03 (e)$	0,18

			<i>Udine</i>			
					<i>F = 0,88 (e)</i>	<i>1,98</i>
<i>2974</i>	<i>17/07/2007</i>	<i>SATIVA</i>	<i>LA CICOGNA</i>	<i>170504</i>	<i>oli = 630</i>	<i>1630</i>
			<i>cant. Zampedri (PAT)</i>		<i>Mo < 0,01 (e)</i>	<i>0,08</i>
					<i>F = 0,33 (e)</i>	<i>1,33</i>

MOTIVAZIONE

Il presente processo giunge a sentenza con molto ritardo; non con riferimento alla data (relativamente recente) della consumazione dei fatti in contestazione, bensì a quella della ammissione al rito (26 3 2010, quasi un anno or sono), che pure veniva scelto nella forma del rito abbreviato; vale la pena infatti di ricordare che le posizioni diverse da quella del Gosetti (ed erano numerose) vennero od erano già allora tutte definite con sentenze di applicazione di pena. Questo risultato, se è dovuto anche a ragioni di riorganizzazione dell'ufficio di questo giudice intervenuta nel frattempo, dall'altro discende alla complessità delle indagini suppletive richieste (in particolare, una perizia particolarmente difficile, già in sede di proposizione dei quesiti) e alla difficoltà della materia trattata, soprattutto sotto il profilo del diritto; e va subito precisato che si sta facendo riferimento alle fattispecie di delitto e di contravvenzione descritte sub A in capo di imputazione, perché quanto agli altri fatti la soluzione è invece estremamente semplice, se pur contestata.

Va aggiunto a riguardo che se la dimensione dei problemi di diritto da affrontare è inconsueta ed elevata, altrettanto deve dirsi del contrasto su alcuni argomenti di fatto, che dovrebbero invece costituire punto fermo di partenza per un processo in rito abbreviato; al punto che nella lettura delle memorie conclusive delle parti in alcuni momenti sembra di leggere prodotti in processi diversi e per fatti del tutto differenti; perché tali memorie sono accurate e diffuse, ma sembrano spesso essere state redatte seguendo il criterio di ignorare la stessa esistenza delle ragioni avanzate dalla controparte, lasciando al giudice non solo il compito della sintesi, ma anche quello della ricognizione delle tesi dispiegate.

Tutto questo, oltre alla impegnata ed accanita diligenza delle parti nella complessiva trattazione del processo, lascia prevedere che la decisione sul merito sarà poi rimessa alla Corte di Appello, in presenza e risposta a precise proposizioni e questioni rimesse formalmente (e finalmente) a quel giudice nella sede della redazione degli atti introduttivi di quel giudizio, una volta che la presente sentenza abbia almeno tracciato il campo entro cui la decisione dovrebbe essere mantenuta e definita. A questo giudice quindi incombe solo il dovere di astenersi da "motivazioni acrobatiche", ed invece limitarsi ad elaborare una breve e provvisoria, anche se il più possibile completa, ricostruzione dei fatti e soprattutto delle tesi versate in causa, anche con l'uso generoso e fedele della riproduzione

informatica degli atti; e di applicare con sintesi (non si sa quanto felice), e qualche necessaria approssimazione, ad essi le regole di diritto che emergono dall'esame (per nulla semplice, va premesso) della norma e dei precedenti di giurisprudenza in materia.

+ il processo: la sentenza della Cassazione +

Può iniziarsi ricordando che molti coimputati (per la precisione, tutti tranne il Gosetti) dopo la prima affermazione di competenza per territorio di questo giudice, hanno preferito la definizione del processo con applicazione di pena; essi erano di volta in volta chiamati a rispondere di correati con l'attuale imputato nei diversi ruoli di suoi dipendenti, di produttore/conferitore / intermediario dei rifiuti, di redattori dei certificati di cui è contestata la falsità, o infine di collaboratori ad altro titolo nella gestione delle due discariche di cui questo processo si occupa. Naturalmente tale applicazione di pene non costituisce un precedente per ritenere la prova della sussistenza dei reati che in quella ed in questa sede vengono contestati, per i noti limiti propri delle sentenze di tale natura (vedi per tutte la ben nota sent. a SS UU Diop del 29 11 2005), ma si tratta di un dato storico di cui occorre tenere conto.

Inoltre, nella data del 24 dicembre 2008, proprio alla posizione del nostro imputato era dedicata la ordinanza del tribunale del riesame, che decideva sulla richiesta da lui presentata contro l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11.2008 dal Gip di Trento con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere nei suoi confronti; pare opportuno richiamarla nell'intero testo, perché essa sintetizza bene (e cioè con nitida efficacia) lo stato a quella data del procedimento, e quindi costituisce idoneo punto di partenza per la presente decisione:

Le questioni sollevate dalla difesa dell'indagato in merito alla inutilizzabilità delle video riprese, dei prelievi e delle analisi eseguite dalla P.G. e delle intercettazioni telefoniche ed ambientali non paiono fondate. In primo luogo, infatti, deve escludersi che una discarica a cielo aperto, dell'estensione di milioni di metri cubi, perfettamente visibile sia dalla strada che dalle zone adiacenti, e, pertanto, perfettamente esposta al pubblico, possa costituire un luogo di privata dimora ("le videoregistrazioni operate in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, se eseguite dalla polizia giudiziaria nell'ambito del procedimento penale, costituiscono prova atipica che non necessita dell'autorizzazione del Gip e, documentando attività investigative non ripetibili, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo del dibattimento": Cass.24.4.2007 n.35300).

Inoltre le operazioni di prelievo e di analisi dei campioni, effettuate dagli agenti accertatori, rientrano nella normale attività che può essere svolta dalla P.G. durante le indagini preliminari e che – se non viene di certo acquisita direttamente nel fascicolo del dibattimento – costituisce, tuttavia, un elemento rilevante e valutabile in questa sede, al fine della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Per quanto attiene, infine, la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni ambientali e telefoniche, si rileva come la giurisprudenza abbia specificato che tali decreti possono essere adeguatamente motivati "per

relationem” quando in essi il giudice – come nel caso in esame – “faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il atto di averle prese in esame e fatte proprie, l’iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l’adozione del particolare mezzo di ricerca della prova” (Cass.3.2.2005 n.11525 Cass. S.U. 21.6.2000 n.17). Per quanto concerne, infine, il mancato deposito – nel fascicolo del Tribunale del riesame – di alcune note del NIPAF di Vicenza – sulle quali si basava la richiesta di proroga delle intercettazioni avanzata dal P.M., si rileva come la giurisprudenza richieda solo che tale documento “sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile” e che, in ogni caso, risulta regolarmente depositata in atti la annotazione conclusiva finale dd.5.11.2008 che assume carattere riassuntivo e riepilogativo di tutte le relazioni intermedie precedentemente redatte (in modo tale che è consentito agevolmente ai difensori effettuare un controllo sull’operato del GIP).

Per quanto attiene il merito del riesame, la richiesta in oggetto si fonda solo sulla contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari poste alla base dell’ordinanza impugnata (art.274 lett.a) e c) c.p.p.).

Esiste indubbiamente un notevole pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quello per cui si procede: ciò emerge senza alcun dubbio, dalla gravità e dalla durata delle condotte criminose - che si sono protratte per mesi, hanno comportato il conferimento di tonnellate di rifiuti abusivi (quantificati dalla P.G. per il solo 2008, sino a settembre, in 123.923,44 tonnellate) - e dalla considerazione che tale condotta illecita era il risultato di una complessa attività che richiedeva la collaborazione di una molteplicità di soggetti, i quali operavano in concorso tra loro, in modo organizzato e coordinato.

Particolarmente significativa delle persistente volontà criminosa pare anche la circostanza che l’attività delittuosa in questione non si sia interrotta né sia stata sospesa neppure dopo che erano intervenuti dei controlli da parte della P.G. (dai quali poteva emergere l’illiceità di tale condotta): in particolare, si rileva come, nonostante in data 3.7.2008 la P.G. avesse eseguito un controllo su strada su due autotreni della Acciaierie Venete, diretti alla discarica in oggetto, ed avesse effettuato dei prelievi sul carico, tali rifiuti erano stati ugualmente conferiti presso il sito di Monte Zaccon e l’odierno indagato, in concorso con altri, aveva posto in essere una complessa attività di copertura (mediante la falsificazione di comunicazioni e documenti) allo scopo di far apparire che i rifiuti illeciti fossero stati restituiti alla Accaierie Venete (e di poter, in tal modo, continuare indisturbato nella reiterazione della condotta criminosa).

Si consideri, inoltre, che il Gosetti - il quale oltre ad essere amministratore unico della Ripristini Valsugana, è anche presidente del c.d.a. e consigliere della Sativa srl, che si occupa della gestione della discarica 2A sita in Trento, amministratore unico della G & G Servizi e della Investimenti Immobiliari, che si occupano di bonifiche ambientali, ed amministratore unico della Zac srl che si occupa di intermediazione e commercio rifiuti - si apprestava ad aprire altre discariche nel Comune di Lavis e a Marter: pertanto sussiste il concreto rischio che, ove l’indagato fosse rimesso in libertà, possa prevedibilmente porre in essere reati analoghi a quelli per cui si procede (si veda al riguardo la intercettazione ambientale dd.6.10.08 RIT 1422/08 che riporta un colloquio del Gosetti con il Bonomi: *“a quel punto lì diventa un discaricone per tutti...vaffanculo...dopo...viviamo*

per...invece di lavorare per vivere viviamo per passare il tempo...tutti...eh...anche se bisognerà magari assumersi qualche responsabilità evidentemente...perché dopo abbiamo una discarica... dopo le scorie possono essere come cazzo vogliono essere loro”).

A parere del Tribunale esiste, altresì, un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio. L'odierno indagato ha, invero, dimostrato di possedere una particolare capacità di alterazione della realtà e di falsificazione di atti e documenti (formulari di identificazione, falsi, corrispondenza antidata, false annotazioni di registri di carico e scarico e dei certificati di analisi) e di non avere alcun scrupolo di porre in essere le condotte necessarie ad assicurarsi l'impunità. Del resto lo stesso Gosetti, parlando con il Bonomi, ad esempio in una telefonata intercettata in data 8.10.08 RIT 1422/08, ammette apertamente tale circostanza (“noi abbiamo imbrogliato in maniera assolutamente becera sui costi, sui volumi...tutti gli amministratori della Sativa hanno compiuto dei falsi in atto pubblico...a seguito di questi falsi ne sono sorte evidentemente degli altri a catene”).

Significativo al riguardo, inoltre, pare non solo l'episodio sopra ricordato relativo alla falsa restituzione delle scorie alla Acciaierie Venete dd. 3.7.08 (da cui emerge con chiarezza la notevole capacità dell'odierno indagato di porre in essere delle condotte idonee ad alterare la realtà - mediante la creazione di false richieste di restituzione dei rifiuti e di falsi formulari di identificazione, così come indicato al punto d) del capo di imputazione) - ma assume rilevanza anche l'intervenuta violazione dei sigilli relativi al sequestro effettuato in data 11.9.2008 dal Corpo Forestale (e contestato al punto c) del capo di imputazione); illecito, materialmente posto in essere dal Giacomini, insieme al Tomio, ma su precisa indicazione del Gosetti, e diretto ad evitare che i funzionari del Comune e dell'Appa si accorgessero della presenza di cumuli di rifiuti posti sotto sequestro.

La necessità di operare degli ulteriori atti d'indagine (ad esempio di compiere accertamenti presso il sito di recupero di Monte Zaccan ovvero presso altre discariche gestite dal Gosetti) e di evitare che possano essere realizzate e costruite ad arte delle comunicazioni o atti o analisi idonee ad operare un inquinamento probatorio, giustifica l'adozione delle misure cautelari.

Per quanto concerne la adeguatezza e individuazione della misura cautelare idonea, si ritiene che essa debba essere quella della custodia cautelare in carcere. E' invero evidente che il Gosetti - il quale aveva anche numerosi contatti e rapporti con pubblici amministratori, come risulta dalle intercettazioni in atti - ha assunto un ruolo di assoluta preminenza, essendo colui che ha promosso e diretto l'attività delle altre persone che sono concorse nel reato (tanto è vero che gli è stata contestata anche l'aggravante di cui all'art.112 n.2 c.p.). Si ritiene, alla luce degli elementi sopra esposti, che la misura della custodia cautelare sia l'unica idonea ed adeguata a garantire le esigenze cautelari in precedenza evidenziate (non potendo gli arresti domiciliari presso l'abitazione costituire una valida alternativa perché non idonei a garantire concretamente un adeguato controllo dell'indagato e ad escludere il rischio di inquinamento probatorio, in quanto avrebbe la possibilità di ricorrere agevolmente all'utilizzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione).

Come si è detto, si tratta di ordinanza confermata dalla Corte di Cassazione, e quindi particolarmente autorevole se non altro con riferimento alle affermazioni di diritto che contiene. Si è di fronte ad una sintesi della accusa (o delle principali ragioni di questa) particolarmente accurata e insieme completa, effettuata dal Tribunale all'esito di un contraddittorio presumibilmente serrato e combattuto; e va precisato che in punto di fatto non è revocabile in dubbio alcuno degli elementi richiamati in quel provvedimento. Si tratta quindi di un provvedimento del quale la presente sentenza non può mancare di tenere conto.

Quel che sorprende, tuttavia, è che in quella sede non veniva posta in dubbio la esistenza dei gravi indizi di reità per nessuno dei reati in contestazione, dato che (come si legge nel suo testo) le questioni giocate dalla difesa erano soltanto attinenti aspetti processuali della vicenda, oltre agli argomenti relativi alle ritenute ragioni di cautela, che il tribunale conferma. Questa scelta processuale non costituisce certo una forma di confessione impropria, e neppure vale a costituire e consolidare una sorta di giudicato endoprocessuale su quanto non fu neppure dedotto dinanzi all'ufficio del giudice del riesame; ma certo è significativa di assenza della disponibilità di argomenti a discarico, di cui costituisce almeno sintomo.

++le questioni processuali++

Sulle premesse di carattere processuale, o meglio procedurale, esaminate dal Tribunale, e su cui torna brevemente il PM nella prima pagina della sua memoria, nulla è da aggiungere a quanto si è appena letto nella ordinanza; se non la ulteriore precisazione che in sede di rito abbreviato più nulla di queste questioni può interessare la decisione: su tale argomento, basterà ricordare le conclusioni della giurisprudenza, e per tutte della SC a SS.UU. Tammaro del giugno 2000. Del resto, che una discarica possa considerarsi privata dimora, o che i prelievi debbano essere effettuati previo avviso, sono affermazioni palesemente inesatte per giurisprudenza pacifica e consolidata, e la soluzione non sarebbe diversa anche in sede di dibattimento. Sul punto si è anche pronunciata la Corte di Cassazione in questo procedimento, come si è detto prima, con conferma degli argomenti contenuti nella ordinanza del Tribunale.

Altrettanto deve dirsi con riferimento ad altre questioni procedurali, che la difesa ancora ripropone in memoria finale: e per prima quella della correttezza formale dei prelievi ai fini di effettuazione delle campionature e poi le analisi su cui sono poi fondate le conclusioni dei Periti. In sede di rito abbreviato tale eccezione, anche a ammessa come pregevole nella sua astratta formulazione, trova però degli evidenti limiti al suo accoglimento: se l'imputato ha scelto di addivenire la rito alternativo senza condizionare tale scelta alla reiterazione dei prelievi, delle campionature e poi delle analisi, ma limitandosi a richiedere solo una pur complessa perizia, fondata però su quelle prime valutazioni di analisi, evidentemente ha accettato esplicitamente (sul punto il verbale di udienza del 26 3 2010 è particolarmente chiaro a riguardo) di considerare come pienamente

utilizzabili ai fini del giudizio quei prelievi, quelle campionature, quei risultati di analisi così effettuati nel corso delle indagini, ed ha rinunciato altrettanto esplicitamente alla proposizione di dubbi e questioni sulla loro correttezza formale.

Rimane solo da trattare brevemente del diverso tema della concreta attendibilità degli esiti di quelle ricerche e di quei risultati di esame (la questione è riproposta alla pg 7, e non solo, della memoria della difesa); ed è questione che per la sua semplicità può essere esaurita brevemente in questa sede, perché attiene al tema preliminare della valutazione della idoneità degli atti di procedimento a costituire prova nel giudizio abbreviato:

La caratterizzazione di un rifiuto è una operazione che ha certamente delle complessità, e che non può essere degradata ad un mero campionamento casuale e arbitrario di una massa di rifiuti di più di 1 milione di tonnellate, come è il caso di Ripristini Valsugana, senza nessun “progetto” (piano di campionamento), con obiettivi dichiarati, certi, riproducibili e verificabili. Il DM 27.9.2010 assegna un ruolo imprescindibile, sul piano giuridico oltre che su quello tecnico. al piano di campionamento, proprio per formare quel campione rappresentativo da sottoporre ad analisi, definito come il : *“campione risultante da un piano di campionamento concepito per far sì che esso rifletta le caratteristiche d’interesse della popolazione in misura adeguata alle finalità del campionamento stesso.”* (UNI 10802, 3.2.24). GOSETTI nel suo interrogatorio 28.01.2009, commentando le analisi prodotte dal CFS, aveva affermato che un campionamento non corretto, portava necessariamente a valori senza alcun significato, in ordine alla capacità di esprimere un giudizio di conformità del rifiuto. Con riferimento alla CT del Consulente del PM, il CTP della difesa Dott. Farina ha argomentato come la disapplicazione della norma UNI 10802:2004 produce un campione non rappresentativo e che *“Un’analisi effettuata su un campione NON rappresentativo è priva di qualsiasi significato”*.

.... E’ quindi comprensibile che il campione, per essere rappresentativo del rifiuto, debba, come previsto dalla norma UNI 10802, contenere e comprendere, in porzioni rappresentative, tutte le molteplici caratteristiche del rifiuto. Detto in modo più corretto il campione rappresentativo è il *“campione risultante da un piano di campionamento concepito per far sì che esso rifletta le caratteristiche d’interesse della popolazione in misura adeguata alle finalità del campionamento stesso.”*. E’ quindi evidente, come peraltro specificato in altra parte della norma, che una corretta determinazione analitica, non può conseguire ad un campione purchessia, composto secondo scelte arbitrarie, o peggio in disapplicazione dalla norma, come ha fatto il CT del PM.

Quindi, proprio tenendo conto di tale articolata ma chiara contestazione, può e deve essere presa in considerazione la problematica sostanziale che essa tale contestazione sottende: quella della attendibilità, non già sotto il profilo delle regolarità processuale, ma dell’apprezzamento nel merito, del relativo risultato, e quindi degli accertamenti e delle analisi che costituiscono il punto di partenza non solo delle indagini, ma ora anche delle conclusioni della Perizia, richiesta dalla difesa in sede di rito abbreviato, su cui a sua volta dovrà fondarsi la decisione.

Sul punto, la considerazione che pare risolutiva è quella già spesa a suo tempo dal CT del PM: se il campione prelevato su un ammasso indistinto di rifiuti “abbancati” non è perfetto ed esauriente nel risultato del suo esame quanto alla esatta riproduzione della natura materiale conferito, questo avviene perché parte del suo originario contenuto si è diluito nel materiale circostante, e quindi la sua miscelazione ha prodotto un minore livello di capacità inquinante; per la fin troppo ovvia ragione che questa, in parte, si è già esercitata in concreto; ma allora il risultato o meglio l’effetto di tale operazione non può che essere favorevole all’imputato; non in termini di quantità, ma certamente in termini di

concentrazione delle capacità inquinanti del rifiuto. Non si vede invece come e perché potrebbe essere a lui sfavorevole, visto che la miscelazione e la diluizione non può mai produrre concentrazione ulteriore, ma ha ad effetto necessario la riduzione di questa.

Si tratta di considerazione ovvia ed elementare, alla quale il CT della difesa non risponde affatto, e che la difesa nella sua memoria finale ignora completamente; situazione che ricorre più volte in questo processo, come si vedrà più avanti. La memoria infatti si limita a ricordare che:

è opportuno sottolineare come, nel merito delle finalità della caratterizzazione dei materiali inerti, il legislatore faccia propri quelli che sono i veri punti rilevanti dal punto di vista tecnico e ambientale, ossia l'interazione di questi materiali con le matrici ambientali; diversamente dalla norma precedente (DM 3.8.2005), l'attenzione del chimico si concentra sull'analisi dell'eluato (ossia della propensione a rilasciare contaminanti verso il terreno e la falda) e su pochi e specifici parametri la cui pericolosità è accertata (PCB, BTEX ed altri).

E pare evidente che tali considerazioni non mettono neppure in discussione la esattezza dei rilievi del CT PM: dovrebbe essere ovvio che fenomeni come il dilavamento, la percolazione, la miscelazione, la diluizione, operano sempre e soltanto a favore di una minor rilevabilità della caratteristica di pericolosità del rifiuto, per la ragione che si è appena osservata sopra.

In ordine al solo Stirene, si osserva (senza però mettere tale riferimento in relazione allo argomento qui trattato) che:

i fanghi provenienti da lavorazioni di marmi e graniti sono particolarmente adatti per i recuperi ambientali, tenendo in considerazione l'elevato coefficiente di permeabilità K nell'ordine di 1×10^{-8} m/s ; per ottenere tali caratteristiche devono essere preventivamente trattati in impianti di recupero autorizzati. Nel caso specifico i fanghi utilizzati provenivano dall'impianto di stoccaggio e adeguamento volumetrico della Cooperativa Servizi Ecologici DASTY di Dolcè (VR). In questo impianto autorizzato, il contenuto di stirene può essere al massimo 0.2 mg/Kg sul fango in arrivo prima della pressatura., pertanto il valore sul materiale dopo disidratazione sarà evidentemente più elevato essendo lo stirene insolubile in acqua; infatti non ne è stata trovata traccia nelle acque di falda”.

E cioè si afferma che quella sostanza inquinante non è suscettibile di ridurre la propria concentrazione, perché insolubile. Si tratta di considerazione che impedisce di tenere conto della diluizione e dilavamento quale riduzione della caratteristica inquinante, ma nulla obietta all'effetto dei due fenomeni della miscelazione e della percolazione, quanto al tema (qui in esame) della attendibilità dei campionamenti effettuati in sede di indagini.

++La novità normativa ++

Ancora, va dato atto che in memoria finale la difesa ricorda la introduzione di una norma recentissima, coeva al completamento della istruttoria suppletiva (del settembre 2010), che afferma il dovere primario del produttore/conferitore in ordine alla certificazione della natura dei rifiuti (la così detta “caratterizzazione”).

Qui non è di interesse il tema se tale norma, di natura evidentemente extrapenale, possa essere oggi invocata per definire quali fossero i compiti dell'imputato al momenti in cui la condotta veniva realizzata, oltre due anni or sono; quando, secondo la prospettazione della difesa, i compiti erano ripartiti in modo diverso e prevedevano oneri più significativi a carico del gestore.

È anche di importanza ridotta la considerazione che il Gosetti gioca con diversi ruoli nella vicenda che impegna il presente processo, come si vedrà bene più avanti; ed anche nel ruolo di produttore, con riferimento ai rifiuti di provenienza Star Oil: perché questa in effetti è accusa marginale ai fini dell'impianto complessivo della stessa, quale disegnato dal capo di imputazione nella lettera A, soprattutto con riferimento alla accusa per delitto.

Anche le considerazioni addotte dal PM, benché interessanti e tali quindi da meritare di essere qui riportate, non sono decisive, perché limitano il proprio esame al tema della individuazione del titolare della posizione di garanzia in forza della normativa di settore:

il tema è stato oggetto di discussione fra i periti e i CT nel corso dell'udienza di rito abbreviato del 12.10.2010: GOSETTI era l'amministratore delle società che erano state autorizzate a gestire il sito di Monte Zaccon e la discarica di Sardagna, dunque era colui che aveva il compito di ricevere per il successivo smaltimento i rifiuti; egli aveva l'obbligo di verificare e controllare se i materiali che accettava fossero conformi ai provvedimenti autorizzatori. Il principio emerge dalla normativa di settore ed è stato più volte sottolineato dal CT del PM e dai periti. Il perito SANNA sul punto è stato molto chiaro (pag. 11 stenotipia): "... diciamo che è vera la parte per cui è il produttore che battezza il rifiuto e quindi da il codice CER, ma è anche vero che lo smaltitore o il recuperatore, nel caso specifico, è un soggetto che ha un'abilitazione per gestire i rifiuti e deve verificare che quello che gli si porta sia conforme e quello che poi lui ha autorizzato o iscritto. Quindi è vero che il battesimo, sia per quanto riguarda l'aspetto giuridico, la classificazione, sia per quanto riguarda la caratterizzazione, spetta in prima battuta al produttore, perché è quello che conosce il ciclo produttivo, ma è pure vero che chi riceve questi rifiuti, avendo delle prescrizioni, avendo un'iscrizione ben specifica, anche in considerazione del fatto che il recupero nel caso di specie è fatto in procedura semplificata e quindi è in autorizzazione tacita, diciamo che l'unico arbitro dell'entrata del rifiuto è il titolare del recupero. Quindi deve verificare che, effettivamente, il CER che gli viene conferito sia corretto e sia stato applicato correttamente, che le caratterizzazioni siano quelle previste dalla legge e i risultati delle caratterizzazioni siano conformi a quello che può ricevere lui nel suo impianto".

La diversa conclusione del CT difesa, oltre a risultare inconciliabile con il ruolo di garanzia che la normativa di settore attribuisce comunque al gestore della discarica o del recupero ambientale, si scontra anche con la circostanza che GOSETTI e i suoi collaboratori avevano adottato la prassi di effettuare sopralluoghi presso il produttore e analisi di "omologa", secondo il sistema correttamente ricostruito dai periti al capitolo 5 della relazione su Monte Zaccon: "La Ripristini Valsugana, prima della firma del contratto di conferimento, generalmente provvedeva ad effettuare un sopralluogo presso l'impianto di produzione del rifiuto, al fine di prendere visione del materiale stoccato nel corso del quale era stilato un verbale definito di "sopralluogo preliminare" e prelevato un campione del rifiuto che veniva inviato ad un suo laboratorio di fiducia. Soltanto sulla base del rapporto di prova emesso dal laboratorio, veniva dato il via al conferimento. Tale procedura veniva definita in gergo: "di omologa". Successivamente al primo conferimento la Ripristini Valsugana generalmente effettuava dei controlli periodici presso il luogo di produzione del rifiuto nel corso del quale si procedeva ad effettuare un nuovo campionamento del rifiuto (verbale di controllo periodico); solitamente questa operazione, era svolta quando si giungeva a metà del quantitativo conferito sul totale previsto dal contratto con il produttore."

Ma il punto essenziale e decisivo per dirimere ogni dubbio sull'argomento è altro: la condotta contestata all'imputato in capo di imputazione è descritta in precetti tipici e positivi, che descrivono la consumazione di una attività ben precisa; e non è considerazione solo formale rilevare che i reati contestati (almeno

sotto il profilo astratto) non hanno natura di reato proprio, perchè i relativi precetti sono rivolti a descrivere e punire la condotta di “chiunque”, e non già una semplice omissione di cautele doverose o la violazione per difetto di diligenza di generiche o specifiche norme di precauzione imposte a persone che assolvono a ruolo predeterminati.

Solo in questo secondo caso sarebbe di interesse acquisire contezza della esatta portata della posizione di garanzia che la norma impone, e quindi se sia o meno violato un dovere di intervento, che l’ordinamento potrebbe oggi porre a carico di altri, con norma più favorevole al reo e quindi da applicare al caso concreto.

Nel nostro caso, invece, occorrerà verificare se sia stata o meno realizzata la tipica e positiva condotta commissiva, che il precetto prevede ad integrazione del reato. Un compito che quindi è più difficile della semplice ricognizione della violazione di un dovere di intervento, ma è del tutto diverso da quello che la difesa ritiene dovrebbe essere proprio di questa decisione. E sotto tale profilo, la variazione degli obblighi del produttore non modifica in alcun modo il precetto penale che si assume violato: perché, anche nella forma, non si è in presenza di un reato proprio.

++ Il rito ++

Sempre sotto il profilo della rilevanza processuale degli atti, occorre ricordare che in sede di supplemento di indagine la difesa, oltre a richiedere l’ascolto di alcuni testi, ha anche richiesto le dichiarazioni di precedenti coimputati, che ormai con il passaggio in giudicato delle sentenze di applicazione pena potevano essere introdotti ed ascoltati in tale ruolo. Operazione corretta sotto il profilo processuale, ma che ha dato luogo a risultati indiscutibilmente non attendibili e prima ancora processualmente irrilevanti, ogni qualvolta queste persone hanno reso dichiarazioni sulla propria condotta (per giunta, come si è detto, già oggetto di sentenza irrevocabile), fornendo versioni di nessun interesse nella parte in cui contrastavano con i risultati fino ad allora già acquisiti, molto spesso proprio per loro formale (nel senso che era stata resa in presenza di difensore) dichiarazione (confessione). Anche tale conclusione non può che considerarsi ovvia conseguenza della scelta di rito abbreviato, a sensi della sentenza a SS UU Tammaro, di cui si è detto prima.

Ultima considerazione, sempre fondata sulla scelta di rito abbreviato, è quella per cui nella presente sede non è necessaria una motivazione completa nella ricostruzione e descrizione della vicenda storica; le fonti di informazione e di prova potranno essere richiamata solo per riferimento, senza riassunto del contenuto dell’atto, e quindi con piena applicazione del principio di redazione dell’atto *per relationem*. Questo metodo di redazione della motivazione della sentenza appare corretto in sede di rito abbreviato, perché in questo rito i risultati di indagine costituiscono prova, e possono essere richiamate anche nella semplice forma della motivazione *per relationem*, a sensi della corrente giurisprudenza in

materia: sul primo punto vedi per tutte sempre la SC a SS.UU. Tammaro; e sul secondo le sent. tutte a SS UU Primavera, del 21 6 2000, Policastro, del 31 10 2001, Gatto del 26 11 2003 ed infine Huang del 17 12 2003.

+i ruoli dell'imputato e le accuse +

Benché neppure i reati ascritti sub A (nonostante la contraria opinione sottesa alla argomentazione della difesa, appena riportata prima) abbiano natura di reato proprio (sia il delitto che la contravvenzione testualmente prevedono la condotta di "chiunque..."), giova riepilogare gli incarichi cumulati dall'imputato, e quindi le diverse vesti in cui egli si trova, in ragione delle sue scelte professionali, a rispondere dei reati ascritti.

Sul punto, è particolarmente efficace la parte introduttiva della memoria della parte civile PAT, e la si può richiamare; essa descrive anche in sintesi il contenuto della accusa, e quindi è utile riportarla anche perchè costituisce premessa per la disamina successiva.

Nella specie l'Ing. Gosetti è quindi chiamato a rispondere in ragione delle qualifiche soggettive meglio descritte nell'imputazione. In relazione ai fatti di causa egli ha infatti operato:

- quale consigliere delegato dal febbraio 2007 e amministratore unico dal febbraio 2008 della "Ripristini Valsigana srl", società che gestiva il sito di recupero ambientale R10 di Monte Zaccon;
- quale presidente dall'aprile 2006 del CdA di "Sativa srl", società che gestiva la discarica per inerti sita in Trento frazione Sardagna;
- quale direttore tecnico del cantiere di bonifica c.d. "Ex Star Oil" e consigliere delegato di "Brennero 2005 srl", società committente dei lavori di bonifica da eseguirsi nel suddetto cantiere (*e quindi produttrice e conferitrice di rifiuti*);
- quale amministratore unico delle società di intermediazione dei rifiuti denominate "Zac srl", "Investimenti Industriali srl" e "G & G srl" (*con ulteriore e nuovo ruolo*).

Secondo quanto precisato nel primo capo d'accusa (A), si contesta in concreto all'Ing. Gosetti di avere organizzato, gestito e comunque concorso alla realizzazione di un'articolata attività di traffico illecito di rifiuti, nella specie integrando le specifiche condotte meglio descritte dalle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 260, comma 1 ("attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"), 256, comma 3 (realizzazione e gestione di discarica non autorizzata) e 256, comma 5 (miscelazione non consentita di rifiuti) del D.lvo n. 152 del 2006.

In particolare, la Pubblica Accusa contesta all'Ing. Gosetti di avere agito al fine di procurarsi un ingiusto profitto e, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e tramite l'utilizzo di false analisi chimiche, di avere fatto conferire, ricevuto e comunque gestito abusivamente, presso il sito di recupero ambientale R10 denominato "Monte Zaccon", in Roncegno (TN), località Marter, riferibile alla "Ripristini Valsugana srl", e presso la discarica per inerti di Sardagna (TN), riferibile alla "Sativa srl", ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, non ammissibili in considerazione della presenza di sostanze contaminanti in concentrazioni superiori ai limiti di legge, ovvero non ammissibili in considerazione della loro natura.

Il medesimo capo d'accusa vede comunque coinvolto l'Ing. Gosetti anche quale concorrente nel fatto riferito ad altri imputati ai quali si contesta di essersi fatti carico della programmazione ed organizzazione dei conferimenti di rifiuti nel sito di Monte Zaccon, ovvero di avere curato la ricezione e la sistemazione dei rifiuti, ovvero ancora di essersi occupato del controllo degli ingressi e dell'accettazione dei

carichi di rifiuti, nonché dell'effettuazione dei prelievi sui rifiuti – sia a destino che presso i produttori - e della verifica dei risultati delle analisi gestendo a tal fine i contatti anche con il laboratorio ARES srl. La posizione assunta nell'intera vicenda dall'Ing. Gosetti trova inoltre riscontro anche nell'accusa di aver concorso con quegli imputati che si erano fatti carico del conferimento dei rifiuti vietati e di quelli che si erano attivati attraverso la redazione e la successiva fornitura di falsi certificati di analisi chimica (tecnicamente denominati "rapporti di prova") ivi fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; la falsificazione, in concreto, avveniva mediante indicazione sui rapporti di prova destinati a "Ripristini Valsugana srl" e "Sativa srl" di valori diversi rispetto a quelli forniti dai macchinari e trascritti sui "fogli di lavoro", ovvero mediante omissione di determinati componenti chimici; e tali falsificazioni venivano poste in essere allo scopo di far apparire sui rapporti di prova il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di legge, permettendo quindi il conferimento nei siti di Monte Zaccon e di Sardegna dei rifiuti cui i certificati erano riferiti.

Per effetto delle condotte sopra descritte ed in concorso con gli imputati che oggi hanno già definito la loro posizione processuale mediante ricorso all'oblazione od al "patteggiamento", l'Ing. Gosetti è quindi accusato di aver trasformato in una discarica abusiva il sito di Monte Zaccon, in precedenza autorizzato come "recupero ambientale R10" (R10: spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia). Nella specie, inoltre, attraverso tali condotte la cava di Monte Zaccon veniva così destinata allo smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi (quali erano, fra gli altri, le terre inquinate da rapporti petroliferi provenienti dal cantiere di bonifica "Ex Star Oil" e i fanghi contaminati da stirene conferiti dalla società Copservizi Ecologici Dasty), con conseguente causazione di una situazione di grave degrado ambientale.

Secondo quanto specificato al secondo capo di accusa (B), l'Ing. Gosetti è stato inoltre accusato di avere concorso con altri imputati (De Giovanni e Zaccherini) nella realizzazione di condotte di "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 258, comma 4, D.lvo 152/2006. Dagli atti acquisiti nel corso delle indagini è infatti emerso come questi imputati abbiano predisposto ed utilizzato rapporti di prova ("Rdp") contenenti false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti da conferire al sito di recupero ambientale R10 di Monte Zaccon e alla discarica per inerti sita in località Sardegna di Trento: ciò, in particolare, riportando in numerosi rapporti di prova destinati a Ripristini Valsugana Srl e Sativa srl valori diversi rispetto a quelli corretti forniti dai macchinari e inizialmente annotati sui fogli di lavoro, ovvero omettendo intenzionalmente di riportare la presenza di determinati componenti chimici rilevati dalle macchina e annotati sui fogli di lavoro, tutto ciò al fine di far rientrare i rifiuti analizzati nei limiti di legge applicabili al sito di destino.

Secondo quanto ulteriormente specificato al terzo ed al quarto capo di accusa, l'Ing. Gosetti è poi accusato anche di avere concorso con altri imputati nella commissione di condotte direttamente riconducibili a specifici reati contro la fede pubblica ("falsità in registri" ex art. 484 c.p.: capo C; contestato in concorso con gli ex-coimputati Giacomini e Tomio,) e reati contro la pubblica amministrazione ("violazione di sigilli" ex art. 349 c.p.: capo D: reato contestato in concorso con gli ex-coimputati Giacomini e Bonomi).

++ le autorizzazioni ++

Va ora preso atto di uno dei principali momenti di emersione della più singolare delle anomalie di questo processo: il contrasto irriducibile (e per vero

anche incomprensibile nei suoi dati essenziali) di versioni sulla identificazione delle autorizzazioni di cui disponevano la Ripristini Valsugana e la Sativa, e quindi per esse, nelle funzioni di cui si è appena dato atto, il Godetti, nella attività di gestione.

Sostiene infatti la difesa nella sua memoria finale che, se si tiene conto delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, il materiale di rifiuto abbancato nelle due discariche (o meglio nel sito di bonifica della Monte Zaccon e nella discarica Sativa) sarebbe da considerare regolare sotto il profilo della conformità a quanto in esse previsto. Diversa sarebbe la conclusione solo se si volesse disapplicare il contenuto delle autorizzazioni, considerandole illegittime:

i Consulenti, nello stabilire, sulla base di un mero dato testuale ricavato dalle tavole di possesso dell'area di Monte Zaccon, che la destinazione d'uso dell'area deve intendersi "agricola", ne hanno dedotto che si sarebbe dovuto procedere ad approvare il recupero ambientale con criteri diversi rispetto alle aree degradate di origine industriale. Da tali premesse il Dr. Iacucci, giunge ad affermare: " ... che l'aver permesso di scaricare nell'area di cava rifiuti costituiti da scorie d'acciaieria che loro natura non sono inerti e contengono sostanze estranee (...) ha significato la contaminazione dei medesimi suoli (...) senza che vi fosse uno scopo determinato " (Cfr. CT Iacucci pag. 159).

Tali considerazioni, che sono state fatte proprie anche dai CTU, dimostrano che quando gli stessi hanno concluso nel senso di escludere che la gran parte dei rifiuti allocati nel sito di Monte Zaccon (come ad esempio le scorie d'acciaieria CER 10.02.02), vi potessero essere recuperati, non hanno ritenuto valida l'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Amministrativa, che, al contrario, ne autorizzava espressamente ivi il recupero. Se l'autorizzazione della P.A.T., come si ritiene, è perfettamente valida ed efficace, i risultati peritali dovranno essere rilette alla luce degli ambiti da essa autorizzazione acconsentiti, e non su diverse basi, come invece pretenderebbero di fare i Periti.

Se è vero che le autorizzazioni previste per la gestione dei rifiuti, in quanto provvedimenti amministrativi, possono in teoria soffrire dei vizi tipici di invalidità dell'atto amministrativo, che lo potrebbero rendere illegittimo, è altresì vero che la validità o meno del provvedimento è prerogativa di valutazione incidentale da parte del Giudice che si trovi a dover verificare, sotto ogni profilo (soggettivo ed oggettivo) la presunta responsabilità dell'autore del reato. Nel settore dei rifiuti sono individuati sia reati di danno che di pericolo. Reati di danno sussistono quando l'evento si sostanzia nell'effettiva lesione dell'ambiente, quale bene giuridico protetto dalla norma (es. reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti art. 256 co. 2 D.Lgs. 156/2006). Reati di pericolo sussistono quando l'evento si sostanzia nella messa in pericolo dell'ambiente, senza la necessità del determinarsi di un danno effettivo: in tal caso il legislatore ha scelto di anticipare la tutela del bene giuridico protetto. In tale seconda ipotesi ricade anche il reato di illecita gestione dei rifiuti senza autorizzazione, la cui natura è quella di reato formale di pericolo presunto, in quanto si perfeziona con la sola realizzazione degli interventi non autorizzati, che la legge presume di per sé pericolosi, indipendentemente da qualunque danno effettivo e dall'eventuale conseguimento in un momento successivo della prescritta autorizzazione.

Ma se la mancanza dell'autorizzazione costituisce elemento costitutivo del reato di gestione illecita dei rifiuti, occorre dunque chiedersi se, al contrario, la presenza di un'autorizzazione sia pure "illegittima" possa invece escludere il reato in capo al titolare della stessa. E' a questo punto che si dovrà far riferimento all'istituto della disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del Giudice Ordinario, che pur non potendo procedere ad invalidazione dell'atto amministrativo, ove ne riscontri profili di illegittimità, potrebbe decidere la questione sottoposta alla sua cognizione, come se il provvedimento non esistesse.

Sulla base di tale presupposto, quello della esistenza di autorizzazioni formalmente valide che il CT del PM e poi i Periti avrebbero considerato illegittime e perciò disapplicato, la difesa si diffonde in considerazioni conseguenti: per la Monte Zaccon, sul punto della natura industriale e non agricola del sito, e per la Sativa nella considerazione dei rifiuti che si afferma essere stati

ammessi al deposito. E passa poi alle questioni del potenziale errore dell'imputato, che sarebbe stato in buona fede nell'adempiere alle prescrizioni che gli erano state imposte, senza tenere conto della loro potenziale illegittimità. Argomenti per vero già di per se stessi non chiari, se si pone mente alle attività di copertura che si addebitano al Gosetti, ed in particolare ai reati di falso nelle certificazioni, che in tale rappresentazione non troverebbero ragione d'essere.

Ma soprattutto, la difesa non precisa quali sarebbero le autorizzazioni in questione, né sotto il profilo della loro data né della autorità che le avrebbe rilasciate; riferisce solo genericamente che quest'ultima sarebbe l'APPA per la Monte Zaccon, ed il comune di Trento per la Sativa. E dunque, questa sentenza ha difficoltà già soltanto a prendere in considerazione tali argomenti, e non può mancare di tenere conto invece delle articolate e precise premesse spese in materia dalle due Perizie, che riferiscono con molta cura agli aspetti amministrativi e quindi delle autorizzazioni di cui fruivano le due discariche.

Infatti i Periti non operano alcuna operazione di disapplicazione di atti amministrativi, ma invece prendono conoscenza e ritengono rilevanti nella loro disamina del caso le autorizzazioni che hanno rinvenuto documentate in atti, e che considerano parametro costante ed essenziale per la verifica della correttezza della condotta dell'imputato. Essi infatti scrivono a riguardo:

Al momento del sequestro dell'area, avvenuto nel dicembre 2008, la ditta "Ripristini Valsugana", dall'1.01.2007 subentrata alla ditta Monte Zaccon, risultava iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime di procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D. M. 5 febbraio 1998 per il recupero ambientale (operazione R10) della Cava Monte Zaccon, per un quantitativo massimo di rifiuti pari a 656.400 t/anno e per le diverse tipologie riportate nella Tavola 4-A. L'area della cava e delle sue pertinenze insisteva nelle particelle riportate negli Estratti Tavolari del Comune di Roncegno allegati alla dichiarazione di disponibilità dei terreni del 5 giugno 1987. (Tavole 3-B e 3-C).

Con il provvedimento n. 2996/05 del 30 settembre 2005, la Provincia di Trento autorizzò la variazione dei quantitativi annui massimi di rifiuti non pericolosi recuperabili. In data 11 gennaio 2007 l'iscrizione 162/TN/2005 fu volturata dalla ditta Monte Zaccon a favore della ditta Ripristini Valsugana, la quale in data 26 febbraio 2007 comunicò anche la nomina del suo nuovo legale rappresentante nella persona del sig. Simone Gosetti, richiedendo quindi la voltura e conseguentemente la modifica dell'iscrizione. Infine, con la richiesta del 5 aprile 2007, successivamente perfezionata in data 24 aprile 2007, la Ditta Ripristini Valsugana presentò alla Provincia di Trento una richiesta per: incrementare il totale dei rifiuti da avviare alle operazioni di ripristino ambientale della Cava Monte Zaccon da 157.900 t/anno a 656.400 t/anno, rispettando comunque la quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi individuata nell'allegato 4 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m., in relazione all'attività di recupero ammessa a procedura semplificata; introdurre la nuova tipologia 7.31 bis "terre e rocce di scavo", per un quantitativo massimo annuo pari a 150.000 t/anno, che prima della modifica del D.M. 5 febbraio 1998 risultava ricompresa nella tipologia 7.31; integrare alcuni codici CER di rifiuti non pericolosi previsti dalle tipologie contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. per le operazioni di ripristino ambientale R10.

Nella relazione tecnica presentata, in allegato alla comunicazione sopra citata del 5 aprile 2007, si evidenziava che dette modifiche non comportavano alcuna modifica delle modalità di effettuazione delle attività di recupero ambientale, che pertanto sarebbero proseguite secondo quanto previsto nel progetto autorizzato dal Comune di Roncegno (prot. n. 2737 di data 6 ottobre 1988) e la successiva variante (prot. n. 3162 di data 14 settembre 2000). A tale proposito, il Servizio Foreste della Provincia di Trento, in data 25 luglio 2000, comunicò al

Comitato Tecnico Interdisciplinare Provinciale: “visto che la variante proposta riguarda esclusivamente la tipologia del materiale da conferire per la parziale ricostruzione dei profili finali della cava, mantenendo inalterati sia i limiti di sagoma del riporto, quanto la destinazione ad uso agricolo nel settore basale dell'area ripristinata non ritiene necessaria l'emanazione di prescrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del R.D. 16 maggio 1926, n° 1126, degli artt. 30, 72 e seguenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, essendo sufficiente che le condizioni relative agli obblighi di ripristino contenute nella originaria autorizzazione, cui si riferisce la variante in esame, siano estese al nuovo progetto di coltivazione”.

Il progetto autorizzato prevedeva il riempimento della cava fino alla quota 470 s.l.m., a mezzo di strati sovrapposti di 5 m. profilati a valle su un angolo di scarpa di 31° alternati a pedate della larghezza di 2 m. ottenendo un angolo finale del versante di 28,3° secondo quanto indicato nella perizia geologica allegata al progetto a firma Cavattoni e De Tommaso del gennaio 1987 e relativamente alla destinazione d'uso dell'area recuperata il progetto indicava “l'uso agricolo del piano finale con la collocazione di uno strato di terreno vegetale dello spessore di 1 m”. Come dettagliato ai paragrafi 3.2.1, 3.2.2 e 4.3 ai quali si rimanda, sulla base degli atti esaminati la destinazione finale dell'area della ex cava di Monte Zaccan destinata a ripristino ambientale era quella ad uso agricolo, uso per il quale il contenuto di contaminanti nei rifiuti utilizzabili per il recupero deve essere conforme ai limiti riportati nella colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

La discarica della ditta Sativa è posta a quota 550 m s.l.m. a sud dell'abitato di Sardagna, sulle pendici nord orientali del Monte Bondone nel comune di Trento. Realizzata sulla base di un progetto presentato nel marzo 1995, descritto al paragrafo 3.1.3, era finalizzata al ripristino dell'area della ex cava per l'estrazione dell'argilla della Italcementi, chiusa dal 1976 a seguito di un evento franoso, e dei segni di instabilità manifestatisi anche successivamente, in particolare, sul versante Sud della ex cava. Autorizzata dal Comune di Trento con l'atto n. 39660 del 10 marzo 1997 come discarica di seconda categoria tipo A, secondo i criteri previsti al paragrafo 4.2.3.1 della delibera del Comitato Interministeriale 27.7.1984, era ammessa a ricevere soltanto i seguenti rifiuti: sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti; vetri di tutti i tipi; rocce e materiali litoidi da costruzione; terreni di qualsiasi tipo provenienti da scavi, materiali provenienti da demolizioni (intonaci, mattoni, tegole, calcestruzzi, frammentini legno, ecc); scorie d'altoforno, porcellana, isolanti termoacustici purché privi di sostanze inquinanti.

Tali rifiuti non dovevano comunque dar luogo a cessione di sostanze tossiche e/o pericolose ed in generale di tutte le altre sostanze il cui percolato nel suolo potesse dar luogo a contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE, la disciplina delle discariche era variata sia per quanto concerneva le caratteristiche costruttive, sia per le classi di rifiuti che in esse potevano essere smaltiti. Il Comune di Trento, con atto n. 22920 del 29.03.04, approvò il piano di adeguamento presentato dalla ditta Sativa ed autorizzò la stessa alla prosecuzione all'esercizio dell'attività di discarica di rifiuti inerti, secondo i criteri di ammissibilità previsti dal DM 13.03.2003, successivamente sostituito dal DM 03.08.2005.

Con l'autorizzazione al proseguimento dell'esercizio dell'attività di discarica, la Sativa fu autorizzata al conferimento dei rifiuti riportati nella Tavola 3-A, sulla base della trascodifica operata dalla Circolare Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 dai CER riportati nel D.Lgs. 22/97 a quelli riportati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE e s.m.i.. Successivamente, completata la fase di attuazione del Piano di adeguamento al D.Lgs. 36/2003, il Servizio Ambiente del Comune di Trento con la Determina n. 26823/2007/LF/MG22 del 9 marzo 2007, autorizzò la ditta Sativa S.r.l. alla prosecuzione dell'esercizio della discarica, per i codici CER riportati nella Tavola 3-B, a condizione che gli stessi fossero conformi ai criteri previsti dal DM 3 agosto 2005 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

Le autorizzazioni sopradette erano regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra il Comune di Trento e la Sativa: quella del 25.10.1996, n. rep. 402, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 2250, quella del 4-10-1996 e quella di rinnovo per il periodo 08.03.2007 – 08.03.2012, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 56 di data 05-03-

2007. Tali convenzioni, oltre a ribadire la preminente valenza di interesse pubblico della discarica, sia sotto il profilo geotecnico e ambientale, per un pieno recupero dell'ex cava, per la messa in sicurezza del versante sud della stessa e per il successivo riutilizzo delle aree occupate secondo le indicazioni di P.R.G., prevedevano, oltre al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003, la verifica annuale della qualità del materiale collocato in discarica, attraverso il campionamento dei rifiuti abbancati. Il numero di campionamenti, l'ubicazione dei punti di campionamento, gli elementi da ricercare, le modalità di campionamento e le successive analisi dovevano essere preventivamente concordati con l'amministrazione comunale.

Dunque, deve concludersi nel senso che le uniche autorizzazioni note nel processo e di cui si può tenere conto sono quelle indicate con precisione nella perizia, e poste alla base delle ricostruzioni peritali in ordine alla consumazione delle condotte contestate. Altre autorizzazioni non sono indicate da alcuno, e se non sono conosciute non possono essere prese in esame.

Ne discende che tutte le conclusioni contenute nella memoria della difesa alle pg 31 (Monte Zaccon) e 33 (Sativa) non possono essere neppure prese in considerazione.

+ Le condotte contestate : i falsi sub B +

Nell'esame dei fatti pare opportuno iniziare da un reato di carattere e natura strumentale, quello delle false certificazioni; e questo perché l'argomento non solo è idoneo ad esaurire il tema della vantata buona fede dell'imputato in relazione agli addebiti principali (quelli sub A), ma anche perché si tratta di condotta in qualche modo rilevante ai fini della consumazione del delitto di traffico organizzato di rifiuti, come contestato in capo di imputazione.

La contestazione nasce dalla pacifica rilevazione della discordanza (sempre nello stesso senso di favore agli interessi dell'imputato) tra i fogli di lavoro in cui venivano annotati gli esiti delle analisi, e la successiva certificazione, definita "rapporti di prova", che avrebbe invece dovuto riportare quegli stessi risultati. E si è già detto che a riguardo i diretti autori della condotta hanno preferito la soluzione della applicazione di pena.

Sulla materialità del fatto non viene più sollevata obiezione da parte della difesa. Per vero, il CT Farina aveva sostenuto che potessero essere i fogli di lavoro ad essere inattendibili, nel senso che avrebbero costituito una sorta di annotazione in forma di appunti, delle ipotesi di lavoro poi lasciate cadere dopo lo approfondimento del caso. Ma dopo che in discussione dinanzi al giudice i Periti (udienza del 12 10 10) hanno chiarito senza lasciare adito a residui dubbi quale sia la funzione di tali necessarie annotazioni nel corso delle analisi di laboratorio, l'argomento è stato abbandonato, ed in memoria finale la difesa non lo recupera nemmeno in via di ipotesi.

La tesi di difesa è ora diversa: si afferma solo che le relative dichiarazioni della computata Zaccherini potrebbero essere state influenzate dai cattivi rapporti tra questa e l'imputato; argomento evidentemente del tutto indifferente alla sostanza delle prove allegate dalla accusa, che si basa su fonti documentali, che la coimputata ha solo confermato.

Si tratta di accusa certamente fondata. A riguardo può essere sufficiente

ricordare gli argomenti spesi dalla memoria di accusa, indiscutibilmente corretti perché costituiscono la fedele ricostruzione dell'unico significato possibile degli atti di indagine:

Fra l'altro, si evidenzia che è vero che GOSETTI non si accontentava delle analisi che riceveva dal produttore e ne faceva fare di altre, anche da più laboratori e non solo da quello della ARES srl. Questo è un fatto che la difesa ha sottolineato più volte, al fine – pare - di desumerne che l'imputato gestiva le sue discariche con scrupolo e adottando ogni precauzione. In realtà la convinzione di GOSETTI era quella che di analisi bisogna averne e farne molte¹, salvo poi utilizzare, fra tutte, solo quelle favorevoli, in spregio a quel principio di cautela che informa l'intero impianto normativo del settore rifiuti.

Sulla avvenuta falsificazione dei rapporti di prova elencati nella TABELLA 3 del capo di imputazione la prova emerge non solo dal lavoro di confronto fra RdP e fogli di lavoro operato dalla PG², dal CT IACUCCI³ e dai periti, ma anche dalle dichiarazioni confessorie della dott. ZACCHERINI che nell'interrogatorio avanti il PM del 5.1.2009 ammetteva che *“GOSETTI con le sue società Ripristini Valsugana e Sativa è il principale cliente esterno di Ares. Posso dire che Ares lavorava quasi esclusivamente – per quanto concerne le analisi fatte per clienti “esterni” – per le società di GOSETTI”* ... *“Venendo alle contestazioni che mi sono state fatte confermo che il titolare di Ares De Giovanni cominciò a chiedermi qualche anno fa (mi sembra che siano circa tre anni fa) di “tirare dentro” qualche analisi riferita a campioni delle società di GOSETTI. Con tale termine voglio significare che De Giovanni mi chiese di modificare i risultati chimici mettendo sui certificati di analisi dei valori più bassi di quelli risultanti dalle analisi fatte dalle macchine e ciò al fine di far rientrare tali parametri nei limiti di legge. Tale evenienza si è ripetuta diverse altre volte sempre per campioni di società di GOSETTI.”* Nella trascrizione integrale la ZACCHERINI chiarisce che le falsificazioni venivano effettuate anche per i certificati di rifiuti trattati da SATIVA, cfr a pag. 91: *“P: per quanto riguarda Sativa volevo chiederle una cosa, sempre per quanto riguarda i certificati di analisi: abbiamo parlato di Ripristini; su Sativa, si ricorda se De Giovanni le ha chiesto di correggere i certificati? Z: non so dirle quanti e quali, però sì”*.

Altrettanto chiara sul punto è l'impiegata della G & G srl, Bisello Mara: *D: Cosa ci puoi riferire riguardo al sito di bonifica della Staroil di via Brennero di Trento? R: Il responsabile del sito è GOSETTI Simone ma anche Luca aveva delle responsabilità non so esattamente cosa. Nel corso del mese di aprile 2008 abbiamo iniziato ad utilizzare il laboratorio Antea di Verona i referti analitici che ci pervenivano presentavano dei parametri che secondo il GOSETTI o il Bonomi non andavano bene, pertanto abbiamo provveduto ad inviare anche un campione al laboratorio Ares di Brescia. Quindi abbiamo iniziato a fare dei doppi campioni che venivano invitati ad entrambi i laboratori. Poi veniva utilizzato il certificato di analisi più conveniente dal punto di vista dei risultati analitici alla società del Simone GOSETTI.*

Dunque, le analisi non “gradite” venivano tenute riservate: sempre Bisello: *“D: Le risulta quindi per quanto a sua conoscenza che materiale con analisi non conformi proveniente dal sito Star Oil di via Brennero in Trento sia stato conferito presso il sito di Recupero ambientale di Marter di Roncegno?”*

¹ Come giustamente nota la P.G. nella annotazione prot. 470 si tratta più di una questione di forma che di sostanza, un modo come un altro per avere montagne di carte da mostrare come pezze giustificative che però, a detta dello stesso Gosetti, valgono fino a che non si controllerà effettivamente la conformità del rifiuto conferito (cfr prog. n. 650 RIT 1046/08 : *“...attenzione perché possono venire anche da noi... perlomeno abbiamo una montagna di analisi... però la roba (i rifiuti ndr) ce l'abbiamo dentro (in discarica ndr)...”*).

² Nell'annotazione di P.G. prot. n. 476/NP dd. 11/11/2008, TOMO III, aff. 2211 e ss.

³ Nella TABELLA E per Monte Zaccan e nella TABELLA D per Sardagna.

R: Come ho detto in precedenza la mia risposta è affermativa in quanto venivano utilizzate le analisi che davano risultati conformi mentre le altre non venivano fatturate ma bensì archiviate”.

Sempre Bisello fornisce una conferma alle parole della ZACCHERINI: *“R: Le analisi arrivavano prima via fax e poi via posta normale, venivano controllate tutte da Bonomi e io fatturavo in base ai certificati usati e non usati conformi. Il laboratorio mi spediva i certificati che classificavano il rifiuto non conforme o pericoloso, a seguito di ciò il Bonomi od il GOSETTI si sentivano con il laboratorio e successivamente quel certificato veniva archiviato e sostituito con un nuovo certificato inviato dal laboratorio e poi spedito alla Ripristini Valsugana per il conferimento dei rifiuti...”.*

.... In relazione al reato contestato al capo di imputazione B basta richiamare il 4° comma dell'art. 258 TUA, che espressamente prevede come reato, richiamando la pena p.p. dall'art. 483 c.p., la condotta di chi “nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti”. L'esecutore materiale delle falsificazioni⁴, come già ampiamente illustrato, fu la ZACCHERINI, direttrice del laboratorio e chimica abilitata alla redazione e al rilascio degli RdP, mentre DE GIOVANNI e GOSETTI concorrono nel reato quali istigatori.

Sotto il profilo del dolo, non pare seriamente discutibile che questi certificati servissero al Gosetti per rendere, in caso di controllo amministrativo, una falsa rappresentazione del contenuto delle discariche; nessun altro aveva alcun potenziale interesse a tale falsificazione, come appare del tutto ovvio. Sull'uso che poi sarebbe stato fatto dei rapporti di prova falsificati non dovrebbero esservi dubbi; ed anzi è stato positivamente accertato che:

quando proprio al comune di Roncigno arriva la lettera di segnalazione del comune di Trento relativa al controllo eseguito sulle terre che dalla bonifica ex Star Oil finiscono a Marter (Monte Zaccon) , la prima persona a cui il vice sindaco telefona è GOSETTI. Invece di allarmarsi e di disporre dei controlli Frainer lo invita a fargli un ... *“riassunto, così sono preparato”* (progr. 1690 sess. AD del 16/06/08).

Ebbene, GOSETTI lo rassicura dicendo che *“ci sono un braccio di analisi”*, tenta di scucirgli ulteriori informazioni sul contenuto della lettera e gli dice di scrivergli chiedendo lumi, che poi lui risponderà.

Che poi la condotta del Gosetti fosse nel suo complesso rivolta sistematicamente allo occultamento degli illeciti consapevolmente consumati nella gestione delle discariche, ed anche la condotta qui contestata appartenesse a tale genere di attività, appare evidente dalla lettura delle intercettazioni telefoniche, anche solo nella minima parte in cui queste sono riportate nella memoria del PM:

Gosetti: questo non vale niente, io faccio il certificato mi leggo le interferenze le rave e le fave ... no? Però sei lì che ti spieghi! ... Però se salta fuori che io sono d'accordo con il laboratorio che imbrogli ... che noi siamo d'accordo con il produttore che sa che è fuori ... che l'intermediario è finita ci danno l'associazione a delinquere e là è finita insomma ... e ci mandano in galera ... sperando che gli confessiamo una roba che in realtà non c'è perchè alla fine della fiera il De Giovanni è mio amico e mi raddrizza qualche analisi quando chimicamente non hanno il minimo senso ...”.

Le dichiarazioni rese da DE GIOVANNI il 5.10.2010 secondo cui la giovane chimica ZACCHERINI avrebbe assunto la iniziativa di falsificare le analisi per GOSETTI senza

⁴ Concernenti, va ricordato, anche rifiuti pericolosi.

informarlo o ricevere da lui indicazioni cozzano con il buon senso prima ancora che con gli elementi di prova raccolti.

Quanto detto sulla falsificazione degli RdP spazza via ogni possibile protesta di inconsapevolezza circa la non ammissibilità dei rifiuti, quantomeno per i quantitativi riferibili agli RdP riconosciuti falsi in quanto difformi dai fogli di lavoro e sempre salvo quanto si dirà nel prosieguo sull'obbligo di controllo che spetta al gestore di un recupero ambientale e di una discarica.

I fatti illustrati forniscono altresì interessanti elementi per apprezzare l'intensità del dolo dell'imputato. Non vi fu alcun comportamento semplicemente leggero o negligente da parte di GOSETTI: vi fu invece una serie di condotte preordinate e fra loro coordinate, poste in essere in spregio ad ogni principio di cautela, finalizzate ad accumulare a Monte Zaccan e a Sardagna il maggior quantitativo di rifiuti, all'occorrenza utilizzando analisi false e sviando od evitando per quanto possibile ogni controllo esterno. D'altro canto, come insegnava l'imputato riferendosi alle analisi taroccate da DE GIOVANNI (conversazione registrata il 30/05/08): *“ rigore è quando arbitro fischia, vaffanculo...”* .

Che GOSETTI mal sopportasse i vincoli imposti dalle autorizzazioni e dalla normativa e li ritenesse delle inutili pastoie lo si desume anche dalla conversazione ambientale avuta con BONOMI e registrata al progr. 12997 RIT 1422/08 del 06/10/08 dalle 19.43, ove l'imputato si riferisce la progetto, cui sta lavorando alacremente, di realizzare a Monte Zaccan una discarica vera e propria (il *“discaricone”*, come lo chiama lui):

... omissis ... G: Dopo ascolta Luca ... ecco ... dopo bisognerà una mattina che parliamo un attimo delle procedure di omologa per la Ripristini Valsugana no? perchè questa sera ... c'è quel problema che solo con la Ares siamo un po deboli no? ... visto che è stata ribaltata anche sottosopra no? B: Mh

G: Allora adesso ... il problema è che l'Antea (altro laboratorio di analisi ndr) non la compriamo più ... perchè è un delinquente quindi non ... non .. B: Chi è un delinquente?

G: Antonio Amato Amato è un un assoluto totale delinquente ... quindi non mi metto in mano ad uno così per nessun motivo ... B: Mh ... Mh

G: Eh del resto mi pare che hanno cannato qualcosettina su queste analisi ... perchè se no andavano bene ... e invece ... mi dicevano invece che Chelab se gli porti giù scorie di Acciaierie non ne va bene neanche una ... perchè ogni più piccolo miserabile superamento lo trovano Allora magari adesso volevo sentire questo Pedersini che è consulente di un sacco di acciaierie ... lui ha anche un laboratorio che si chiama Siat ... no?

B: SIAS ... G: Sias B: Sias ... così ... (incomprensibile) magari Siat è un'altra cosa ... non so ...

G: No ... SIAS ... forse ho capito male io ... non so ma allora volevo incontrarlo la settimana che viene però bisogna parlare con il padre allora guardiamo se magari tra il Gian (ndr: Ares) che qualche volta ... qualche una la trova dentro no? E il e sto Sias riusciamo ad avere almeno due analisi di omologa diverse

B: Mh G: Perchè se la Chelab li trova sempre fuori ... io non lavoro più capisci? ... cioè se cominciano a scriverci 1,1 di bario io c'è l'ho nel culo però io un altro anno di ripristino bisogna che lo gestisco ... dopo non me ne frega un cazzo ... anche perchè ... stringi forte ... questa mattina il Vice Sindaco mi ha detto "l'orientamento è di concedervi la deroga sui metalli ma non su idrocarburi e sul fenolo" non me ne faccio un cazzo ... erano lì apposta per farmi dire di no ... giusto? ... per cui se fosse quello andiamo via sul sereno perchè ... a quel punto lì diventa un discaricone per tutti ..vaffanculo dopo ... viviamo per invece di lavorare per vivere viviamo per passarci il tempo tutti ... Eh ... anche se bisognerà magari assumersi qualche responsabilità evidentemente

B: Ma perchè dici dopo non me ne frega niente ... perchè pensi di vendere la deroga?

G: Perchè dopo abbiamo una discarica ... dopo le scorie possono essere come cazzo vogliono essere loro “.

Dunque, alle conclusioni imposte dalla constatazione del contrasto delle certificazioni con i fogli di prova si aggiungono le confessioni e le dichiarazioni testimoniali di cui si è appena dato atto. A questo punto, parlare ancora di estraneità dell'imputato alla condotta di falsificazione, o comunque di sua buona fede nella complessiva condotta attribuita, è davvero impossibile, o se si preferisce costituisce mero espediente difensivo.

E queste considerazioni non sono affatto contraddette, ma anzi sono confermate dalla lettura delle dichiarazioni finali dell'imputato, allegate alla memoria: dove ancora (pg. 4) si torna all'argomento dei rapporti di prova favorevoli, di provenienza Ares o Antea, per contestare le conclusioni diverse dei Periti in ordine alla presenza di rifiuti di stirene (di provenienza della lavorazione graniti dalla coop. Dasty) nel sito monte Zaccon; a conferma appunto della funzione a cui, nelle intenzioni dell'imputato, quei rapporti di prova dovevano assolvere, ed alla quale assolverebbero tuttora, almeno nella ottica della difesa.

Nulla è più da aggiungere; ed a quanto appena esaminato si dovrà fare riferimento, quando si verrà a trattare dell'elemento soggettivo del delitto contestato sub A in rubrica.

Capo A: la contravvenzione: la condotta

Occorre ora passare ai due reati principali, contestati nel capo A. Iniziando da quello contravvenzionale, di gestione abusiva delle discariche e/o di miscelazione in esse di rifiuti non ammissibili ed anche pericolosi.

Si tratta di ipotesi di contravvenzioni diverse tra loro; punite con la stessa pena, ma non altrettanto gravi: infatti solo per il primo caso è prevista la confisca obbligatoria della discarica. Sulla distinzione tra le due fattispecie, che nessuno cura di sottolineare se non la difesa Sativa, si dovrà tornare più avanti, in conclusioni.

Sul punto, la difesa non spende argomenti di interesse, oltre quelli già esaminati prima in termini generali quanto alla attendibilità dello accertamento; e successivamente accampando anzitutto la buona fede e la diligenza dell'imputato nello adempimento dei suoi doveri di gestione. Sul punto si è già appena detto nel punto precedente.

Ma la accusa, ben sintetizzata nella memoria del PM, è molto efficace anche nella descrizione del ruolo concreto esercitato dall'imputato nella sua attività gestione, che lo vedeva sempre attento ed attivo protagonista, e ma semplice burocrate disinvolto ma assenteista:

qualche parola bisogna spendere anche sul modo con il quale GOSETTI esercitava in fatto poteri e prerogative che gli spettavano.

Come reso chiaro soprattutto dalle intercettazioni telefoniche egli aveva modi diretti e perentori, tanto da poter dire che non ha avuto comprimari nella realizzazione delle condotte illecite accertate nel corso della presente indagine.

I suoi collaboratori gli obbediscono senza fare storie; sotto questo profilo si leggano le dichiarazioni di Comper e Berlanda riportate *infra*; essi non gli oppongono resistenza anche

quando si tratta di compiere condotte palesemente illecite. Si vedano gli episodi: 1) della violazione di sigilli di cui al capo di imputazione C, materialmente posta in essere da GIACOMIN e TOMIO, videoripresi in flagranza dalla Forestale e 2) della finta restituzione dei carichi di scorie provenienti dalla Acciaierie Venete s.p.a. – capo D, in relazione alla falsificazione del registro di carico scarico, eseguita da GIACOMIN – il quale ha reso sul punto dichiarazioni confessorie - su ordine di GOSETTI, che ha orchestrato insieme a RICCARDI l'intera operazione.

GOSETTI si arrabbia spesso con BONOMI Luca, reo di non capire al volo quando non deve parlare al telefono, come avviene nel caso delle conversazioni di cui ai progressivi n. 1699 RIT 1050/08 e 1654 RIT 1217/08, quando, alzando semplicemente la voce in tono di rimprovero, mette a tacere l'interlocutore:

... omissis ... G: *scusa Luca...sappiamo noi che il Comune di Trento che ha scritto alla Ripristini Valsugana...che al Comune di Roncegno non si sa bene cosa ... mi ha chiamato il vicesindaco!*
B: *come come come?*

G: *il Comune di Trento ha scritto una lettera al Comune di Roncegno ...* B: *per dirgli cosa?*

G: *... sulla Staroil ... eh non lo so ... mi hanno detto che è arrivata una lettera del Comune di Trento con tre analisi! Quante analisi ha portato via la Forti? Tre?* B: *le ultime tre dell'Antea.*

G: *bon allora se ha portato via quelle ... lei non ha campionato la Forti?* B: *no ... no no*

G: *Va bè allora mal di poco, cioè non ...* L: *Erano tutte analisi tranquillissime.*

G: *Si tra il resto non capisco cosa cazzo che si mettano a scrivere tra Comuni, va bè niente stiamo impazzendo un pochino tutti e quanti. Allora lì bisognerà adesso non so cosa che mi scrive il Comune, stasera me lo dicono, bisognerà mettere assieme tutte le analisi della ... di caratterizzazione del materiale che è andato giù alla Ripristini che se bisogna organizzare un risposta glie la diamo insomma, cioè se il Comune di Roncegno ci chiede chiarimenti noi dobbiamo dirgli abbiamo portato giù questo e questo materiale insomma, a questo punto viene buono il parere legale perchè quella pazza lì (Forti ndr) chissà cosa gli ha scritto.*

L: *Bisognerà fargli una copia di tutti i certificati riferiti al materiale giallo in pratica.*

G: *Non lo so eh riferiti al materiale giallo che è andato laggiù ...omissis... Volevo solo avvisarti perchè mi ha chiamato il Vice Sindaco il Frainer ti ricordi? E quindi...* L: *Ma io non capisco ma alloro potrebbero rompere i coglioni anche sulla scoria se la scoria ha un pò di ... zinco che li non c'è ...*

G: *Luca!!!! Luca!!!! Luca!!!! direi che non(richiama Luca al silenzio ndr) possono rompere i coglioni su qualsiasi cosa i controlli si possono fare su tutto! O no?* L: *Uhm....*

Data e ora d'inizio: 07/07/08 18.33.08

L: *buono, dopo di che altra cosa , gli mettono dentro ogni tanto della merda varia* G: *tipo?*

L: *ci sono dentro pezzi di di di TNT che io non vedo in fase di campionamento però arrivano su all'altro*

G: *Luca ne parliamo quando ci vediamo* L: *Esatto* G: *allora se è esatto stai zitto!*

L: *più altre cose che ti chiederò quando ci vedremo, rispetto a gente che fattura che non si conosce bene tipo la Swift era preoccupato nil..* G: *bravo continua così tu sei veramente eccezionale! Continua! Continua!*

L: *no semplicemente capire gli estremi di questa qua perchè le ragazze*

G: *Luca.. le ragazze non hanno niente da capire , hanno solo da fare le fatture come lo dico io , cosa devono capire scusami* L: *niente, niente, niente*

Quando si parla di rifiuti frammisti a “merda varia” (in questo caso trattasi delle terre che dalla Star Oil finiscono a Monte Zaccon) GOSETTI zittisce rabbiosamente l'ingenuo BONOMI. Anche quando la conversazione tocca alcuni delicati snodi della sua attività imprenditoriale (come quelli

concernenti la società estera SWIFT, SMITH & Associates, di cui diffusamente nella annotazione della Guardia di Finanza prot. 47087/09) GOSETTI si agita e sottolinea chiaramente che i suoi collaboratori non devono saperne nulla e devono solo eseguire i suoi ordini.

L'atteggiamento soggettivo di GOSETTI emerge in tutta la sua arrogante leggerezza anche dal contenuto della seguente conversazione, ove parlando con il collaboratore BONOMI si riferisce al laboratorio ARES dell'amico DE GIOVANNI: (Progr. 10422 RIT 1422/08): ...omissis... G: *Accreditati Sinal? ... Dal primo di ottobre dovrebbe essere accreditato anche De Giovanni l'ho sentito ma ... (incomprensibile) ...*

B: o in via di accreditazione ... queste robe quà ... G: Non sa ... ma ... ha detto non tarocca più ... perchè la Alfa Acciai è perfetta è fuori di Bario invece di 1 fa 2 capisci? ed è fuori di pH invece di 11 fa 12 ... invece di 12 fa 12.35, cagate perchè chiaramente poi va (incomprensibile)... e va via è le ha sempre tirate dentro tant'è che gli ha telefonato a Giacomini dicendo non ci sono problemi le analisi sono dentro ... no? ... quelli ... (incomprensibile) ... gli fanno un culo come una casa B: cioè ma gli hanno impiantato già il casino allora in pratica, non solo gli hanno fatto i controlli, gli hanno già piantato il casino ...

E qui occorre formulare una volta per tutte una precisazione, che però ha riferimento alla importanza ed al significato del contenuto delle conversazioni intercettate in ordine alla formazione della prova per tutti i reati qui ascritti, e segnatamente per il reato che ne ha giustificato la autorizzazione per l'ammontare della sua pena edittale, il delitto sub art. 260 D.lvo 152. Qui non sono in questione le forme anche sboccate della conversazione, e quindi le *gergalità, le semplicifazioni, che costituiscono il normale slang degli addetti ai lavori* (pg 8 delle dichiarazioni finali Gosetti); ma l'interesse del lettore deve essere centrato sul loro contenuto, sul significato evidente delle comunicazioni che intercorrono tra gli interlocutori; e sotto tale profilo appare del tutto evidente, anche ed anzi soprattutto tenendo conto della *contestualizzazione della conversazione*, che non si tratta affatto di *normalissimi dialoghi di lavoro, senza riferimento a fatti illeciti*; perché invece si tratta appunto di discussioni che attengono al lavoro da effettuare, in cui normalmente l'imputato dà disposizioni o spiegazioni ai dipendenti, ma con riferimento anche esplicito a fatti illeciti, come appare indiscutibile atteso il loro tenore.

E quindi, appare priva di rilievo la obiezione della difesa, secondo cui:

Ancora una volta quindi la gergalità e la tendenza all'iperbole, che si riscontra in tali "scampoli" di conversazioni telefoniche è certamente inidonea a fornire concreti elementi di supporto all'accusa.

Con questa ultima considerazione, devono ritenersi esauriti sia il tema della identificazione dell'autore, che quello della consapevolezza della condotta; e si può passare a quello della consumazione del reato sotto il profilo oggettivo. A riguardo può ed anzi deve farsi richiamo, sia pure con qualche difficile tentativo di sintesi, alle conclusioni della Perizia, richiesta dalla difesa in sede di rito abbreviato; e del resto si tratta di argomento troppo specifico e tecnico perché questo giudice possa affrontarlo con sue parole.

Ricordiamo i quesiti: *"quali sono le caratteristiche dei rifiuti conferiti nei due siti, con riferimento ai tempi di cui ai capi di imputazione e con riferimento ai codici CER; e quindi quale sia la loro compatibilità ed ammissibilità con le autorizzazioni proprie dei due siti, in considerazione della natura dei rifiuti e delle sostanze in essi presenti;*

nonché la pericolosità degli stessi, sempre in relazione ai CER ammissibili; nonché la quantificazione dei rifiuti non conformi (nei limiti in cui è ciò possibile) e la loro capacità a compromettere o contaminare le matrici ambientali circostanti e sottostanti per ciascuno dei siti”.

Segue: La perizia

E veniamo alla risposta, sia pure in sintesi: essa è separata ed in parte diversa per le due discariche per cui è processo; e si inizia dalla bonifica di Monte Zaccon; nella quale, come ricorda la difesa, venivano scaricati rifiuti delle seguenti tipologie di materiale: scorie di acciaieria; fanghi da industria cartaria; fanghi provenienti dalla lavorazione di marmi e graniti; terre e rocce da scavo.

Per quanto riguarda il primo quesito, concernente *“quali sono le caratteristiche dei rifiuti conferiti nell’area della ex cava dismessa di Monte Zaccon sottoposta a recupero ambientale, con riferimento ai tempi di cui ai capi di imputazione e con riferimento ai codici CER “*, si evidenzia che i rifiuti conferiti nel periodo preso in esame, dal 26 febbraio 2007, data di nomina del sig. Simone Gosetti legale rappresentante della Ripristini Valsugana, fino al momento del sequestro avvenuto nel mese di dicembre 2008, sulla base del registro di carico e scarico del MUD erano indicati con codici CER tali per cui tutte le categorie di rifiuti conferite, erano comprese tra quelle ammesse al recupero in regime semplificato dall’iscrizione 162/TN/2005. Nel 2007-2008 la quantità totale di rifiuti destinati all’attività di ripristino ambientale R10 dell’area della ex cava Monte Zaccon, è stata di 419.852 tonn di cui 108.487 nel 2007 e 311.365 tonn nel 2008.

Per quanto riguarda il secondo quesito, concernente *“quale sia la compatibilità ed ammissibilità dei rifiuti conferiti con le autorizzazioni, in considerazione della natura dei rifiuti e delle sostanze in essi presenti “*, si precisa che essa sarà valutata facendo riferimento alla natura dei luoghi in quanto tali ed a quanto previsto in generale dalla normativa ambientale in materia, mentre relativamente alla loro ammissibilità con le autorizzazioni, si valuterà la conformità alle stesse sulla base del CER che ad essi competeva per quanto attiene la loro classificazione giuridica sulla base della loro origine e delle caratteristiche dei rifiuti tal quali e del lisciviato per la loro classificazione ai fini del recupero a cui erano destinati. Relativamente alla compatibilità dei rifiuti conferiti, descritti nell’ambito della risposta a questo stesso quesito, sulla base della quale essi sono da classificare come rifiuti pericolosi e non pericolosi, si può concludere che l’abbancamento degli stessi non era compatibile con il sito e le misure di salvaguardia ambientali adottate.

Per quanto riguarda l’ammissibilità dei rifiuti conferiti nel 2007-2008, riportati nella Tavola 7-A, essi possono essere valutati sulla base dell’iscrizione, facendo riferimento in modo distinto ai vincoli in essa previsti.

I rifiuti riportati nella Tavola 12-A in relazione alla classificazione giuridica non risultano ammissibili in quanto essi sono stati classificati come rifiuti non pericolosi utilizzando un codice a specchio per il cui impiego doveva essere però esclusa la presenza di una o più delle caratteristiche indicate nell’Allegato III della direttiva 91/689/CEE in concentrazioni inferiori ai limiti previsti all’art. 2 della Decisione 2001/118/CE e s.m.i., condizione prevista anche al punto 1.2.1 lettera g) dell’Allegato alla Decisione 2003/33/CE che stabilisce che per i rifiuti pericolosi, nel caso di voci «speculari»: è necessario ricercare le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell’allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

Tale condizione non si è realizzata, considerato che le analisi di caratterizzazione presenti in atti, riportate ai paragrafi 6.3, 6.4 e 6.7, non risultano esaustive a tale scopo; pertanto, tali rifiuti, non essendo stata esclusa la presenza delle caratteristiche di pericolo, dovevano essere classificati come pericolosi e quindi ad essi doveva essere assegnato il corrispondente CER di rifiuti pericolosi.

Inoltre, per quanto riportato al parag. 5.4.6.1 al quale si rimanda, considerato che l’attività esercitata dalla Dasty era un’attività di gestione di rifiuti e che gli stessi subivano un trattamento chimico fisico, ai rifiuti prodotti dall’impianto non poteva essere assegnato il CER 01 04 13 ma bensì ad essi competeva un CER compreso nella classe 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Pertanto le 8.291 tonn di rifiuti, di cui 989 tonn nel 2007 e 8.291 tonn nel 2008 conferiti dalla Dasty non potevano essere conferite nell'impianto della Ripristini Valsugana.

I rifiuti conferiti, che in relazione alla loro provenienza non risultano ammissibili in quanto avevano una provenienza non compatibile con quella prevista nell'iscrizione per quella specifica tipologia di recupero, erano i seguenti: i rifiuti provenienti dalla Cooperativa Servizi Ecologici Dasty di cui si è appena detto, poiché non derivavano da una delle attività previste ai punti 7.2, 12.3 e 12.4 del DM 5.2.1998, ma da un'attività di gestione di rifiuti; ed i rifiuti conferiti dalle ditte Oberosler Cav. Pietro, Miscolen e dalla Cooperativa Lagorai perché non provenivano da attività di scavo come previsto al punto 7.31bis del DM 5.2.1998 ma da attività di bonifica di siti contaminati. In particolare i rifiuti conferiti dalla ditta Oberosler Cav. Pietro proveniva dal sito della ex Staroil sede di depositi di prodotti di origine petrolifera.

.... I rifiuti riportati nella Tavola 7-A che per le concentrazioni dei contaminati nel rifiuto tal quale non erano ammissibili perché non conformi ai limiti previsti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, sono indicati nella Tavola 9-B.

Nella Tavola 9-B sono evidenziati in rosso i rifiuti che non erano ammissibili poiché, sulla base dei risultati dei rapporti di prova richiamati nei FIR o ad essi riconducibili, essi presentavano: almeno un parametro, determinato sul rifiuto tal quale, limitatamente a quelli ricercati, in concentrazione superiore al limite previsto nella colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, per la destinazione ad uso agricolo o non era stata fatta la l'analisi sul tal completa idonea a tale scopo. I rifiuti con queste caratteristiche rappresentavano circa il 91% delle 358.265 tonn prese in considerazione. Ed inoltre presentavano almeno un parametro, determinato sul rifiuto tal quale, limitatamente a quelli ricercati, in concentrazione superiore al limite previsto nella colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, per la destinazione ad uso industriale o non era stata fatta la l'analisi sul tal quale completa idonea a tale scopo. I rifiuti con queste caratteristiche rappresentavano circa il 15% delle 358.265 tonn prese in considerazione.

Vi erano poi rifiuti ammissibili ai fini del recupero, perché le concentrazioni dei contaminati presenti nell'eluato ottenuto dal test di cessione sui rifiuti tal quali secondo il metodo presente nell' allegato 3 al DM 5.2.98 risultavano conformi ai limiti previsti nello stesso Allegato.

Nella Tavola 9-B sono indicati i rifiuti riportati nella Tavola 7-A che non erano ammissibili relativamente alle concentrazioni dei contaminati riscontrati nell'eluato ottenuto dal test di cessione sui rifiuti tal quali secondo il metodo presente nell'allegato 3 al DM 5.2.98 perché non erano conformi ai limiti previsti nello stesso Allegato 3. Per essi l'analisi dell'eluato ottenuto nel test di cessione sui rifiuti tal quali secondo il metodo in allegato 3 al DM 5.2.98, evidenziava almeno un parametro con una concentrazione superiore al limite previsto nella tabella riportata nello stesso Allegato 3 o per tali rifiuti il test non era stato effettuato. I rifiuti non ammissibili rappresentavano circa il 52% delle 358.265 tonn prese in considerazione.

In sintesi sulla base di quanto sopra detto, delle 419.852 tonn di rifiuti conferiti nel 2007 e nel 2008 riportati nella Tavola 5-G, quelli che risultano ammissibili, relativamente al CER, alla provenienza ed alle caratteristiche fisiche e chimiche proprie, previste dal DM 5.2.1998, al contenuto dei composti previsti ai punti 4.4, 12.3 e 12.4 del DM 5.2.198, al contenuto dei contaminati previsti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e, relativamente all'eluato ottenuto dal test di cessione sui rifiuti tal quali secondo il metodo presente nell'allegato 3 al DM 5.2.98, erano conformi ai limiti previsti nello stesso Allegato 3, sono quelli riportati nella Tavola 12-B.

Pertanto soltanto il 6,6% delle 419.074 tonn di rifiuti conferiti era ammissibile nell'impianto della Ripristini Valsugana.

Pare necessaria ora necessaria una brevissima valutazione a commento: per ricordare che qui per il momento non è necessario pronunciarsi sul punto delle esatte quantità di rifiuti non ammissibili, conferiti nel sito della Monte Zaccon adibito a discarica. Come si è visto, si raggiunge da questo punto di vista un risultato perentorio e schiacciante, ma solo attraverso la applicazione di una presunzione: non essendo provata o meglio non essendo stata accertata secondo la

normativa di settore la loro natura regolare, circa il 94% dei rifiuti conferiti devono considerarsi non ammissibili ed in alcuni casi pericolosi. Tale conclusione però si riduce al 52% se si esamina la caratteristica dei rifiuti, senza fare affidamento a criteri meramente presuntivi, sia pure come tali previsti dalla normativa di settore.

Quel che interessa per ora acquisire, invece, è il dato storico del positivo accertamento della natura irregolare (per incompatibilità con la autorizzazione e con il sito: in quanto avevano una provenienza non compatibile con quella prevista nell'iscrizione per quella specifica tipologia di recupero) dei rifiuti abbancati di provenienza dalla Cooperativa Servizi Ecologici Dasty, poiché derivavano da un'attività di gestione di rifiuti; e dalle ditte Oberosler, Misconel e dalla Cooperativa Lagorai perché non provenivano da attività di scavo ma da attività di bonifica di siti contaminati. In particolare i rifiuti conferiti dalla ditta Oberosler proveniva dal sito della ex Staroil sede di depositi di prodotti di origine petrolifera. Anche a voler limitare tale conclusione ai due casi accertati con positiva sicurezza, delle provenienze Dasty (lavorazione graniti) e Star Oil (Oberosler), si tratta pur sempre di 8.500 e 35.400 tonnellate di rifiuti, come evidenziato dalla relativa tabella 12A; e per tale dimensione deve ritenersi positivamente accertata la irregolarità del conferimento:

Per quanto riguarda il terzo quesito, concernente “ *quale sia la pericolosità dei rifiuti conferiti, sempre in relazione ai CER ammissibili*”, rifacendoci ed esplicitando la risposta al precedente quesito si evidenzia quanto segue. I rifiuti conferiti nel 2007 e nel 2008 (419.852 tonn), riportati nella Tavola 5-G, per i quali le analisi di caratterizzazione svolte non risultano esaustive relativamente alla corretta esclusione delle caratteristiche di pericolo che ad essi competono sulla base della loro provenienza, come previsto dal punto 6 dell'allegato alla Decisione 2001/118/CE, e secondo le modalità stabilite dal punto 1.2.1 lettera g) dell'Allegato alla Decisione 2003/33/CE che precisa che per i rifiuti pericolosi, nel caso di voci «speculari», è necessario ricercare le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, che permangono di fatto classificati come pericolosi sono quelli riportati nella Tavola 12-C (QUI PARE CHE LA FRASE RESTI SOSPESA...).

CER	Produttore	2007	2008
01 04 12	Beton asfalti srl	149,42	
	Ravanelli		24,44
01 04 13	Soc. Coop. Servizi Ecologici Dasty	989,48	7.301,90
	Colombini Spa	239,16	24,69
	Centro Pietra		36,80
17 05 04	Coop. Lagorai - Ass. Artigiani		3.743,56
	Miscolen Srl-Ex Demanincor		8.493,96
	Oberosler Cav. Pietro Spa -Ex Staroil		35.431,85
TOTALE		1.378,06	55.057,20

Pertanto circa il 13% delle 419.074 tonn di rifiuti conferiti non era ammissibile nell'impianto della Ripristini Valsugana perché da classificare come pericolosi.

Qui pare indiscutibile che il filo logico del ragionamento dei Periti si presta a qualche accusa di oscurità; ma è invece molto chiara la conclusione che viene raggiunta, e che del resto già era formulata negli stessi termini in precedenza: la provenienza dei rifiuti Dasty e Star Oil era tale da imporre (sia al momento del conferimento che a quello attuale della valutazione), la necessità di una loro

caratterizzazione come rifiuti pericolosi. E questo deve bastare, ai fini di considerare integrata la aggravante prevista dalla contravvenzione sub art. 256 D.lvo 156/06, oltre che la accertata esistenza di realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi laddove avrebbe dovuto essere collocato solo un sito di recupero ambientale, e quindi la integrazione della ipotesi di discarica abusiva.

Si prosegue poi con le conclusioni relative alla discarica di Sardagna.

Per quanto riguarda il primo quesito, concernente *“quali sono le caratteristiche dei rifiuti conferiti nella discarica Sativa di Sardagna, con riferimento ai tempi di cui ai capi di imputazione e con riferimento ai codici CER”*, si evidenzia che il conferimento dei rifiuti nella discarica non avveniva direttamente su gomma, ma era effettuato mediante una teleferica che trasferiva i rifiuti dall'area autorizzata allo stoccaggio provvisorio posta alla sua base, dove alcune tipologie di rifiuti erano sottoposte a selezione, cernita e adeguamento volumetrico ed in parte recuperati. Le categorie di rifiuti effettivamente smaltiti in discarica nel periodo 2007-2008, sulla base del registro di carico e scarico e del MUD 2007 e dei dati forniti dal Prof. Nocentini al CT del PM, indicati con i relativi codici CER, erano comprese tra quelle autorizzate dal Comune di Trento con la Determina n. 26823/2007/LF/MG22 del 9 marzo 2007. Nel periodo 2007-2008 la quantità totale di rifiuti smaltiti in discarica è stata di 177.275 tonn, di cui 82.196 nel 2007 e 95.077 tonn nel 2008.

Nella Tavola 12-A sono riportate le quantità di rifiuti smaltiti, distinti per codice e per anno, con le relative percentuali, dalle quali si evidenzia, come illustrato nel Grafico 12-A, che i rifiuti costituiti da terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (70,66%) e quelli costituiti da rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103 (14,42%), rappresentano l'85% del totale dei rifiuti smaltiti nella discarica.

Per quanto concerne le caratteristiche dei rifiuti smaltiti nella discarica Sativa negli atti consultati non erano presenti documenti che fornissero informazioni sull'origine e classificazione dei rifiuti, notizie che di norma dovevano essere riportate nella caratterizzazione di base, obbligatoria per ciascun tipo di rifiuto, né caratterizzazioni dei rifiuti ai fini della loro classificazione giuridico – amministrativa. La documentazione presente in atti non è stata integrata, come è invece avvenuto per il sito di Roncegno, con la consegnata di ulteriori documenti dalle Parti ai sottoscritti nel corso della perizia, fatta eccezione di quella consegnata dal consulente del PM.

Tutte le analisi effettuate dal Laboratorio Ares, per conto della Sativa o in alcuni casi del produttore o intermediario, presenti in atti, erano finalizzate esclusivamente alla classificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento. Pertanto per stabilire le caratteristiche dei rifiuti ci si è avvalsi di quanto riportato nei registri di carico e scarico, nei 52 rapporti di prova e dei relativi fogli di lavoro estratti dalla PG dalla documentazione posta in sequestro negli uffici della Sativa e nel laboratorio Ares, di cui 24 erano relativi a rifiuti conferiti nel 2007 e 28 relativi a quelli conferiti nel 2008, e nei FIR, allegati dal CT del PM.

Dall'associazione dei 52 rapporti di prova Ares e dei relativi fogli di lavoro, i cui risultati sono sintetizzati nelle Tavole 6-E e 6-F, con quanto riportato nei registri di carico e scarico e nei FIR è risultato che quelli riconducibili a determinati produttori e categorie di rifiuti sono 31, di cui 11 relativi a rifiuti conferiti nel 2007 e 20 a quelli conferiti nel 2008. (Tavole 8-A, 8-B e 8-C).

I 31 rapporti di prova ed i relativi fogli di lavoro, contenenti valori diversi da quelli presenti nei rispettivi rapporti di prova presi in considerazione, non riguardavano tutte le tipologie di rifiuti e tutti i produttori che hanno conferito rifiuti in Sativa nel 2007 e nel 2008 ma rappresentavano rispettivamente l'88% ed il 92% del totale dei rifiuti conferiti nel 2007 e nel 2008 con i seguenti CER: 101112, rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111; 161104, altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103; 170504, terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503; 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903; 191205, vetro; 200303, residui della pulizia stradale.

Per quanto riguarda il secondo quesito, concernente *“quale sia la compatibilità ed ammissibilità dei rifiuti conferiti con le autorizzazioni, in considerazione della natura dei rifiuti e delle sostanze in essi presenti”*, si precisa pregiudizialmente che relativamente alla loro compatibilità essa sarà

valutata facendo riferimento alla natura dei luoghi in quanto tali ed a quanto previsto in generale dalla normativa ambientale in materia, mentre, relativamente all'ammissibilità dei rifiuti conferiti con le autorizzazioni si valuterà la conformità alle stesse, sulla base del codice CER per quanto attiene la loro classificazione giuridica, e sulla base delle loro caratteristiche per la classificazione ai fini dello smaltimento.

Relativamente alla compatibilità dei rifiuti conferiti, descritti nell'ambito della risposta a questo stesso quesito, sulla base della quale i rifiuti sono da qualificare anche come rifiuti pericolosi e non pericolosi, si può concludere che l'abbancamento degli stessi non era compatibile con il sito e le misure di salvaguardia ambientali adottate.

Infatti nella discarica, come esplicitato nella risposta al quinto quesito, erano assenti le salvaguardie necessarie per l'abbancamento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi. Sul fondo della cava non sono state realizzate né opere di impermeabilizzazione né opere destinate all'intercettazione ed all'allontanamento delle acque provenienti dalle pareti e dal fronte di cava e di quelle che insistono sulla sua superficie, né del percolato che eventualmente si forma, né sono stati realizzati pozzi per il controllo della qualità delle acque sotterranee, come previsto dalla normativa in materia.

I rifiuti riportati nella Tavola 12-B non risultano ammissibili in quanto sono stati classificati come rifiuti non pericolosi utilizzando un codice speculare per il cui impiego doveva essere esclusa in essi la presenza di una o più delle caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE o comunque esse dovevano risultare in concentrazioni inferiori ai limiti previsti dall'art. 2 della Decisione 2001/118/CE e s.m.i..

Condizione prevista anche al punto 1.2.1 lettera g) dell'Allegato alla Decisione 2003/33/CE che stabilisce che per i rifiuti pericolosi, nel caso di voci «speculari», è necessario ricercare le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Poiché in atti non sono presenti documenti idonei allo scopo, questa condizione non risulta sia stata soddisfatta, tali rifiuti permanevano classificati come pericolosi e quindi non ammissibili in una discarica per inerti qual'era appunto quella della Sativa.

Come si vede, anche in questa occasione il risultato della Perizia pare venga raggiunto esclusivamente per via di presunzione; ma al contrario che nel caso precedente, il risultato si arresta a tale dato, e non viene confortato da dati storici probanti per quanto attiene le quantità di rifiuti inammissibili abbancati; anche se la loro presenza è oggettivamente dimostrata, soprattutto alla luce delle analisi Ares (naturalmente, non certo dei rapporti di prova, ma dai fogli di lavoro); occorre ora proseguire per verificare se successivamente tale pur limitata insufficienza della indagine (sotto il profilo processuale) venga integrata.

Per quanto riguarda il terzo quesito, concernente “ *quale sia la pericolosità dei rifiuti conferiti, sempre in relazione ai CER ammissibili*”, rifacendoci ed esplicitando la risposta al precedente quesito si evidenzia quanto segue.

I rifiuti sotto elencati, per i quali le analisi di caratterizzazione svolte non risultano esaustive relativamente alla corretta esclusione delle caratteristiche di pericolo che ad essi competono sulla base della loro provenienza, come previsto dal punto 6 dell'allegato alla Decisione 2001/118/CE secondo le modalità stabilite dal punto 1.2.1 lettera g) dell'Allegato alla Decisione 2003/33/CE, che precisa che per i rifiuti pericolosi, nel caso di voci «speculari»: è necessario ricercare le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, permangono di fatto classificati come pericolosi (*ED ANCHE QUI SI RINVIENE LA STESSA FRASE SOSPESA*): 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407; 101112 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111; 101311, rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310; 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103, 16110 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105; 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106, 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503; 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505, 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801; 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903; 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

Come si vede, le perplessità contenute nella precedente annotazione vengono in questo modo definitivamente superate: infatti questa volta si precisa con chiarezza quale sia il materiale abbancato, che costituisce rifiuto inammissibile per incompatibilità con la autorizzazione, e per giunta almeno in parte rifiuto pericoloso. Del resto, se fra i rapporti di prova contestati come falsi il primo in termini temporali risale al 24 gennaio 2007 ed è riferito alla discarica di Sardigna, evidentemente deve farsi riferimento al relativo foglio di lavoro per acquisire quale fosse davvero la qualità del rifiuto conferito: e non vi è dubbio allora che si tratta di rifiuto pericoloso, come concluso appunto dai Periti. Può essere anticipato che non vi è precisazione altrettanto attendibile o almeno chiara sulle quantità, ma almeno vi è certezza della prima conclusione.

Segue: conclusioni

Per entrambe le discariche (anche se, si ricorda, quella di Valsugana non era tale, o meglio lo era solo dopo la abusiva condotta e realizzazione di tale risultato da parte dell'imputato, perché invece si trattava di un sito di ripristino ambientale) si sono così raggiunte alla evidenza conclusioni perentorie, che non richiedono neppure commento; unico punto discutibile e dubbio rimane quello delle quantità, sia percentuali che in assoluto, dei rifiuti non ammissibili abbancati nelle due discariche; e soprattutto rimane un margine di dubbio sulle concrete conseguenze di questa incertezza in punto di diritto nel caso della discarica di Sardagna, per il problema di esatto inquadramento del reato consumato: se si tratti di quello di cui al comma 3 ovvero al comma 5 dell'art. 256; su tali punti specifici si dovrà tornare più avanti, in relazione all'argomento della confisca, richiesta dal PM, anche della discarica in questione. Ma non può certo essere revocata in dubbio la attendibilità piena dei risultati delle indagini peritali quanto alla conclusione della irregolare (se non anche abusiva) gestione della discarica di Sardagna e della trasformazione in discarica (questa volta, certamente abusiva) del sito di bonifica della Valsugana; come pure della miscelazione dei rifiuti ammessi con quelli non ammessi, in entrambi i casi.

Va dato atto che la difesa non contesta i risultati della perizia almeno nella parte in cui essa riporta (ed approda) dati (ed a risultanti) concreti; e del resto era stata la stessa difesa a richiedere quell'integrazione delle indagini in sede di rito abbreviato, e sui risultati complessivi dell'opera dei Periti non ha svolto contestazioni nella udienza a questo dedicata, quella del 12 10 2010: ed oggi non sarebbe neppure corretto sotto il profilo processuale che tornasse sull'argomento per sollevare dubbi e questioni che devono intendersi definitivamente risolte.

Del resto, già la sola lettura delle conversazioni intercettate intercorse tra il Gosetti ed i suoi dipendenti è eloquente, perché evidenzia la consapevolezza di irregolarità che non possono essere poi messe in dubbio sotto il profilo della loro ricorrenza oggettiva. Sul punto non può che farsi riferimento alla considerazione svolta sopra sul particolare livelli di significato che tale prova assume in questa sede.

Per concludere, può essere fatto richiamo alla memoria del PM, certamente da condividere, almeno nelle loro premesse e nel complesso del ragionamento seguito, su tale argomento:

Dal punto di vista legislativo la definizione di discarica è fornita dall'art. 2 lett. G del D.lvo 36/2003, che la individua in una *“area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”*. Ulteriori requisiti necessari all'esistenza di una discarica già da tempo vengono desunti dalla elaborazione giurisprudenziale che, distinguendo la realizzazione e la successiva gestione di una discarica, riconosce l'esistenza della prima ipotesi in primo luogo quando vi è stato l'allestimento di un'area dedicata mediante lo spianamento del terreno, l'apertura degli accessi, la recinzione.

Dal punto di vista formale è chiaro che ricorre il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva sia quando l'attività sia del tutto clandestina sia quando – come è accaduto nel caso in esame - si trasformi in una discarica un sito che non era autorizzato come tale (il sito di Monte Zaccon era autorizzato come “recupero ambientale”) ovvero quando si utilizzi una discarica di un certo tipo (la “discarica per inerti” di Sardagna) per accumularvi rifiuti da destinarsi a discariche di categoria superiore (per rifiuti non pericolosi e pericolosi) – sul punto cfr per tutte Cass, Sez. 3, Sentenza n. [12349](#) del 09/02/2005: *“Lo smaltimento in discarica di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (gestione di discarica abusiva), atteso che il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento di rifiuti senza autorizzazione”*.

Considerazione, quest'ultima, di per se se stessa molto chiara, salvo poi dover verificare in che termini di fatto il risultato possa considerarsi realizzato; dato che certamente non sarà sufficiente l'abbandono e l'abbancamento anche di una quantità minima di materiali non autorizzati, illecitamente miscelati agli altri, per realizzare anche la ipotesi di gestione abusiva. Il PM si sofferma poi sul risultato di tale condotta, e cioè sul pericolo di inquinamento che essa ha determinato:

Va infine sottolineato che sui due siti di Monte Zaccon e Sardagna sono state realizzate discariche abusive destinate allo smaltimento anche di rifiuti pericolosi, ciò che dovrebbe indurre senza esitazione a ritenere configurabile il “degrado” di cui parla la giurisprudenza della cassazione. Per questa ipotesi – espressamente contemplata dal comma 3° dell'art. 256 TUA – il legislatore ha previsto fra l'altro un aggravamento della pena edittale. Il “degrado”, la “trasformazione”, l'“alterazione” dei siti oggetto di esame, in cui si sono abbancati migliaia di tonnellate di rifiuti

non ammissibili per legge e per autorizzazione, è dunque dimostrato da quanto accertato dai periti e dal CT del PM.

Non pare dubbio che tale conclusione appare certamente corretta, perché sono tutte fondate su chiare ed attente precisazioni dei Periti anche a fronte delle obiezioni mosse nel contraddittorio; e questo anche nella ipotesi che non dovesse essere confermato il dato quantitativo che si rinviene nelle conclusioni del Perito (si è già detto che su questo punto, probabilmente il più controverso tra quelli in decisione, si dovrà tornare più avanti).

Inoltre, in punto di diritto, deve essere svolta una precisazione, di sicuro effetto conclusivo ai fini qui di interesse; affidata ancora una volta alla memoria del PM, a conforto e conferma di quanto questi aveva già efficacemente osservato nella udienza del 12 10 10 (pg. 59 del verbale: *per pacifica giurisprudenza, per provare l'esistenza di una discarica abusiva non autorizzata non è necessario provare il degrado ambientale*).

Se quanto si è detto sopra evidenzia che una alterazione causata dai rifiuti trasportati a Monte Zaccan e Sardagna vi è stata, deve essere ben chiaro che le sentenze di cassazione che hanno riconosciuto il reato di discarica abusiva parlano appunto di “degrado tendenziale”, di “alterazione” e non di “danno ambientale” o “disastro ambientale”⁵. Il danno ambientale è concetto (o meglio, fenomeno) descritto nell’art. 300 del DL.vo 152/06.

Vi è di più: il DL.vo 152/06 all’art. 257 prevede una specifica contravvenzione per colui che cagioni “l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio” (concentrazioni a loro volta definite dall’art. 240 nel titolo del T.U. Ambiente dedicato alla “bonifica dei siti contaminati”). Nelle sentenza della Cassazione che riconoscono il reato di discarica abusiva non si rinvengono richiami a queste norme, che pure avrebbero potuto fornire validi parametri per stabilire quando un sito è contaminato o quando si è verificato un danno ambientale.

Ciò significa che la Cassazione non ha voluto subordinare la ricorrenza del reato al riconoscimento di un preciso “danno ambientale” o di un “inquinamento”, secondo i criteri e i parametri stabiliti dal T.U. Ambiente, ma ha richiesto un “degrado tendenziale”, che è cosa diversa. Sotto questo profilo sono fuorvianti (oltre che contraddette nel merito da quanto scritto dai periti alle pagg. 111 e 112 della loro relazione) le osservazioni del CT della parte civile Sativa, che – forse per evitare la possibile confisca - concentra tutti i propri sforzi nella dimostrazione che a Sardagna non c’è stata “contaminazione” delle acque della Roggia e che, se contaminazione derivante dai rifiuti vi è stata, sicuramente essa non ha prodotto né produce effetti pericolosi per l’uomo (cfr memoria prof. Nocentini, *che vorrebbe riferire i dati di inquinamento del torrente ad infiltrazioni prodotte da ponenti naturali del suolo*; del resto sottoposta a radicale messa in discussione in sede di contraddittorio udienza di rito abbreviato, nella udienza del 12 10 10).

Ma le sentenze di Cassazione, quando si è trattato di riconoscere il reato di realizzazione (e gestione) di una discarica abusiva, non hanno richiesto o invocato indagini sull’inquinamento delle acque superficiali o profonde o esaustive analisi dei percolati; questi sono accertamenti che vengono richiesti per la prova di altre fattispecie penali e non per la prova del reato di cui al terzo comma di cui all’art. 256 TUA; più semplicemente la prova del “degrado” causato dalla realizzazione di una discarica abusiva è stata fatta discendere dalla Corte di Cassazione dalla considerevole quantità dei rifiuti abbancati in spregio alla normativa; così per esempio ha ragionato Sez. 3, Sentenza del 29/01/2009, imp. Gonano: “... la sentenza impugnata ha

⁵ Cass., Sez. III, n. 893/2008 parla anche di “incidenza ambientale”.

correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, la realizzazione di una discarica da parte dell'imputato, essendo stato accertato, oltre al deposito reiterato di rifiuti provenienti da demolizioni e scavi, l'esistenza del degrado e dell'alterazione, più o meno permanente, dello stato dei luoghi, con valutazione di fatto fondata sull'accertamento del rilevante quantitativo di rifiuti accumulati e, quindi, su un'adeguata motivazione”.

I riferimenti alla giurisprudenza sono tutti corretti, e non pare necessario aggiungere argomenti ulteriori: la consumazione della contravvenzione di discarica abusiva nel caso della Monte Zaccon, e di miscelazione irregolare di rifiuti nella discarica di Sardinia appare indiscutibilmente provata, e la relativa responsabilità non può che essere addebitata all'imputato.

Al contrario, rimane il dubbio se la presenza di pur rilevanti quantità di rifiuti non ammissibili nella discarica di SARDAGNA sia stata tale, da trasformare la sua natura, atteso che esse non sono determinate neppure in via approssimativa; il PM, come si è appena visto, la afferma; ma su questo punto, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, pare che la conclusione debba essere negativa, con conseguente integrazione della sola fattispecie sub art. 256 comma 5 e non anche comma 3 del Dlvo 152; ma su tale provvisorio punto di arrivo si dovrà tornare tra poco, trattando del delitto ed in particolare dell'elemento integratore dello stesso della natura “abusiva” della condotta.

Il delitto: la condotta

Si deve ora passare ad affrontare il tema più ostico della presente decisione, quello relativo alla contestazione del delitto sub art. 260, riassunto nel capo A in imputazione. Ed ancora una volta, ci si può rimettere alla memoria del PM per la rappresentazione degli elementi costitutivi della fattispecie:

L'art. 260 d.lgs 152/06 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) si sostanzia nella condotta di *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ...”.*

In linea generale (ed anticipando in sintesi argomenti che varranno meglio affrontati tra poco), la giurisprudenza più recente in materia precisa che (SC 6 10 2005, Carretta) *il delitto di attività organizzata per traffico di rifiuti è configurabile in relazione a qualsiasi gestione dei rifiuti in violazione della normativa; anche di semplice intermediazione e commercio; esso prevede il dolo specifico del profitto, ma non è necessario un ricavo patrimoniale, bastando il risparmio di costi o vantaggi di altra natura. Ed inoltre (SC 4 5 2006 Buttone), il delitto di traffico di rifiuti (ora art. 260 TU 152/06) riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle norme in materia; e non si riferisce solo ai casi di gestione di cui all'art. 183 del TU.... esso riguarda chi abbia allestito una organizzazione professionale con cui gestire continuativamente in modo illegale ingenti quantitativi di rifiuti: la ipotesi di reato non può essere limitata al caso di attività svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.*

Autore del reato può essere "chiunque": la pluralità di agenti non è richiesta come elemento costitutivo della fattispecie. Trattasi di una fattispecie monosoggettiva e non di concorso necessario, anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo.

Le informazioni sulle cariche societarie ricoperte dall'imputato nel periodo di interesse (corrispondente sostanzialmente al biennio 2007-2008, considerando che la condotta si è interrotta con l'esecuzione della misura cautelare risalente al 10.12.2008) sono state già illustrate in precedenza, sulla scorta della ricostruzione resa dalla Parte civile PAT. Ma va sottolineato che GOSETTI viene nominato consigliere delegato della Ripristini Valsugana s.r.l. dal 9.2.2007 e amministratore unico della stessa società il 25.2.2008. Viene inoltre nominato presidente del CdA di Sativa srl l'11.4.2006; e la delega di funzioni che l'imputato ottiene in data 9.2.2007 dal CdA di Ripristini Valsugana è molto ampia, con conferimento di tutti i più ampi poteri di ordinaria straordinaria amministrazione, e non lascia dubbi sul suo ruolo di principale responsabile dell'attività di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, anche in ragione (come recita la delega) della *"particolare competenza tecnica maturata nell'ambito delle attività professionali svolte nel settore della bonifica e del recupero ambientale"*; conseguentemente GOSETTI opererà *"in piena e completa autonomia, anche finanziaria, con poteri disgiunti rispetto agli altri consiglieri, riguardo alle decisioni e soluzioni da adottare sia in tema di prevenzione e sicurezza sia in tema di osservanza ed adeguamento alle normative ambientali"*.

Ma per la integrazione del precetto penale non basta la realizzazione di una condotta a fattispecie aperta, alla quale consegua un risultato illecito. Occorre di più: che si tratti di condotta organizzata, in un senso evidentemente ulteriore rispetto alla semplice preordinazione della stessa allo ottenimento del risultato. Anche qui, la ricostruzione del PM è attendibile e chiara:

La condotta consiste in un'attività di gestione dei rifiuti "**organizzata**", con allestimento dei mezzi necessari, ossia in una attività "imprenditoriale".

GOSETTI ha contato, nel periodo durante il quale si è svolta la condotta contestata di traffico illecito, su di una vasta struttura societaria e sul connesso apparato di capitali, dipendenti, mezzi materiali: come ricordato egli era amministratore unico non solo della Ripristini Valsugana s.r.l. (che gestiva il sito di Monte Zaccon) e del CdA della Sativa s.r.l., che gestiva la discarica di Sardegna, ma anche delle società di intermediazione ZAC, G & G e Investimenti Industriali.

Le strutture gestite dalle due società contavano un notevole apparato di mezzi meccanici e opere dedicate, come macchine operatrici, teleferica, pese, recinzioni ecc. Presso l'impianto della Ripristini di Marter GOSETTI si avvaleva in particolare della collaborazione dei dipendenti (coimputati) GIACOMIN Renzo e Floriano TOMIO; presso la sede della Sativa a Trento vi erano alcuni impiegati e i due ingegneri Alessio Comper e Mauro Berlanda. BONOMI Luca, in qualità di consulente, coadiuvava costantemente GOSETTI sia sul fronte di Monte Zaccon che di Sardegna ed era direttore tecnico del sito della Ex Star Oil. Di tale ultimo sito (che ha prodotto migliaia di tonnellate di terre inquinate da idrocarburi) GOSETTI era parimenti direttore tecnico, posizione che cumulava con quella di consigliere delegato della Brennero 2005 s.r.l., committente dei lavori di bonifica della stessa Star Oil.

Nell'allestimento dei mezzi necessari può farsi rientrare anche il consolidato rapporto illecito che legava GOSETTI al DE GIOVANNI, titolare del laboratorio bresciano ARES: la perdurante disponibilità di un laboratorio chimico che, a semplice richiesta, facesse rientrare nei limiti di legge le analisi chimiche mascherando le reali caratteristiche dei rifiuti integra anch'essa quella struttura "imprenditoriale" che è richiesta dalla norma dell'art. 260 TUA.

Potrebbe forse apparire corretta la obiezione della difesa sull'argomento, secondo cui:

L'articolazione societaria di cui era amministratore GOSETTI non ha nulla a che fare con le ipotesi di reato evocate nei capi d'imputazione: le ditte Sativa e Ripristini Valsugana erano preesistenti all'assunzione dell'incarico di amministratore da parte di GOSETTI; e ciò anche per quanto riguarda la loro organizzazione, struttura e dotazione di mezzi e di personale, come gli approntamenti minimi di legge e tipici della movimentazione di materiali inerti (pale meccaniche e relativi operatori); lo stesso dicasi per il cantiere di bonifica ex-Star Oil, dove gli approntamenti erano quelli previsti dal progetto di bonifica autorizzato, redatto dal Dott. Cadrobbi, che era anche il Direttore dei Lavori.

Si è al cospetto dunque d'una normale struttura imprenditoriale, pacificamente destinata al compimento di attività lecite ed autorizzate, inidonea ad integrare l'elemento materiale dell'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate menzionato dall'art. 260 TU Amb., che si riferisce, come già in precedenza osservato, a ben altre "organizzazioni" criminose.

Ma a riguardo, basterà invece rilevare che NON è di interesse accertare che la struttura aziendale sia stata creata proprio dall'imputato allo scopo di consumare il reato; è sufficiente invece che essa sussista, e che consista in uno strumento oggettivo, attraverso il quale il reato è stato consumato; e questo è appunto quanto avvenuto nel caso in specie; e su tale argomento non pare che la difesa esprima obiezione alcuna.

Inoltre, è di rilievo ai fini della acquisizione della esistenza di un organizzazione non solo la esistenza di una oggettiva e concreta struttura aziendale in senso proprio, bensì soprattutto di tutta la complessiva gestione della attività, e con essa delle scelte in concreto realizzate per la prevenzione del rischio di controlli; ivi incluso il sistema che consentiva l'ottenimento di rapporti di prova falsificati, e per altro verso il mantenimento di stretti rapporti di fiducia con organi pubblici (come tali destinatari di precisi doveri funzionali di tutela del pubblico interesse) che avrebbero invece dovuto esercitare un ruolo molto diverso da quello assolto in concreto. Perché anche questi rapporti costituiscono momenti essenziali della organizzazione del lavoro e del suo risultato.

In concreto, sulle modalità con cui l'imputato esercitava i suoi poteri ci si è soffermati sia laddove si è trattato della sua responsabilità per la contravvenzione che in sede di accertamento del dolo dei falsi nei rapporti di prova, con richiamo testuale delle conversazioni telefoniche intercettate; e non vi è ragione di ripetizione. A fronte del contenuto delle conversazioni intercettate, che rendono evidente la dimensione di subordinazione dei dipendenti nei confronti del Gosetti, appare mero espediente difensivo la affermazione contenuta nelle dichiarazioni finali dell'imputato (ma per vero non recuperate dalla difesa) secondo le quali *mi occupavo solo della attivazione dei contratti più rilevanti, lasciando la gestione corrente alle persone cui era delegato questo compito: Bonomi, Comper, Berlanda, Giacomini, nei loro diversi ruoli* (pg 2 della dichiarazione).

Il PM comunque aggiunge ulteriori considerazioni che pare opportuno richiamare:

Che GOSETTI fosse perfettamente consapevole delle illiceità commesse anche nella gestione del sito Sardegna emerge poi dalle dichiarazioni degli ingegneri Comper e Berlanda, impiegati presso Sativa, i quali hanno ricostruito le modalità tramite le quali il loro principale riusciva a pilotare a proprio favore i controlli dei servizi comunali della dott.ssa Forti.

L'ing. Comper, su incarico di GOSETTI e in vista dei prelievi da parte del comune di Trento, aveva disegnato una mappa dei luoghi in cui venivano evidenziati i punti in cui si trovava il materiale non conforme (in allegato alle ss.ii. di Comper), così descrivendo il suo operato: *A.D.R questa è la planimetria della discarica di Sativa srl stampata dall'ing. GOSETTI quando il comune gli aveva chiesto di poter andare a fare i campionamenti annuali . Questo preciso solo per quanto riguarda i quadranti e non la colorazione riportante la qualità dei materiali. Dopo aver redatto questa mappatura l'ing. GOSETTI incaricò il sottoscritto e l'ing. BERLANDA ad effettuare i campionamenti a circa m. 1.30 di profondità con l'escavatore. Questi campioni furono inviati al laboratorio ARES di Brescia, a seguito del responso analitico sono stati colorati i quadranti con l'indicazione (rosso) materiale non conforme in quanto i parametri analitici superavano i limiti previsti dalla norma, (verde) dove il responso analitico dava risultato conforme e infine (giallo) per i punti dove non era ancora arrivato il certificato di analisi.*"

Nelle sue dichiarazioni del 18.12.2008 Berlanda afferma: " ... R: Nel mese di ottobre il GOSETTI ha dato disposizione all'Ing. Comper di individuare alcuni punti all'interno della discarica dove effettuare dei campioni da analizzare al fine di avere una indicazione generale della qualità del materiale conferito. Il lavoro è stato svolto dal Comper assieme al sottoscritto ed assieme ad un palista. Pervenuti i risultati delle analisi il Comper mi chiama in Sativa e mi pone in visione il documento che voi adesso mi mostrate: si tratta di una planimetria della discarica suddivisa in 10 quadranti, riportanti una serie di punti evidenziati in colore verde e rosa. Il Comper mi informa che i punti evidenziati in verde rappresentano campioni con analisi conforme mentre quelli in rosa presentano alcuni parametri non conformi, e che era poi necessario dirlo al GOSETTI. Questi campioni sono stati effettuati per uso interno e per avere una consapevolezza della reale situazione dei rifiuti relativa al materiale conferito nell'anno 2007 e 2008, tutto ciò finalizzato a capire la qualità dei rifiuti prima del controllo che il comune doveva venire a fare una volta l'anno secondo convenzione. Ricordo che verso la fine di novembre il Comune nella persona della Dottoressa Forti e di una collega è intervenuto per effettuare il sopralluogo, con il Comper avevamo comunque predisposto già dal giorno precedente i buchi dove fare i campioni. Il Comper peraltro mi ha informato che ha avuto precise indicazioni dal GOSETTI di evitare i punti dove avevamo ottenuto campioni non conformi".

Altri episodi indicativi del *modus operandi* di GOSETTI riguardano i rapporti dallo stesso intrattenuti con alcuni amministratori locali e funzionari pubblici⁶. Per esempio, decine sono le conversazioni telefoniche intercettate che testimoniano del rapporto confidenziale che lo lega al dirigente del Servizio per le Politiche di Gestione dei Rifiuti della Provincia Autonoma di Trento Giovanni Gardelli. A Gardelli GOSETTI si rivolge, per esempio, il giorno stesso in cui la dott.ssa Forti del comune di Trento effettua una visita di controllo nel sito di bonifica ex Star Oil prelevando dei campioni di terre (la visita è stata ricordata dalla FORTI nel corso della sua escussione all'udienza del 5.10.2010). Le informazioni fornite da GOSETTI circa il controllo della dott.ssa Forti provocano immediatamente in Gardelli una forte disapprovazione per l'operato dei colleghi del comune ("... la posizione del menga di questi deficienti..", si legga nella telefonata del 09/06/08, ore 09.51). Gardelli esprime questo colorito giudizio senza conoscere nei particolari l'oggetto del controllo (come detto ne viene informato il giorno stesso per telefono) e, si suppone, sapendo poco o nulla delle caratteristiche delle terre estratte dall'ex Star Oil. Si tratta invero del cantiere di bonifica da cui sono partite per Monte Zaccan migliaia di tonnellate di terre che "puzzano", per le quali le analisi hanno indicato la presenza di idrocarburi in concentrazione tale da farle ritenere rifiuti pericolosi e cancerogeni.

⁶ Cfr Capitolo 17, paragrafo 1 a) della annotazione del Corpo Forestale prot. n. 470/NP dd. 05/11/2008.

Un rapporto piuttosto disinvolto lega poi GOSETTI anche agli amministratori del comune di Roncegno – ente autorizzatore del sito di Monte Zaccon; ma di questi contatti si è già puntualmente riferito trattando del reato di false certificazioni, e se ne può fare semplice richiamo.

Tale condotta organizzata, di cui si è parlato finora, deve essere qualificata sia sotto il profilo teleologico che della sua continuità; e sul punto pare davvero difficile aggiungere argomenti a quelli di cui si fa portatore il PM:

Tale attività di gestione deve mirare al traffico illecito, come si ricava dal titolo della norma, e può riguardare una o più delle diverse fasi in cui si concreta ordinariamente la gestione dei rifiuti nella fase dinamica (cessione, ricezione, trasporto, esportazione ed importazione), sia interna che internazionale; le condotte non sono tassative come emerge dall'avverbio "comunque"; la SC (Sez. 3, Sentenza n. [28685](#) del 04/05/2006) ha ritenuto che: *“Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. n. 22 del 1997, introdotto dalla legge n. 93 del 2001 (ed attualmente sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006), riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n. 152 del 2006), né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.”*

L'indicazione, quindi, delle condotte (“cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce”) risulta diretta a ricomprendere qualsiasi forma di attività di trattamento commerciale dei rifiuti, come risulta dalla formula di chiusura utilizzata, essendo il termine “gestione” volutamente generico e indeterminato. Quest'ultima attività per parte sua è espressamente definita dall'art. 183, 1° comma lett. d del D.lvo 152/06 e comprende: da una parte alcune delle attività già menzionate nell'elenco dell'art. 260; dall'altro, una ulteriore gamma di condotte illecite, la cui ampiezza è tale da abbracciare qualunque forma di movimentazione di rifiuti: si tratta, più precisamente, della raccolta, del recupero, dello smaltimento.

Ora è evidente che GOSETTI e gli altri imputati hanno posto in essere più di un “tipo” di condotta rilevante ai sensi dell'art. 260 TUA, in relazione ai medesimi rifiuti: li hanno sicuramente ricevuti presso i siti sequestrati e successivamente “gestiti”, smaltendoli con le modalità descritte negli atti di indagine. GOSETTI ha altresì ceduto rifiuti alla Ripristini Valsugana e alla Sativa agendo in qualità di direttore tecnico e consigliere delegato della società committente i lavori di bonifica del sito della Ex Star Oil (infatti in questo caso egli può essere qualificato comunque come “produttore” e cedente, sebbene l'esecuzione dei lavori fosse stata appaltata alla impresa Oberosler). Come amministratore delle società ZAC srl e Investimenti Industriali srl GOSETTI ha altresì agito quale intermediario nella cessione di molti dei rifiuti conferiti, specie a Monte Zaccon⁷. Si noti che la intermediazione, pur non essendo indicata tra le

⁷ Sulla base di quanto riportato negli atti ed in particolare nei registri di carico e scarico risulta che la gestione dei rifiuti conferiti era curata da società commerciali che fungevano da intermediari tra i produttori di rifiuti e la ditta Ripristini Valsugana che provvedeva al loro recupero nella ex cava “Monte Zaccon”. I quantitativi dei rifiuti in entrata al sito di recupero venivano affidati dai diversi produttori alle società d'intermediazione che si facevano carico di organizzare i viaggi contattando sia il produttore che lo smaltitore, e per tale servizio chiedevano al produttore una percentuale sul prezzo di smaltimento dei rifiuti che in genere si aggirava intorno all'1-2%.

forme tipiche, può essere ricompresa nella condotta di “gestione” richiamata dall’art. 260 ed è comunque soggetta alla disciplina del decreto 152/06: l’intermediario in particolare è ai sensi dell’art. 189 co. 3 tenuto alla comunicazione annuale al catasto rifiuti (MUD) e ai sensi dell’art.190 co. 1 è obbligato alla tenuta del registro di carico/scarico.

Infine, l'attività di gestione deve essere caratterizzata non dalla episodicità, ma da una "**pluralità di operazioni**" e dalla "**continuità**": il "traffico illecito" ha senso se è caratterizzato da più operazioni e se presenta un elemento temporale adeguato.

Come già evidenziato, sotto il profilo temporale la condotta contestata a GOSETTI è racchiusa in un arco di tempo che abbraccia per intero gli anni 2007 e 2008, biennio su cui si sono spalmati i conferimenti illeciti sia presso Monte Zaccon che presso la discarica di Sardagna (cfr TABELLE 1 e 2 dal capo di imputazione A); tale ricostruzione si è basata non solo sul monitoraggio diretto della polizia giudiziaria tramite ocp e attività di intercettazione (per l’anno 2008) ma anche, sia per il 2008 che per il 2007, sulla analitica ricostruzione dei conferimenti, resa possibile dall’esame dei MUD, dei registri di carico scarico e dei FIR (formulari di identificazione rifiuto). I rapporti di prova falsi emessi dal laboratorio ARES, strumentali alla protrazione della illecita ricezione e gestione, non solo riguardano un numero non irrilevante di conferimenti ma altresì coprono un periodo prolungato di tempo: fra gli RDP contestati come falsi si noterà che il primo in termini temporali risale al 24 gennaio 2007 ed è riferito alla discarica di Sardagna; gli ultimi risalgono all’agosto 2008 e fanno riferimento al sito di Monte Zaccon (cfr TABELLA 3 dal capo di imputazione). I conferimenti di rifiuti presso i due siti sono stati innumerevoli: è persuasivo da questo punto di vista visionare le videoriprese delle centinaia di camion che ogni mattina arrivavano e scaricavano nella cava di Monte Zaccon. Per completezza, dal punto di vista delle qualifiche soggettive, si ricorda ancora che GOSETTI viene nominato consigliere delegato della Ripristini Valsugana s.r.l. il 9.2.2007 e amministratore unico della stessa società il 25.2.2008; dall’11.4.2006 è presidente del CdA di Sativa srl. Si consideri che la misura cautelare a carico suo e dei concorrenti è stata eseguita a metà dicembre 2008.

Segue: Il dolo

Brevissime possono essere le considerazioni in punto di dolo specifico, perché sulla consapevolezza della condotta di illecita gestione dei rifiuti (dolo generico) si è parlato fin troppo trattando della contravvenzione; si sta parlando del fine di illecito profitto, previsto dalla norma; che però non deve necessariamente coincidere con un illecito guadagno ulteriore: basterà anche solo ricordare che è sufficiente (sent. SC 6 10 2005, Carretta, già citata prima) un *risparmio di costi o vantaggi di altra natura*.

In punto di fatto, appare sufficiente ricordare il testo della telefonata riassunta in parte già nella ordinanza del Tribunale: *perchè ... a quel punto lì diventa un discaricone per tutti ..vaffanculo dopo ... viviamo per invece di lavorare per vivere viviamo per passarci il tempo tutti ... Eh ... anche se bisognerà magari assumersi qualche responsabilità evidentementeB: Ma perchè dici dopo non me ne frega niente ... perchè pensi di vendere la deroga? G: Perchè dopo abbiamo una discarica ... dopo le scorie possono essere come cazzo vogliono essere loro “.*

Come sottolineato la norma dell’art. 260 TUA richiede che il responsabile agisca con la finalità di ricavare un profitto ingiusto. La prova di tale dolo specifico emerge chiaramente da quanto detto, poiché allestire e gestire una discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi dotandola di tutte le misure di salvaguardia ambientale prescritte dalla legge costa molto di più che smaltire gli stessi rifiuti in un recupero ambientale o in una discarica per inerti. Se avesse agito conformandosi alle

legislazione di settore e agli atti autorizzativi GOSETTI avrebbe visto assottigliarsi o scomparire i suoi profitti.

Va poi evidenziato al giudice che, anche se non essenziale per la sussistenza del reato, nel corso dell'indagine ci si è concentrati comunque sulla quantificazione del profitto ingiusto. Nella complessa annotazione prot. n. 47087/09 del 06/10/2009, redatta dalla Guardia di Finanza sulla base dei documenti contabili e commerciali acquisiti dalla Forestale nel corso delle perquisizioni, si è non solo ricostruito lo schema delle società di gestione e di intermediazione facenti capo direttamente o indirettamente a GOSETTI ma si è anche tentato di individuare l'ammontare dei profitti illeciti ottenuti dalle società afferenti il sito di Monte Zaccon nel biennio 2007-2008. Il metodo utilizzato è stato piuttosto rigoroso poiché alla PG è stato richiesto di ricostruire i proventi illeciti in riferimento ai conferimenti "non conformi" effettuati presso il solo sito della Ripristini Valsugana srl, determinati in base alla loro precisa riconducibilità a certificati di analisi riconosciuti come falsi in quanto difformi dai fogli di lavoro.

Dall'analisi dei documenti contabili è stato possibile procedere alla ricostruzione dei vari passaggi che hanno subito i rifiuti, dal produttore al sito di ripristino, e all'ammontare delle somme corrisposte nell'arco dell'intero percorso. Le conclusioni della Guardia di Finanza, riferite, lo si sottolinea, al solo recupero di Monte Zaccon e ai proventi incamerati dalla società Ripristini Valsugana srl e dalle altre società che hanno operato come intermediari per i rifiuti finiti in tale sito, portano a stimare un profitto illecito pari a quasi due milioni di euro (per la precisione € 1.919.591,81).

Si tratta di considerazioni certamente condivisibili; a fronte delle quali le deduzioni della difesa appaiono sprovviste di paragonabile efficacia:

Nel caso di specie è comprovato che, se davvero tale fosse stato l'atteggiamento psicologico dell'odierno imputato, egli avrebbe potuto, sulla base degli accordi contrattuali in corso, introitare quantità di rifiuti più grandi nel rispetto di quanto autorizzato; al contrario proprio l'atteggiamento diverso del GOSETTI non permette di cogliere questa finalità ed esclude la sussistenza di tale requisito soggettivo. In ogni caso il profitto realizzato da RIPRISTINI VALSUGANA srl è frutto dell'attività di impresa svolta nel quadro delle autorizzazioni di cui era in possesso e quindi non riveste il carattere dell'ingiustizia richiesto dalla norma penale.

Ma è evidente da un lato che l'attività imprenditoriale delle società facenti capo all'ing. GOSETTI non basta a dimostrare tale elemento materiale del reato; infatti tali attività d'impresa non erano certamente indirizzate alla commissione di attività illecite e non avrebbero nemmeno potuto realizzarla. Come si è sopra posto in evidenza parlando dei vari soggetti (produttori, intermediari ecc.) che entravano in gioco nella circolazione dei materiali destinati ai siti di Marter e Sardagna, non è ravvisabile in alcun modo una "organizzazione" nel senso richiesto dalla norma penale, che possa farsi risalire alla persona dell'odierno imputato. GOSETTI non aveva alcun rapporto con i produttori se non attraverso gli intermediari (e produttori ed intermediari sono stati ritenuti dallo stesso PM non censurabili in alcun modo sotto tale profilo).

Inoltre i rifiuti destinati a tali siti, con particolare riguardo a quelli derivanti da produzioni industriali erano soltanto una frazione di quelli complessivamente prodotti dalle varie imprese conferitrici, che contemporaneamente hanno smaltito i medesimi materiali presso tanti altri gestori, senza che a nessuno – produttore o gestore che fosse - sia stato mai obiettato alcunché.

Tutte queste considerazioni sono evidentemente riferite a posizioni diverse da quelle dell'imputato, e che qui non possono interessare; oppure chiamano in campo argomenti di fatto perentoriamente smentiti dalle intercettazioni telefoniche e dagli stessi accertamenti di cui il PM compendia correttamente l'esito, ed allora non possono essere accolte.

Segue: L'evento

Si deve ora passare allo argomento di maggiore complessità; e la guida da seguire sarà sempre la memoria del PM; che anche su questo punto è redatta con particolare cura. Va anche osservato che almeno per il primo argomento da affrontare dovrebbe essere sufficiente quanto si è detto a suo tempo in punto di accertamento dell'elemento oggettivo della contravvenzione; tuttavia la cura che il PM ha avuto nell'esame della questione merita un brevissimo cenno:

La **offensività** della condotta non riguarda necessariamente la messa in pericolo della incolumità pubblica (questo requisito non è citato nella norma, che del resto non è stato recepito nella forma di un art. 452 quater cod. pen. tra i delitti contro l'incolumità pubblica, che toccano la integrità fisica delle persone nel loro insieme e la sicurezza della vita), ma certamente attiene - sia pure in modo indiretto - al bene giuridico dell'ambiente (la minaccia grave di un danno ambientale o lo stesso danno ambientale non sono presenti in modo oggettivo ed assoluto, ma eventualmente possono accedere alla attività del colpevole, sicché non costituiscono condizioni di punibilità, dovendo essere (come conseguenze eventuali del reato) accertati caso per caso (così Corte Cost. n. 247/97).

Ma riguardo ai due temi successivi, in concreto molto più complessi, le obiezioni della difesa assumono dimensione e rilievo di non poco conto:

La attività di gestione deve essere "**abusiva**" con riferimento ad attività organizzate clandestine od anche apparentemente legittime: la condotta deve svolgersi "abusivamente", e cioè al di fuori di qualsiasi autorizzazione o comunque di qualsiasi provvedimento che legittimi l'attività, alla luce della normativa vigente.

E' evidente dunque il riferimento alle attività clandestine; ed allora va sottolineato ancora una volta che l'attività compiuta dall'ing. GOSETTI veniva effettuata con regolare autorizzazione ed ha avuto ad oggetto tipologie di rifiuti rientranti nel titolo abilitativo, di cui si discute la corrispondenza o meno a parametri di ammissibilità; egli dunque non ha mai svolto una attività che possa dirsi ontologicamente diversa da quella autorizzata (cfr. Cass. Sez. III, 07.04.2006 n.12433).

Varie sentenze di legittimità hanno infatti sottolineato che la mancanza del titolo abilitativo o un'attività da esso ontologicamente diversa è uno degli elementi essenziali della fattispecie delittuosa (si v. ad es. Cass., sez III, 18.5.06, n. 17076, Toninelli per cui sussistono i presupposti del reato (in allora l'art.53 bis del d.lgs. n.22/97) allorquando, al fine di conseguire un profitto ingiusto, gli impianti di compostaggio di talune società vengano stabilmente utilizzati per accogliere abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti solo cartolarmente e mendacemente indicati come trattati (ossia trasformati), ma in realtà privi dei requisiti richiesti dall'autorizzazione abilitativa inerente gli impianti, al fine della ricezione dei rifiuti medesimi).

Il PM non contrappone una diversa interpretazione del punto di diritto; ma a sua volta rende un puntuale compendio del loro esatto significato:

Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, formatosi nella vigenza dell'originario art. 53 bis e proseguito con l'art. 260 del nuovo TUA è ormai consolidato. Si legga per esempio **Cass., Sez. 5, Sentenza n. 40330** del 11/10/2006: "*Sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto di cui all'art. 53-bis del D.Lgs. n. 22 del 1997 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o come, nella specie, palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale*".

Così anche Cass., Sez. 3[^], 17.1.2002, Paggi: “ ... Nella vicenda in esame risulta correttamente verificata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Lo svolgimento abusivo di una pluralità di operazioni di gestione dei rifiuti si ricollega al reiterato conferimento di fanghi pericolosi e non recuperabili, classificati con un codice CER errato per giustificare surrettiziamente la recuperabilità; fanghi che, comunque, non avrebbero potuto essere in alcun modo conferiti ad un gestore della classe della s.p.a. "C & C.," (legittimata unicamente all'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, in regime semplificato).” Dunque, secondo consolidata giurisprudenza nella nozione di condotta abusiva devono essere ricomprese le condotte clandestine e quelle aventi ad oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché "tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui si esplicano, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa".

Sull'argomento, in punto di fatto, nulla sarebbe da aggiungere a quanto già detto nell'esame della fattispecie di contravvenzione; ma va ricordato che i dati quantitativi dei risultati, come si è visto a suo tempo, sono stati ottenuti per presunzione, a fronte dalla assenza di dimostrazione della natura regolare dei rifiuti, e solo per due conferimenti a Monte Zaccon si è potuta accertare la quantità di rifiuti illegittimamente conferiti; e dunque quello conclusivo, riassunto dai Periti e riferito dal PM, è argomento difficilmente accettabile in un processo penale.

Ma il PM non si arresta a quelle considerazioni:

Nel caso dei siti di Monte Zaccon (un recupero ambientale R10) e di Sardagna (una discarica per inerti) la contestazione riguarda proprio il conferimento, l'accettazione e lo smaltimento di rifiuti che non rientravano affatto nei titoli abilitativi.

Il CT del PM IACUCCI e i periti partono proprio dalla individuazione dei provvedimenti autorizzativi e dalla individuazione della destinazione d'uso dell'area (cfr in particolare i capitoli 3 e 4 delle due relazioni peritali), per poi ricostruire i parametri normativi di riferimento sulla cui base giudicare della ammissibilità dei rifiuti abbancati.

Va evidenziato in particolare che la comparazione dei risultati dei 52 rapporti di prova del laboratorio ARES con i relativi fogli di lavoro ha permesso di appurare che alcuni valori erano stati modificati. Nella maggioranza dei casi questi superavano per quanto concerne l'analisi sul tal quale i limiti previsti nella colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 per i siti ad uso commerciale ed industriale e per quanto riguarda l'eluato quelli previsti nella tabella 2 del DM 3 agosto 2005.

Quanto scaturito dall'analisi dei risultati riportati nei 52 rapporti di prova presi in considerazione, di cui 24 relativi al 2007 e 28 relativi al 2008⁸, e di quelli riportati nei rispettivi fogli di lavoro, è stato raggruppato dai periti nelle Tavole 6-E e 6-F, nelle quali oltre al CER, al produttore del rifiuto, al committente e all'intermediario sono riportati quei parametri per i quali in quel dato rapporto di prova e nel foglio di lavoro erano riportati valori oltre che diversi anche superiori ai limiti previsti nelle tabelle sopra richiamate. Pertanto tali rifiuti – pari a circa il 40% delle 177.000 tonnellate di rifiuti conferiti nel periodo preso in considerazione⁹ - non avrebbero potuto essere ammessi in una discarica per inerti.

⁸ Anche in questo caso, dall'esame dei registri di carico/scarico rifiuti, riferiti al biennio 2007/2008, i periti sono riusciti ad associare le analisi rinvenute con i rifiuti conferiti nella discarica Sativa di Sardagna sulla base del criterio temporale.

⁹ Cfr capitolo 8 pag. 78 della relazione peritale.

Anche per la discarica di Sardagna, alle conclusioni ricavate dall'esame degli RdP del laboratorio ARES e sopra richiamate, si aggiungono le valutazioni e i dati relativi alle categorie di rifiuti caratterizzati da un codice a specchio, per i quali, al fine di assegnare loro la qualifica di rifiuto non pericoloso, doveva essere esclusa la presenza di una o più delle caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE in concentrazioni inferiori ai limiti previsti dall'art. 2 della Decisione 2001/118/CE e s.m.i. Ebbene, tali rifiuti – cui va attribuita la natura di “pericolosi”, non essendo stati rinvenuti documenti idonei alla esaustiva caratterizzazione - rappresentano il 96% del totale dei rifiuti conferiti (totale pari come detto a 177.000 tonnellate).

Anche per questo sito, pur se non si condividesse la conclusione basata sulla qualificazione come “pericolosi” dei rifiuti contemplati nelle voci a specchio per cui manca la caratterizzazione, i quantitativi di rifiuti risultati inammissibili sulla base degli RdP ARES sono sicuramente ingenti e raggiungono le decine di migliaia di tonnellate.

Anche le indagini svolte dal Comune di Trento attraverso il laboratorio “Gruppo Trentino Servizi” danno altra conferma della inammissibilità dei rifiuti di fatto confinati nella discarica per l'anno 2008 sino alla data del sequestro. Come evidenzia la tabella E della relazione del CT del PM il Comune, in data 16/05/2008, ha prelevato tre campioni di rifiuto presso la discarica, che sono caratterizzati dal laboratorio Gruppo Trentino Servizi il quale, erroneamente, riferisce i risultati ottenuti ai limiti imposti alle discariche per rifiuti non pericolosi. Pertanto solo apparentemente i rifiuti sono risultati idonei e la società non è stata oggetto di censura a causa del mancato controllo dei dati da parte dell'ufficio preposto del comune di Trento. Diversamente, riferendo i risultati analitici ai valori limite delle discariche per inerti, tutti e tre i campioni prelevati presentavano superamenti del test di cessione per i parametri fluoruri, solfati, Indice di fenolo, TDS, molibdeno e piombo. Anche queste ulteriori risposte analitiche rilevano che i rifiuti messi a dimora nella discarica presentavano indici di inammissibilità in attività di discarica riguardo ai valori limite del test dell'eluato.

Sempre il Comune di Trento in data 20/11/2008 analizza altri campioni prelevati da scavi effettuati dalla Sativa nell'area di discarica, per verificare la qualità dei rifiuti abbancati come da prescrizione autorizzatoria; anche questi campioni, caratterizzati dal laboratorio “Gruppo Trentino Servizi”, restituiscono valori di inammissibilità in discarica per rifiuti inerti.

A questo punto la conclusione appare abbastanza agevole, almeno nei limiti e per lo scopo del quale ci si sta occupando ora: anche a prescindere dalle conclusioni sui dati quantitativi dei conferimenti illeciti, nella vicenda che ci occupa le complessive modalità di gestione di almeno una delle due discariche erano tali (si pensi solo al fatto il sito non era affatto una discarica, ma oggetto di bonifica agraria), da poter ritenere senza alcun margine di dubbio che si sia di fronte ad un caso di esercizio abusivo, nel senso appena descritto dalla giurisprudenza citata. Per rimanere nei termini anche lessicali impiegati dalla difesa, si trattava di una attività *ontologicamente diversa*, o se si preferisce *totalmente difforme*, da quella autorizzata; e questo è accertato almeno nel caso del sito di Monte Zaccon. Sulla diversa situazione della discarica di Sardagna si è già detto a suo tempo, e si dovrà tornare nella decisione in punto di confisca.

Per utilizzare i termini di una importante decisione della Corte su cui si dovrà tornare tra poco, (la sentenza SC 20 11 08, Putrone), in questo caso vi era stata una gestione almeno della cava Monte Zaccon (Ripristini Valsugana) in modo *totalmente difforme dalla autorizzazione, con conferimento miscelazione e dunque gestione di rifiuti di natura diversa da quelli autorizzati*. Ed infatti quella

cava, o se si preferisce quel sito, veniva equiparato in concreto ad una discarica, e quindi veniva modificata la stessa natura e funzione.

Ed ora si deve passare all'argomento il cui esame si presenta quale quello di maggiore difficoltà nella presente decisione; di cui si è già anticipato due volte il contenuto: la prima in occasione dell'esame della contravvenzione, e la seconda appena poche righe sopra.

Il quantitativo di rifiuti deve essere "**ingente**": l'interprete dovrà valutare caso per caso questo requisito. La Corte di Cassazione ha già affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata sotto il profilo della indeterminatezza della previsione legislativa, nella sentenza Sez. 3^a n. 47918 del 12.11.2003 (ric. Rosafio ed altri), e *confermando tale conclusione nella sentenza 20 11 08, Putrone, di cui si è già appena detto.*

Può valere la pena di ricordare che si tratta di termine che il legislatore non impiega per la prima volta; e che esso nella concreta applicazione ha dato sempre luogo a marcate divergenze di interpretazione. Si pensi solo alla "quantità ingente di stupefacenti" di cui al comma secondo dell'art. 80 TU stup; che costituisce non elemento costitutivo del reato, ma circostanza aggravante di elevata importanza per l'effetto di incremento della pena (fino alla recente riforma in materia, la relativa competenza a conoscere del reato apparteneva alla Corte di Assise). La prima giurisprudenza a riguardo era incerta se tenere conto della quantità per così dire lorda di stupefacente, o del principio attivo che vi era contenuto; e se la dimensione dovessero essere intesa in assoluto oppure in proporzione alle capacità di assorbimento e consumo della piazza cui il prodotto era destinato. Ora la recente sentenza SC 2 3 10, Castrogiovanni, ha precisato che occorre tenere conto solo della quantità lorda, e che la aggravante può considerarsi integrata solo in caso di superamento della soglia di due chili di stupefacente (cinquanta in caso di droga leggera), indipendentemente dal livello di purezza e anche dalle esigenze del mercato di destinazione; ma si tratta di un punto di arrivo temporaneo, che è possibile venga superato ancora nel prossimo futuro.

Allo stesso modo, nel nostro caso potrebbe discutersi se occorra tenere conto della quantità di rifiuti irregolari da prendere in considerazione per la loro dimensione in assoluto, oppure della concentrazione del rifiuto, ed insieme della loro capacità inquinante, o ancora della proporzione in riferimento al complessivo dato dei rifiuti abbancati in una località (questo evidentemente nel caso di condotte non clandestine).

Su alcuni argomenti la giurisprudenza ha fornito già una risposta, come ricorda il PM:

Nel nostro caso, la giurisprudenza di legittimità è successivamente intervenuta per definire il concetto di "ingente quantità". Si è precisato anzitutto che la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta (Sez. 3^a n. 12433 del 15.11.2005 PM in proc. Costa).

Inoltre è stato più volte ribadito il seguente concetto: " ... nell'applicazione dell'art. 53 bis del D.lvo 22/97 anche nell'ipotesi in cui il traffico illecito di rifiuti venga eseguito in una discarica regolarmente autorizzata, se è vero che l'ingente quantità quale elemento costitutivo del reato

non può desumersi automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione di rifiuti, è altrettanto vero che nel testo della norma non si rinviene alcun dato che autorizzi a relativizzare il concetto, riportandone la determinazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti illecitamente gestiti e l'intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, per cui l'ingente quantità deve essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti..." (Cass., sez. VI, 18.3.2004 n. 30373).

Per fornire dei concreti parametri di confronto si rammenta che la Corte di Cassazione, nel caso giudicato con la sentenza sez. 3. n. 40827/05, ha ritenuto l'ingente quantità addirittura per il conferimento abusivo di complessive 4000 tonnellate di fanghi e, ricorrendo le altre condizioni, ha condannato per il delitto p.p. dall'art. 260 TUA.

Pur non contestando in astratto tali rilevamenti, che però pare non prendano in considerazione il dato essenziale della materia di fatto (fanghi ad alta capacità di inquinamento) di cui in quel caso la Corte di legittimità doveva occuparsi, e che qui certamente non ricorre, la difesa ribatte questa volta con sicura efficacia:

Altro elemento essenziale per l'integrazione di tale delitto, è quello per cui l'attività abusiva deve avere ad oggetto "ingenti quantitativi di rifiuti", dato in relazione al quale la norma non fissa soglie di punibilità, ma che va ovviamente riguardato con equilibrio, tenendo presente il quantitativo complessivo dei rifiuti e non quello oggetto delle singole operazioni.

La giurisprudenza sul punto è assai chiara: molto nota Cass., sez. III, 18.12.06, n. 41310, Pecoraro, rileva che il quantitativo ingente di rifiuti deve essere valutato con riferimento al quantitativo complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, le quali, considerate singolarmente, potrebbero anche essere qualificate come modeste; per Cass. Sez. III n. 41513 del 24 novembre 2010, *Pesce*, *In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la nozione di ingente quantitativo deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta; tale requisito non può peraltro essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'abusiva gestione di rifiuti* (SU QUESTO PUNTO QUINDI VI È PIENA CONCORDIA !).

Il requisito della ingente quantità non può, però, essere desunto indiscriminatamente dal quantitativo esistente nei siti in sequestro, ma deve essere oggetto di puntuale verifica, ove possibile, alternativamente dovendosi ritenere insussistente o, quanto meno, non sufficientemente dimostrato. Nel caso di specie, tale valutazione quantitativa non può non essere anche rapportata e considerata in riferimento all'attività complessivamente svolta, e specialmente alla affidabilità probatoria dei dati di presunta parziale non conformità dei rifiuti accolti nei siti di Marter e di Sardagna.

Sul punto, ci si riporta integralmente a quanto esposto e quantificato sulla scorta dei dati a disposizione dal CTP Dr. FARINA nelle sue controdeduzioni alla CTU del settembre 2010; Infine si osserva che, comunque lo si consideri, il dato quantitativo si presenta come uno dei più controversi e meno convincenti forniti dal PM, inidoneo a costituire elemento costitutivo del reato che possa essere considerato provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Come si vede, l'obiezione è svolta in punto di fatto, e raccoglie le stesse conclusioni della perizia, che sono state riportate nella parte che riferiva dell'accertamento della contravvenzione; non si è mancato di rilevare a suo tempo che la Perizia è assolutamente ed indiscutibilmente attendibile per i metodi che segue e per i risultati che raggiunge, ma nella determinazione delle quantità di rifiuti non ammissibili utilizza delle presunzioni, non appropriate per la formazione della prova in un processo penale.

Dunque, il PM ha ragione laddove ricorda che:

Il dato conclusivo ottenuto dai Periti circa i rifiuti non ammissibili scaricati nel sito di Monte Zaccan per gli anni 2007-2008 è impressionante: soltanto il 6,6% delle 419.074 tonnellate di rifiuti conferiti era ammissibile nell'impianto della Ripristini Valsugana. Queste conclusioni

riscontrano la quantificazione svolta dal Dr IACUCCI sulla base dei risultati analitici¹⁰ ottenuti nella caratterizzazione delle matrici campionate durante l'espletamento dell'incarico di CT ex articolo 360 Cpp, che avevano reso risultati di non conformità per il 98 % dei campioni esaminati, prelevati in tutto lo spessore dell'abbancato nel corso dei due anni di riferimento 2007-2008.

Le conclusioni dei periti danno maggior forza e concordano con i risultati delle analisi riferita agli otto prelievi effettuati nel 2008 dal Corpo Forestale su rifiuti conferiti a Monte Zaccon. I risultati di tali analisi (effettuate dal CNR di Padova e dalle ARPAV di Vicenza e di Verona) sono elencati nel capitolo 12 paragrafo a) della annotazione prot. 470 del 5.11.2008; per ognuno degli otto campioni le analisi hanno attestato la incompatibilità con l'utilizzo in un recupero ambientale e, in un caso – avente ad oggetto le terre della Ex Star Oil – anche la natura pericolosa del rifiuto.

Ma, appunto, si tratta di risultato di indagine ottenuto tramite una semplice presunzione, legittima ai fini di accertamenti amministrativi, ma non per la formazione della prova in sede penale: perché a tali rifiuti viene attribuita la natura di inammissibili o addirittura pericolosi solo perché non sono stati rinvenuti documenti idonei alla loro esauriente caratterizzazione.

Per risolvere il problema, occorre ritornare alle conclusioni di quella stessa parte della sentenza: laddove si è concluso che circa il 52% dei rifiuti conferiti non erano ammissibili, e soprattutto che il 13% delle 419.074 tonn di essi era da classificare come pericoloso; e dunque, i rifiuti trattati illecitamente erano almeno oltre 43.000 tonnellate, secondo un accertamento positivo, fondato questa volta su prove certe. Perché, come si è concluso a suo tempo, la provenienza dei rifiuti conferito dalla coop Dasty (lavorazione graniti) e Star Oil (depositi di petrolio) era tale, da imporre la necessità di una loro caratterizzazione come rifiuti pericolosi.

E se tale conclusione è bastata, ai fini di considerare integrata la aggravante prevista dalla contravvenzione sub art. 256 D.lvo 156/06, e la sussistenza di una “gestione abusiva”, ora sullo stesso presupposto di fatto non si può che concludere con il PM: le quantità di rifiuti tratti illegittimamente erano “ingenti”, nel senso spiegato dalla giurisprudenza (pur non ancora consolidata) cui si è fatto prima richiamo.

Altrettanta certezza non si è raggiunta per la discarica di Sardagna, come si è visto e si è più volte anticipato in occasione di diversi argomenti trattati a suo tempo; qui vi è stata illecita miscelazione, forse una gestione abusiva (ma non vi è prova certa a riguardo), e non vi è prova di quantità ingenti di rifiuti illecitamente conferiti, come tale utilizzabile in sede di accertamento penale; anche se va sottolineato che ai fini di interesse per la presente sentenza tale risultato sarebbe

¹⁰ I risultati, riportati nelle Tavole C1, C2 e C3 della relazione del CT IACUCCI, hanno evidenziato in particolare la presenza nei rifiuti campionati di elevate concentrazioni di cromo, vanadio e zinco che superavano nettamente le concentrazioni limite previste nella Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, per siti ad uso industriale. Per quanto riguarda l'analisi dell'eluato è stato riscontrato il superamento dei limiti previsti nella tabella riportata Allegato 3 del DM 5.2.1998 per quanto riguarda i parametri pH, COD, Fluoruri, Bario, Cromo, Rame e Piombo.

solo ulteriore rispetto a quello già acquisito nei termini prima ricostruiti; perché il delitto qui in esame si consuma già solo con l'accertamento della esistenza degli elementi oggettivi del reato in relazione alla gestione della Ripristini Valsugana.

E dunque, in questa sede deve essere confermato il giudizio che è già stato fatto proprio dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione, sia pure (allora) in termini di semplice esistenza dei gravi indizi di reato, all'esito (ora) dell'ulteriore accertamento reso soprattutto nella sede di integrazione di indagine cui è stato condizionato il rito abbreviato.

Gli ultimi due reati

Gli ultimi due fatti devono considerarsi pienamente provati in termini di accertamento del fatto. A riguardo pare sufficiente ricordare quanto osserva il PM, senza che la difesa nulla possa contraddire:

In relazione al reato contestato al capo di imputazione D si segnala che la prova emerge sia dalle dichiarazioni confessorie di GIACOMIN sia dal contenuto delle intercettazioni - di cui alla annotazione del 5.11.08 - captate in relazione alla vicenda della finta restituzione dei carichi di scorie alle Acciaierie Venete ed in particolare dalla telefonata intercettata al progr. 1975 RIT 1049/08 del 04/08/08. Il registro di carico e scarico è soggetto all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza (identificata sia nel NOE dei Carabinieri sia nel Corpo Forestale dello Stato) e dunque rientra nel novero delle registrazioni cui fa riferimento la norma di cui all'art. 484 c.p. Così ha concluso con condivisibile motivazione¹¹, in riferimento al previgente Dlvo 22/97, la Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. [10753](#) del 13/02/2004, per cui *"In materia di rifiuti, inserire "false indicazioni", che non hanno quindi alcuna corrispondenza nella realtà, nei registri di carico e scarico integra il reato di cui all'art. 484 cod. pen."*

Altrettanto per la violazione dei sigilli, sulla quale vi è stata anche qui piena confessione sia del Giacomini che del Gosetti, e che del resto fu ripresa in flagranza dalle cineprese in funzione sul luogo.

La difesa non nega i fatti; ma allega argomenti a sostegno: per il primo reato di una sorta di operazione comunque conforme alla rappresentazione accusata di falsità; e per il secondo, la assenza di offensività della condotta:

¹¹ *"L'art. 484 in esame, invece, completa in modo organico la previsione normativa in materia di rifiuti, rendendo il sistema sufficientemente completo in modo d'assicurare una più ampia tutela repressiva proprio nel momento fondamentale della formazione dei registri che hanno grande importanza nell'ambito dei controlli da parte degli organi addetti. A tal proposito va anche chiarito che i registri de quibus sono soggetti all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza. È noto che la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349) assegnava i compiti di vigilanza e repressione anche al Corpo Forestale dello Stato ed al Nucleo Ecologico dei Carabinieri. Queste ultime attività di verifica sono, poi, state assegnate dal decreto legislativo n. 22 del 1997 (artt. 19 e 20) alle Regioni ed alle Province, che possono avvalersi, a tal fine, delle medesime istituzioni precedenti. Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, detti organismi svolgono certamente funzioni di pubblica sicurezza, come specificato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121. Conferma della ritenuta sottoposizione dei registri ai controlli di pubblica sicurezza s'evince, d'altronde, dalla stessa impostazione del codice penale che al libro terzo, titolo primo disciplina le "contravvenzioni di polizia" distinguendo le "contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza" (capo primo) e le "contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale" (capo secondo). Tra le prime indica le "contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica", nel cui novero iscrive all'art. 674 (contestata nel presente giudizio) il "getto pericoloso di cose", che sanziona appunto chiunque "getta o versa... cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone...". In tale norma sarebbe da iscriverne tutta la materia dei rifiuti, se non esistesse la disciplina speciale. È, quindi, evidente che i registri di carico e scarico dei rifiuti, riguardano la pubblica incolumità e, pertanto, la pubblica sicurezza e sono assoggettati ai relativi controlli."*

(per il reato sub C): Come l'ing. GOSETTI ebbe modo di spiegare nell'ambito delle dichiarazioni rese al PM egli non aveva nessuna intenzione di alterare quanto sequestrato e nemmeno i sigilli apposti, né tale sarebbe stata un'azione sensata o logica o dettata da una valida motivazione. Lo scopo era solo quello *di nascondere i sigilli alla commissione VIA che doveva venire in visita; non volevamo alterare le prove*. GIACOMIN, sentito come testimone (ma in realtà già condannato per tale fatto) nel presente giudizio all'udienza del giorno 30.06.2010 ha dichiarato : *".. c'era sta presenza di questo cumulo all'ingresso, diciamo, della cava e ... mi è stato chiesto da Gosetti che sarebbe stato opportuno, insomma, nascondere in qualche maniera...per occultare più che spostare. Io ho detto che era impossibile farlo e allora mi è stato detto di fare quello che è stato fatto, insomma, ... (..) ho tolto i sigilli (...) . e poi sono rimasto là e li ho rimessi non appena è andata via la commissione ... ero il custode giudiziario del cumulo e io volevo stare attento che non succeda niente a questo cumulo"*

E quindi, non vi fu, senza dubbio, intenzione alcuna di alterare o modificare la cosa sequestrata da parte del GOSETTI. Peraltro (come spiegato da GOSETTI a pag. 37 del verbale di interrogatorio) anche il dott. SCALET (A.P.P.A.) e il dott. GARDELLI (P.A.T.). erano a perfetta conoscenza dell'avvenuto sequestro e quindi nessun senso aveva la rimozione dei sigilli o il cumulo, se non quello di evitare che l'attenzione della Commissione si soffermasse su quella che era una questione assolutamente non pertinente allo scopo del sopralluogo.

E quindi è evidente che lo stesso buon senso non concede che a carico del GOSETTI possa ravvisarci il dolo del reato contestato. Per altro verso non ricorre nemmeno l'elemento oggettivo del fatto, poiché al di là della formale e temporanea rimozione del simbolo (nastro e provvedimento) il bene giuridico tutelato dalla norma non è stato concretamente offeso.

Certo v'è consapevolezza dell'esistenza dell'orientamento di dottrina e giurisprudenza, teso a sostenere il carattere formale del delitto di violazione di sigilli, che si consumerebbe col solo fatto della rimozione, rottura, distruzione di essi (*sin da Cass., sez. III, 8.3.1961, De Bartoli*). Benché tale *imprinting* interpretativo – evidente frutto di una concezione precostituzionale dell'ordinamento - sia, anche recentemente, seguito da alcune sentenze di legittimità, si è tuttavia fatta strada, sin dagli anni '80, una linea interpretativa diversa e costituzionalmente orientata, indirizzata a valorizzare le autentiche finalità sottese alla norma in questione.

Ad esempio, secondo Cass. Sez. VI, 6.9.1983 n. 7368, Soresi, l'oggetto della tutela penale nel reato di violazione di sigilli non è l'integrità dei sigilli in sé, ma la conservazione e identità della cosa sottoposta a sequestro; e ancora per Cass. Sez. VI, 4.5.1982, n. 4634, Saporito, *"il reato di violazione dei sigilli si verifica con qualsiasi atto idoneo a rendere vana l'assicurazione della cosa in quanto la legge tutela sia l'integrità materiale che quella strumentale o funzionale"*. Con la sentenza Cass. Sez. III, 3.4.2003 n. 24897, Bienati, è stato infine affermato che: *"L'oggetto specifico della tutela penale della norma incriminatrice di cui all'art. 349 del c.p. va ravvisato nell'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile al fine di assicurarne la conservazione, l'identità o la consistenza oggettiva"*. (si cfr. anche Cass. Sez. III, 28.9.2004 n. 42900, Giuliani).

Ed infatti anche per SSUU 26 11 2009, D'Agostino, la violazione dei sigilli si configura anche nel caso in cui questi sono stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella di legge, di assicurazione della sua conservazione ed identità (da ultimo vedi anche Cass. Sez. III 3/4/2008 n. 19722, Palomba).

Tale arresto delle SSUU - seppur importante – non è però dirimente per la fattispecie in esame, nella quale non si disquisisce tanto sullo scopo del provvedimento di sequestro, quanto piuttosto sull'idoneità del gesto compiuto (*la mano dell'uomo che ha momentaneamente rimosso e poi riposizionato il simbolo del sequestro disposto, curando e vigilando affinché nessuna manomissione della cosa medio tempore avvenisse*) a ledere effettivamente l'integrità dell'oggetto del sequestro e quindi a recare offesa al bene giuridicamente tutelato.

Ma a questo punto appare chiaro che, secondo la giurisprudenza che questo giudice non può non applicare, e cioè quella delle SS UU penali in materia, la rimozione dei sigilli costituisce reato indipendentemente dallo scopo per il quale il

sequestro era stato disposto; e di necessaria conseguenza ogni violazione in materia integra la fattispecie penale, perché non sarebbe lecito caso per caso ancorare la rilevanza del fatto alla violazione (offesa in concreto) degli interessi tutelati dal provvedimento cautelare: in altri termini, il contrasto giurisprudenziale di cui correttamente la difesa dà atto è stato risolto con la conclusione di maggior rigore, della irrilevanza dell'aspetto della concretezza dell'offesa: la soluzione del caso in esame ne consegue senza possibilità di dubbio alcuno.

Si passa ora all'altro reato: anche qui la difesa ricostruisce il fatto con attendibilità:

secondo l'accusa, GOSETTI e GIACOMIN annotavano o comunque lasciavano annotare dati falsi sui registri di carico e scarico (soggetti all'ispezione dell'autorità di Pubblica Sicurezza) del sito di recupero ambientale di Monte Zaccon. In particolare, in data 1.8.2008 veniva annotata sul registro la restituzione di 64 tonnellate di rifiuti cod. CER 10.02.02 "scorie non trattate" (accompagnate dai formulari di identificazione n. 158251/08 e n.158252/08) all'originario produttore identificato nelle Acciaierie Venete di Padova. Mentre in realtà le 64 tonnellate di scorie a suo tempo ricevute presso il sito di Monte Zaccon erano state già sversate e miscelate nel sito in data 3 luglio e i due carichi registrati in partenza da Monte Zaccon l'1.8.2008 contenevano scorie di un diverso produttore.

Ma alla luce di quanto sopra richiamato si può osservare che dall'allegato 18 alla annotazione di PG 470/NP, emerge con chiarezza che nella giornata del 3.7.2008 sono 38 i camion inviati dalle predette acciaierie Venete al sito di Monte Zaccon; dal controllo effettuato dal CFS sui due camion in questione sorse la necessità di un comportamento particolarmente prudentiale da parte dello stesso produttore Acciaierie Venete di Padova che espressamente richiese la restituzione dei due carichi. I carichi dunque vennero restituiti, come è dimostrato non solo dalla documentazione in atti, ma anche dal tenore dei colloqui telefonici registrati nelle intercettazioni progressivo 1839 del 29.7.08 colloquio tra Gosetti e Riccardi "...G: allora beh niente anzi tutto la questione dei di quei due camion che ho accantonato in cava non ho più saputo niente io..... R: per venerdì li vengono a caricare.....comunque per questa settimana li rispediamo indietro al mittente..."; progressivo 3326 del 31.7.08 colloquio tra Gosetti e Riccardi "R: mi ha chiamato Frelich che prima di sera mi manderà la mail per la richiesta di restituzione dei carichi... G: bene....R: io adesso organizzo i carichi per domani.....OK dai sento io i trasportatori..."; progressivo 3359 del 31.7.08 colloquio tra Gosetti e Riccardi "...R: i camion arriveranno verso le nove...."; progressivo 1923 del 1.8.08 colloquio tra Giacomini e Floriano "...F: stanno arrivando i camion da caricare?.....G: si sono qua in pesa, prima di cominciare aspetta che arrivo su io....";

La tesi accusatoria vuole che la restituzione sia stata invece realizzata ad hoc e che il tutto sia stato supportato dalla falsificazione dei registri di carico e scarico, artatamente realizzata di comune accordo tra i tre originari imputati. A ben vedere, alla base, non c'era alcuna volontà di formare una falsa rappresentazione della realtà, ma il GIACOMINI che – come si è visto era persona alquanto precisa e pignola – si trovò alla prese con il problema tecnico di iscrizione di tale attività nel registro di carico e scarico, che in Ripristini Valsugana, era gestito attraverso un programma software che non prevedeva tale operazione per un sito R10.

La situazione dunque – che comunque era perfettamente nota al Corpo Forestale dello Stato, che ha costantemente seguito tutte le operazioni anche con servizi di osservazione e di videoripresa e di intercettazione di tutte le comunicazioni - non era in alcun modo suscettibile di costituire un vero ostacolo alla ricostruzione più corretta di tutte le informazioni del caso. La tutela penale dell'art. 484 cp, in tali casi, è proprio finalizzata in rapporto ai poteri di controllo dell'autorità di p.s. , che nel caso di specie non poteva essere fuorviata dall'annotazione in questione sul registro, perché già perfettamente a conoscenza degli accadimenti; il falso, ove riconosciuto sussistente, sarebbe stato quindi concretamente inidoneo ad ingannare la p.g e quindi penalmente irrilevante.

Tuttavia nel caso di specie non si è in presenza di un inserimento nel registro di dati scientemente alterati, quanto piuttosto di una compilazione del registro formalmente irregolare, per ragioni principalmente

imputabili alla necessità di vincere le “resistenze informatiche” del *software*, che – come si è visto - non contemplava l’operazione effettuata per un sito R10.

Pertanto, in virtù del principio di specialità, non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 484 cp, ma la previsione di cui all’attuale art. 258 D. lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che al 5° comma (non mod. dal d.lgs. 205/2010) prevede la rilevanza solo amministrativa di simili condotte:

GOSETTI all’epoca era appena rientrato da un periodo di ferie ed impegnatissimo in altre attività; perciò ebbe solo contatti telefonici ed una conoscenza piuttosto sommaria delle cose: non risulta che egli abbia dato disposizioni di procedere a in tal senso, né nella prassi egli si occupava della materiale compilazione di tale registro, che era affidata alla cura dei dipendenti di Ripristini Valsugana.

Ma si tratta di argomenti non fondati; ad iniziare dall’ultimo: dalle conversazioni intercettate e ricordate dalla difesa risulta provato che la operazione della restituzione venne gestita personalmente dall’imputato; di più davvero non deve essere detto.

Quanto alla non offensività della condotta, evidentemente si ricade nella stessa obiezione trattata in occasione del reato precedente: lo accertamento del fatto fu in effetti agevole, per la evidenza dei risultati del controllo cui era sottoposta il sito di ripristino ambientale (adibito a discarica); ma questo non esclude affatto che in astratto la operazione non potesse “andare in porto”, in caso di felice esito della manomissione delle apparecchiature informatiche; e comunque, in presenza di una pacifica sussistenza dei fatti, va dato atto che la tesi della difesa sulla pretesa inoffensività della condotta in concreto non si sorregge su alcuna affermazione di giurisprudenza a favore.

Infine, sulla condotta materiale non vi sono dubbi: in discarica vennero caricati due camion e vennero mandati indietro, come del resto si legge nelle intercettazioni; mentre nelle registrazioni venne fatto comparire come effettuata la restituzione del carico, precisamente individuato, proprio e specificamente dei due camion fermati dagli inquirenti; a questo punto, che si tratti di una registrazione ideologicamente falsa, non pare possa essere revocato in dubbio.

La pena e la confisca

A riguardo della pena, il PM ricorda:

Con riguardo al trattamento sanzionatorio si segnala che: alla condanna necessariamente conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30, 32 bis e 32 ter c.p. (art. 260, 3° co. TUA); inoltre, il giudice con la sentenza di condanna ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente (art. 260, 4° co. TUA, che ricalca il dettato dell’art. 165 c.p.).

Dunque, non vi è esplicita richiesta di subordinazione della sospensione della pena al ripristino dello stato dei luoghi; e del resto, come si vedrà più avanti, siffatta attività comporta un costo elevatissimo, che certamente l’imputato non può sostenere; con la conseguenza che una siffatta misura avrebbe di fatto il risultato di negare all’imputato il beneficio.

Passando alla determinazione dell’ammontare della pena, il PM chiede che essa sia dimensionata in misura superiore al minimo, e non certo di poco (oltre tre anni tenendo conto della riduzione del rito, per una pena massima di sei anni di reclusione); ma va invece irrogata una pena prossima al minimo, di un anno, da

aumentare di sei mesi per la continuazione, e ridurre per il rito. A riguardo, non si deve dimenticare che la attività è stata protratta per soli due anni, ed alla evidente luce del sole, con il favore di una omissione di controlli che sarebbe ingeneroso imputare solo all'imputato; tanto che è poi bastato l'intervento delle guardie forestali di Enego per ottenere rapidamente sia una compiuta notizia di reato che la cessazione della condotta. Inoltre, non vi è stata alcuna creazione di meccanismi fittizi (quali la creazione di società ad hoc, incarichi peritali, interposizioni fittizie) per lo aggiramento dei controlli e dei relativi rischi, come talora avviene in tali fattispecie.

Il PM chiede poi la confisca dei due siti, o meglio delle due discariche perché questa oggi è divenuta, in ragione della condotta dell'imputato, la condizione reale di entrambe. Ricorda che secondo l'art. 256 tale confisca "consegue" come sanzione ablativa (o forse misura di sicurezza: su tale punto non vi è ancora certezza in giurisprudenza; ma ai fini della applicazione dello istituto non dovrebbe esservi differenza in concreto) naturale e necessaria alla dichiarazione di responsabilità per la contravvenzione di cui al comma tre dell'art. 256 Dlvo 152; ed in effetti si tratta di richiamo corretto:

Con riguardo ad ambedue i siti in sequestro si deve procedere a confisca, poiché essa consegue alla condanna per il reato di cui all'art. 256 3° comma, sempre che l'area sia di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato e fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. L'area di Monte Zaccon apparteneva a Ripristini Valsugana srl e l'area di Sardagna era di proprietà della Sativa srl. L'utilizzo del verbo "consegue" fa propendere per la natura obbligatoria della bonifica. L'appartenenza delle aree in sequestro a due società non esclude comunque la loro confiscabilità poiché l'attività illecita è posta in essere attraverso i loro organi rappresentativi. In tal senso è univoca la giurisprudenza della corte di cassazione: Sez. 3, Sentenza n. [44426](#) del 07/10/2004, Imputato Vangi: *Con la sentenza di condanna, o di applicazione concordata della pena, per il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, va disposta la confisca dell'area sulla quale la discarica insisteva anche nel caso in cui la stessa appartenga ad una società, atteso che quando l'attività illecita è posta in essere attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro sono addebitabili le responsabilità per i singoli reati, le conseguenze patrimoniali ricadono sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito, salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa.*

Tale richiesta deve essere accolta per il sito della Ripristini Valsugana, dato che in tale caso è stata accertata la fondatezza di entrambe le accuse formulate nel capo A in imputazione.

Per l'altro sito, la difesa della SATIVA, costituita parte civile ma (vedi conclusioni spese nella udienza di discussione) per il precipuo interesse volto alla restituzione della DISCARICA a suo tempo sequestrata ex art. 321 cpp, richiede invece la restituzione. A sostengo, inizialmente avanza la tesi dello addebito della condotta al solo imputato con rottura del nesso organico tra lui e la società amministrata; tesi questa di difficile accoglimento, anche alla luce della considerazioni svolte in merito dal PM:

Fra l'altro, per quanto riguarda Sativa, si noti che campanelli d'allarme circa il tipo di attività di smaltimento che si andava effettuando presso la discarica sotto l'amministrazione di GOSETTI ve ne erano stati, fin dalla sua nomina nell'aprile 2006. In particolare, dubbi sul tipo di materiale che arrivava in Sardegna erano venuti più volte ai dipendenti ed erano stati segnalati al personale dirigente. Mattivi, per es., addetto alla teleferica, dice: *“Negli ultimi tre – quattro anni ci rendemmo conto che aveva cominciato ad arrivare materiale da aziende fuori regione (da Udine, da acciaierie del Veneto, da aziende di Merano) e ciò ci faceva preoccupare poiché non capivamo perché aziende così lontane mandassero in Sardegna i loro rifiuti, anche considerati i costi dei trasporti. Facemmo anche delle riunioni su queste tematiche e interessammo il sindacato. Il nostro principale riferimento era il responsabile del personale, sig. Celva Diego”* (direttore del personale, n.d.a.). Omissis *“il materiale che arrivava in Sativa negli ultimi due anni molto spesso mandava odore, anche di gasolio. In particolare, posso dire per certo che negli ultimi 4-5 mesi è arrivato molto materiale dal sito della Star Oil di via Brennero a Trento che puzzava di gasolio. Si trattava di circa dieci camion al giorno; venivano utilizzati per quei trasporti due camion (uno a tre assi e uno a quattro assi) di proprietà di Sativa. In riferimento ad altro materiale che puzzava, fra quelli conferiti negli ultimi due anni, ricordo una specie di polvere grigia che mandava un odore pungente se ci si avvicinava ai cumuli. Questo materiale quando si bagnava diventa molto appiccicoso e dava dei problemi di trasporto con la teleferica. L'anno scorso (2008) la direzione ci disse di avvisare Comper Alessio se ci accorgevamo che arrivava materiale che puzzava; ricordo che furono rimandati indietro 7-8 bilici a seguito delle nostre segnalazioni”*.

Nadalini, prima palista e poi addetto alla teleferica, riferisce che: *“Mi chiedete se il materiale che arrivava alla Sativa aveva caratteristiche particolari e io vi rispondo che effettivamente è capitato molte volte che il materiale che veniva caricato in teleferica puzzava e faceva un odore come di ammoniaca. Il materiale che puzzava di ammoniaca era di colore nero grigio. A volte, quando l'odore era troppo forte, il palista mi avvisava e io bloccavo la teleferica; alcuni bilici contenenti materiale che mandava odore sono stati rimandati indietro sulla base delle nostre segnalazioni. In più di ogni occasione sono arrivate nel piazzale e sono state portate in discarica delle terre che puzzavano di nafta; so, perché me lo ha riferito un mio collega che le andava a caricare, che quelle terre provenivano dal sito della Star Oil di via Brennero. All'inizio, quando ho cominciato a lavorare per Sativa, ricordo che arrivavano anche dei fanghi biancastri; li ho riconosciuti come fanghi derivanti dalla segazione della pietra, poiché prima di essere assunto in Sativa ho lavorato nella cave di porfido in Val di Cembra e mi era quindi capitato di aver già visto quel tipo di materiale. A.d.r.: i miei referenti nell'azienda erano Diego Celva, Alessio Comper e l'ing. Berlanda.*

Dunque i “referenti” del personale (in primis Celva, e anche gli ingegneri Comper e Berlanda) non potevano non aver avuto, almeno in qualche occasione, dei sospetti sulla regolarità dei conferimenti (anzi, Comper, su incarico di GOSETTI, aveva disegnato una mappa da cui risultavano i punti della discarica in cui vi erano rifiuti inammissibili). E' singolare se non incredibile che il CdA della società non ne fosse stato informato.

Ma poi la stessa società aggiunge un argomento più consistente:

Immediata è poi la comprensione della seconda ragione per la quale non sarebbe possibile sostenere la confiscabilità dell'area, qualora si ponga mente alle considerazioni conclusive del prof. Nocentini: non sussistendo il pregiudizio ambientale, manca un presupposto necessario perché possa dirsi integrato il reato stesso di discarica abusiva, con l'ovvia conseguenza dell'impossibilità di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 256 comma 3. La giurisprudenza è, infatti, concorde nel ritenere integrato il reato di discarica non autorizzata in presenza di tutti i seguenti requisiti, difettando uno dei quali il reato non può considerarsi configurato: *«ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui al [D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 3](#), è necessario*

l'accumulo, più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, anche in difetto di una specifica organizzazione di persone e di mezzi» (Cass. Pen., Sez. III, 11.02.2010, n. 11258; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. III, 11.03.2009, n. 10711; Cass. Pen., Sez. III, 04.03.2009, n. 9849; Cass. Pen., sez. III, 7.1.2008, n. 203; Cass. Pen., Sez. III, 10.01.2007, n. 261; Cass. Pen., Sez. III, 17.06.2004, n. 27296). E se è vero, come è vero, che la *ratio* della norma incriminatrice in questione è colpire la condotta di chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata attraverso il «ripetitivo accumulo nello stesso luogo di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato dalla presenza di rifiuti»¹², ciò implicando l'utilizzo, da parte dell'autore del reato, di un luogo non consono alla ricezione dei rifiuti, è evidente che, qualora, come nel caso di specie, la gestione avvenga su di un'area sulla quale non si realizza alcun impatto ambientale e, per di più, in forza di regolari autorizzazioni amministrative, il reato contemplato dall'art. 256 comma 3 non può risultare integrato.

In concreto, si è già detto più volte in precedenza che con riferimento alla discarica di Sardagna non vi è prova della consumazione né del delitto né della contravvenzione di cui al comma tre dell'art. 256; ma solo di quella di miscelazione non consentita, al comma 5 dello stesso articolo; perché vi è certezza di immissione in discarica di ampi volumi di rifiuti non consentiti ed anche pericolosi, ma non vi è affatto la prova della dimensione quantitativa di tali immissioni, e quindi della abusiva trasformazione della tipologia della discarica. La giurisprudenza esattamente richiamata dalla parte civile non fa che confortare tale conclusione.

Ne discende come necessaria conseguenza che per tale fatto non vi è necessità né possibilità di applicazione della sanzione ablativa (o misura di sicurezza) della confisca, che la norma prevede solo nella fattispecie al terzo comma. Del resto, in questo modo ogni attività di bonifica della discarica verrà a ricadere (anche, ma in primo luogo) sulla concessionaria, che in quanto tale sarà il primo soggetto tenuto alla regolarizzazione della relativa attività, alla prosecuzione della quale ha un preciso interesse in ragione del proprio statuto di società commerciale.

Il PM forse potrebbe invocare la misura di sicurezza di cui alla norma generale dell'art. 240 comma primo cp; ma se egli stesso non formula ipotesi a riguardo, non pare necessario che questo giudice si faccia carico di tale ipotesi. In particolare, almeno a quanto è noto oggi, non vi è ragione di ritenere la pericolosità della gestione futura, una volta che, come è avvenuto, la società abbia rimosso l'imputato dal suo incarico.

Infine, in conformità alla corretta e documentata richiesta del PM, va disposta la confisca del profitto del reato nella parte in cui questo è stato accertato essere consistente in precise somme di denaro acquisite al processo con sequestro preventivo:

si impone altresì la confisca ex art. 240, 1° comma c.p. delle somme depositate su due conti correnti intestati a società riferibili a GOSETTI, già oggetto di sequestro preventivo in data 6.2.2009.¹³ In particolare, il sequestro ha riguardato l'importo di euro 24.480,00, versato sul conto 80148 intestato alla Blu Engineering srl e l'importo di euro 22.032,00, versato sul conto n. 75826

¹² Cass. Pen., Sez. III, 1.2.2006, n. 3932.

intestato alla G. & G. Servizi srl. Ambedue i conti sono aperti presso la Cassa Rurale di Pergine Valsugana e sono intestati a società di cui GOSETTI risultava socio (al 99% per G & G e in pari quota con Luca BONOMI per Blu Engineering) e amministratore unico. Sui due conti, come emerge dagli allegati alla annotazione citata in nota, sono state accreditate somme di denaro costituenti il corrispettivo pagato per il conferimento delle terre dalle società che gestivano il sito di bonifica "Ex Star Oil" (BRENNERO 2005 srl e OBEROSLER Cav. Pietro spa). Considerato che le terre provenienti dalla Ex Star Oil non potevano essere conferite né a Monte Zaccon né a Sardegna le somme indicate – perfettamente tracciabili per provenienza e inerenza agli abusivi smaltimenti - devono considerarsi il profitto di una attività illecita e vanno confiscate.

Del resto, tali somme non potrebbero in nessun caso essere restituite all'imputato, visto che in data 12.10.2010 è stato disposto dal G.u.p. ex art. 316 cpp il sequestro conservativo dei cespiti mobili e immobili di proprietà di GOSETTI, per la garanzia del pagamento delle spese processuali, e queste somme non potrebbero che essere investite in via di conversione dagli effetti dello stesso provvedimento.

Le richieste delle parti civili

Vi è dovizia di richieste di parti civili in questo processo; costituite successivamente tra loro, fino alla costituzione solo in preliminari della udienza di discussione dello Stato – Ministero ambiente. Sulla loro ammissibilità questo giudice ha già provveduto in calce alla eccezione di carenza di legittimazione, proposta dalla difesa ancora all'udienza del 19 3 2010; tale eccezione faceva leva sull'art. 311 del Dlvo 152, che apparentemente prevede la legittimazione solo dello Stato; ma il giudice ha ricordato che la PAT è legittimata a sensi degli artt. 299/250 dello stesso Dlvo, mentre il comune di Roncegno aveva diritto di avanzare richiesta per gli eventuali costi di un intervento necessitato ex art. 250 sempre dello stesso Dlvo (danno funzionale), e quello di Trento oltre a tale voce vantava una precisa ragione di danno patrimoniale (art. 313 Dlvo); infine, nulla era opposto alla costituzione del WWF, e se ne prese atto, anche a sensi della giurisprudenza nota in materia (SC 21 5 2008 Pregnotato: *le associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 legge 349 del 1986 hanno diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia perché titolari di un diritto proprio sia perché enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale*: in quel caso il WWF venne ammesso per un reato di introduzione di fucili da caccia in un parco. Nessuna eccezione veniva sollevata neppure quanto alle parti civili costituite successivamente, a rito abbreviato già ammesso, nella udienza del 5/12 10 2010. Quanto alla costituzione dello Stato *in limine* della udienza di discussione, essa è certamente legittima, visto che a qual momento la discussione appunto non era ancora iniziata, e la concessione di un termini per memorie alle parti disposta nella udienza precedente non sostituiva tale adempimento.

Va anzitutto preso atto delle richieste della PAT, prima per danno funzionale, e poi per danno alla immagine e extrapatrimoniale. Quanto al primo,

¹³ Il provvedimento di sequestro preventivo del P.M., la convalida del G.i.p., il verbale di esecuzione e l'annotazione del N.i.p.a.f. del Corpo Forestale prot. 532 del 12.12.2008 che ha fondato il sequestro si trovano nel TOMO IV.

in apparenza la nozione di danno funzionale è dilatata, al punto da comprendere la spesa per la dotazione di una struttura di controllo in materia di discariche, che sarebbe stato comunque doveroso adottare del tutto indipendentemente dalla condotta dell'imputato Gosetti: a seguito dell'avvio del presente procedimento penale la P.A.T. ha dovuto provvedere alla immediata costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro attivato presso il "Servizio per il risanamento dei siti inquinati e di gestione dei rifiuti (nominato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2431 del 9.10.2009) con il compito di effettuare un approfondimento di indagine e di caratterizzazione dello stato ambientale dei luoghi nei quali sono stati commessi i reati oggi contestati all'imputato Ing. Gosetti. A causa e per effetto di questi reati la P.A.T. ha quindi subito danni patrimoniali diretti con riferimento alle spese che è stato necessario sostenere per l'attività svolta da questo Gruppo di Lavoro, spese che, allo stato, risultano pari ad € 84.280,80. Mentre non va dimenticato che invece tale voce dovrebbe essere limitata, secondo la previsione della sentenza delle SSUU Cellamare del 16 12 98, ai soli costi che costituiscano *danno patrimoniale effettivo subito dalla amministrazione in ragione e funzione dell'atto indotto dall'errore; e deve trattarsi di spese, esborsi oneri effettivamente sostenuti nella procedura di assunzione, mentre esulano da tale concetto di danno le conseguenze virtuali del reato, quelle di natura non patrimoniale (come la assunzione di persona non provvista di necessari requisiti professionali) ovvero quelli estranei all'ambito di tutela della norma, come il pregiudizio per i concorrenti.* Ma in concreto queste sono considerazioni irrilevanti: corre infatti l'obbligo di ricordare che la parte precisa anche le voci spese sostenute con elenco analitico: spese per analisi e trasferte effettuate per la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Trento sono pari ad € 71.738,40; per le successive analisi effettuate per verifiche nel sito di Monte Zacon sono pari ad € 5.116,80; e per le successive analisi effettuate per verifiche nella discarica Sativa ammontano ad € 7.425,60; e quindi non si tratta di danni funzionali, ma di spese processuali; ebbene, risulta dagli atti del processo ed in particolare dalla sentenza resa in data 19 3 2010, e dal foglio di liquidazione allegato a quegli atti, che tali voci sono state poi tutte rimborsate quali spese di giustizia, e per tal via poste a carico dei diversi imputati che in quella sede richiesero ed ottennero la estinzione del reato per oblazione.

La richiesta per danni extrapatrimoniali, a sua volta, è assistita da corrette considerazioni in diritto sulla ammissibilità di una richiesta per tale voce da parte di un ente o persona giuridica; del resto, questo giudice ha già provveduto nello stesso modo nella sentenza 9 7 2009, Gasperotti (con testuale citazione della sentenza delle SC (civili) 23 2 07, n. 12929), ed in giurisprudenza non esistono dubbi che giustificano un ulteriore esame dell'argomento. In punto di fatto possono apparire altrettanto corrette le ragioni accampate a sostegno nella memoria: A seguito dei reati oggi accertati nelle condotte commesse dall'imputato Ing. Gosetti, l'intero quadro territoriale trentino ha visto fortemente compromessa la propria immagine di bellezza ambientale incontaminata e ciò ha avuto ripercussioni dirette sulla stessa posizione istituzionale e funzionale della P.A.T., quale ente titolare di specifiche competenze ambientali, che proprio dalla commissione di tali reati ha subito una lesione d'immagine direttamente connessa anche alla compromissione del prestigio derivante dall'affidamento di compiti di controllo o gestione (sul rilievo di questi aspetti quale fondamento per il riconoscimento del danno d'immagine, v.

da ultimo, in motivazione: Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2010, n. 41016). Ma essa non può essere accolta in concreto; perché viene proposta sulla base di un evidente meccanismo di rimozione delle concorrente responsabilità della competente dirigenza provinciale (ad iniziare dal Gardelli: di questo si è detto a sufficienza a suo tempo, e si sono riportate le esplicite conversazioni telefoniche di interesse a riguardo), e delle omissioni di doverosi controlli, che fossero appena efficaci.

La esistenza di rapporti in tal senso, od almeno di omissioni palesi nei controlli, è resa evidente dalla pacifica circostanza che fu solo con l'intervento delle guardie forestali di Enego che si ottenne il pur semplice e banale risultato della redazione di una notizia di reato (vedi l'efficace racconto a riguardo del teste Pierotti nella udienza del 5 10 10, pg 15 sgg del relativo verbale). Tale scelta non intervenne per capriccio dei privati (i vicini, che per giunta chiesero di rimanere anonimi) che si rivolsero a quei pubblici ufficiali invece che all'APPA, competente per territorio; ma per ragioni molto precise, che qui pare difficile compendiare se non con la conclusiva considerazione che il reato e quindi la offesa agli interessi della comunità provinciale è venuto ad emersione per iniziativa di un privato, che ha trovato casuale risposta e conforto nella attività di inquirenti certamente incompetenti per territorio; e non all'esito dei normali e doverosi controlli istituzionali effettuati dagli organi che a tale compito dovrebbero o avrebbero dovuto essere preposti, a loro volta dipendenti dalle struttura – ente territoriale, che ora viene a richiedere il risarcimento del danno all'immagine subito.

Di tutto questo si fa menzione non per formulare valutazioni su condotte omissive, che in questo processo non sono all'esame di questo giudice, ma solo nella parte in cui tali fatti divengono rilevanti per escludere la stessa ammissibilità della richiesta di risarcimento dei danni extrapatrimoniali, o meglio della legittimazione dell'ente territoriale Provincia di Trento alla sua formulazione. In altri termini: se la collettività dei cittadini della Provincia ha subito un danno da questa vicenda, pare evidente che in questo caso l'ente territoriale costituito parte civile non sia legittimato a rappresentarla, perché di tale danno è stato in qualche modo responsabile ed autore anch'esso. Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, nessun danno extrapatrimoniale potrà essere riconosciuto al comune di Roncegno; anche qui, a suo tempo si sono precisati molto bene i termini degli stretti rapporti tra l'imputato ed i rappresentanti (questa volta, non funzionari, ma organi di legittimazione elettiva) di questo ente territoriale; si tratta della telefonata tra Gosetti e Frainer del 16/06/08; ed a quelle considerazioni si può fare richiamo.

Appare invece legittima la relativa richiesta del Comune di Trento, che anzi nella persona del funzionario addetto viene più volte censurato per la sua diligenza, proprio nei colloqui dell'imputato con i rappresentati degli altri due enti (si fa richiamo alla telefonata tra Gosetti e Gardelli, in cui si parla della *la posizione del menga di questi deficienti* : telefonata del 09/06/08, già riportata a

suo tempo). A riguardo, la domanda svolta è chiara ed analitica nelle voci proposte a ragioni di risarcimento:

un'area autorizzata ad accogliere inerti per riempire la voragine originata dalla cava, a seguito della frana avvenuta negli anni '70 e stabilizzare le pareti, sulla scorta di apposita convenzione tra Comune e Sativa srl, è stata riempita di materiali il cui mantenimento a dimora potrà essere valutato solo a seguito di apposita caratterizzazione ed analisi di rischio, i cui risultati potranno definire se siano necessari interventi di bonifica o di messa in sicurezza: da ciò il danno da ritardo nella stabilizzazione – che per convenzione doveva avvenire entro il 2011, ad esaurimento della discarica -, nonché la necessità, per il Comune di dedicare apposite risorse per partecipare, controllare, monitorare le procedure ed i relativi risultati; (danno da ritardo nella stabilizzazione e da costi per il complesso delle procedure di bonifica – caratterizzazione, analisi di rischio, valutazione esisti analisi di rischio, valutazione e monitoraggio di eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza); inoltre, un'area che, in questi anni, avrebbe dovuto garantire l'operatività di un sito per accogliere gli inerti prodotti nel territorio comunale, è chiusa ed inservibile da almeno due anni, con la conseguenza che è stata compromessa la funzione istituzionale del Comune di garantire appieno ai cittadini i servizi di smaltimento dei rifiuti (danno funzionale nelle scelte e nell'espletamento del servizio pubblico); un'area collocata in un contesto associato, nell'immaginario collettivo e nell'immagine fornita dai media, all'attenzione per la natura, il verde, l'ambiente, la qualità della vita, ha catalizzato l'attenzione degli stessi media per una vicenda di ecomafia, sbalzando Trento su giornali, tv e siti web quale capitale di una rete di traffici illeciti di rifiuti, anziché quale tradizionale centro di eccellenza dello sviluppo sostenibile; un'area collocata in prossimità delle nuove zone residenziali limitrofe al centro storico (in particolare la circoscrizione di Piedicastello) ha improvvisamente gettato una fitta ombra sui progetti di riqualificazione urbana decisi dal Comune, svilendone l'immagine anche nei confronti della stessa cittadinanza trentina (danno all'immagine).

La liquidazione avverrà nei termini richiesti dalla parte civile in conclusione:

per il danno sub 1: una somma pari a euro 40.000, calcolata per la sola fase iniziale di monitoraggio e valutazione della caratterizzazione del sito e dell'analisi di rischio, rinviando alla sede civile la richiesta di risarcimento dei maggiori danni legati ad eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza che emergessero come necessari; tale somma deriva da: costo del personale e del dirigente per il tempo già impiegato fino ad oggi per seguire le vicende giudiziarie della discarica di Sardagna, ovvero 235 ore del personale e del dirigente per un totale complessivo di 12.000 euro; costi del personale prevedibilmente da impiegare per seguire e controllare lo svolgimento delle procedure di caratterizzazione ed analisi di rischio, per un totale prevedibile di 15.000 euro; costi delle controanalisi dei campioni di acque e terreni, assumendo che, considerata l'estensione del sito, verranno prelevati, come minimo, 8 campioni di acque sotterranee (2 campioni ogni 4 piezometri), 10 campioni di acque superficiali, 150 campioni di terreno (1 ogni 3 metri di carota per 30 carotaggi profondi tra i 20 e i 30 metri) e che verranno condotte, secondo prassi APPA, controanalisi su tutti i campioni di acque e sul 10% dei campioni di terreno, per una somma complessiva di 13.000 euro (7.000 per le acque, 6.000 per i terreni);

con condivisibile riferimento quindi a voci di danno funzionale direttamente cagionati dalla condotta dell'imputato, ed a spese correttamente programmate ed esposte.

Per le altre voci di danno, la liquidazione non potrà che essere equitativa, e si determina in euro 20.000 per la terza voce di danno alla immagine (in

conformità alla sua determinazione secondo la indicazione nelle conclusioni del comune di Roncegno), mentre la seconda viene assorbita dalla liquidazione dello importi per ripristino, di cui si dirà tra poco.

Sotto tale profilo, e quindi a fondamento della condanna appena disposta, assume importanza quanto osservano i Periti sulle conseguenze della presenza di rifiuti non ammessi e pericolosi nella discarica di Sardagna; perché si tratta di conseguenze di impossibile eliminazione, almeno nel loro ammontare complessivo, che quindi devono trovare compensazione in forme di risarcimento per equivalente patrimoniali.

Altrettanta dovrà essere la somma liquidata a risarcimento del WWF, che non può che essere liquidato, appunto, se non in via equitativa.

Rimane a questo punto da trattare la domanda per i risarcimenti per gli interventi di bonifica, da effettuare a sensi dell'art. 250 del Dlvo 152, sia da parte dei due Comuni interessati che della PAT in via di supplenza, nella ipotesi in cui non dovesse provvedere direttamente l'interessato (il condannato o per lui la società che gestisce l'impianto per Monte Zaccon; la Sativa che ottiene la restituzione per Sardagna).

Questa volta il risarcimento è senz'altro dovuto, come del resto si è già ricordato nel provvedimento di questo giudice del 19 3 2010; ma a questo momento non è possibile ancora alcuna quantificazione preventiva del loro equivalente in termini monetari. Unico parametro possibile è quello che lo Stato, costituendosi sia pure con qualche ritardo, ha individuato con apparente sicurezza, computando lo esatto ammontare delle voci di ripristino per rimozione e smaltimento, e quindi per la bonifica dei due siti: in tutto, la somma (enorme) di euro 156.466.008; in queste precise voci viene fatto ammontare il danno ambientale di cui all'art. 311 del Dlvo 152, che quindi in sostanza proprio alla luce della determinazione analitica in relazione ISPRA viene a coincidere con il danno da ripristino, che nasce dall'adempimento degli obblighi di cui all'art. 250 dello stesso decreto per gli altri enti territoriali.

Ma si tratta di costo che, in ragione della normativa in materia (art. 250 più volte richiamato), non si sa bene su quale parte verrà a gravare; infatti, i potenziali soggetti tenuti alla spesa, nel caso (almeno probabile) di assenza di adempimento del condannato, saranno lo Stato, la PAT, il comunque di Roncegno, per Monte Zaccon; lo Stato, la PAT, il comune di Trento e prima di tutto la Sativa (in quanto soggetto gestire dopo la restituzione) per Sardagna.

Anche la Sativa ha accampato le stesse ragioni di danno, e con fondamento, per la ragione appena esaminata; ogni altra voce di danno invece, come per la PAT e il Comune di Roncegno deve essere disattesa, per le ragioni che si sono esaminate in sede di provvedimento sulla restituzione della discarica (ove si è ritenuto che non sussista rottura del rapporto funzionale).

Va quindi disposta condanna, ma con liquidazione in separata sede, da effettuarsi una volta che finalmente sia chiarita tra le parti la ripartizione dell'onere della bonifica.

Occorre ora passare alla posizione delle parti civili costituite successivamente, a rito abbreviato già ammesso, nella udienza del 5/12 10 2010. Qui la richiesta si fonda sulla posizione contigua dei fondi in loro proprietà con il sito di ripristino ambientale Monte Zaccon, che potrebbero aver subito delle forme di inquinamento a causa delle infiltrazioni e percolazioni dalla discarica, in cui questo era stato di fatto trasformato. Si afferma anche che gli immobili edificati nella zona avrebbero subito una riduzione di valore di circa il 20%; ma anche su questo punto non si approfondisce la dimostrazione neppure della esistenza del danno per gli esponenti.

In termini generali, per nessuno degli argomenti della domanda vi è stata alcuna dimostrazione, né puntuale né approssimativa, di un danno; ed allora occorre allora leggere le conclusioni della Perizia, per acquisire notizie in ordine almeno alla pure solo astratta possibilità che un danno di siffatto possa verificarsi:

Per quanto riguarda il quinto quesito, concernente *“la capacità dei rifiuti a compromettere o contaminare le matrici ambientali circostanti e sottostanti”*, si deve evidenziare che il sito oggetto dell'indagine, in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti, si configura, di fatto, come una discarica in cui sono stati conferiti rifiuti inerti, rifiuti pericolosi e non pericolosi senza che fossero adottate le salvaguardie previste dal D.Lgs. 12.1.2003, n. 36, relativamente alla protezione del terreno, controllo delle acque e gestione del percolato.

L'area destinata al ripristino ambientale era originariamente incontaminata in quanto la matrice litoide messa a nudo dall'attività estrattiva era quella propria dei materiali naturali sottostanti la coltre boschiva preesistente e tuttora presente ai margini della stessa. Pertanto non si era in presenza di un'area sulla quale erano state svolte attività in grado di contaminarla chimicamente ma di un'area degradata solo sotto il profilo morfologico, che doveva essere riportata per quanto possibile nelle condizioni originarie con l'uso di materiali naturali o comunque tali da non modificare, in alcun modo, l'originaria composizione del suolo e del sottosuolo e non quindi attraverso l'uso di materiali contenenti anche sostanze chimiche.

Nella cava sono stati scaricati rifiuti che solo in piccola parte erano costituiti da materiali residui dell'attività estrattiva di cui erano note le caratteristiche e l'origine ed il materiale utilizzato per il suo ripristino è risultato costituito prevalentemente da scorie di acciaieria, terre da bonifica e fanghi di cartiera che, per loro natura e per quanto in precedenza dettagliato non possono essere certamente considerati rifiuti inerti e quindi non inquinanti. Infatti, sia i risultati ottenuti dai test di lisciviazione effettuati sulle diverse categorie di rifiuti riportati nel Capitolo 6, sia le analisi dei liquidi di percolazione presenti nell'area di abbancamento svolte dal CT del PM, hanno evidenziato la capacità dei rifiuti scaricati di cedere le sostanze inquinanti in essi contenute. Tale capacità è dimostrata sia dai risultati del test svolto in laboratorio, che simulava la lisciviazione che avviene in discarica, sia dal percolato naturale prodotto dall'azione lisciviante dell'acqua di pioggia nella discarica come evidenziato nella Tavola 11-D che riporta i risultati ottenuti sui campioni di acque di percolazione prodotte dai rifiuti scaricati nei giorni precedenti il sequestro e delle acque raccolte a 25 metri di profondità. Questa situazione non si sarebbe determinata se invece dei rifiuti utilizzati per il ripristino fossero stati utilizzati, come originariamente previsto, materiali inerti, del tipo di quelli provenienti dalla lavorazione della pietra estratta da Monte Zaccon, che come evidenziato al paragrafo 6.4.1, avevano caratteristiche diverse dalle altre tipologie di rifiuti utilizzati.

In relazione alla possibilità di percolazione dei liquidi formati si deve anche tener presente che nel materiale litoide nella base della cava, ritenuto a priori impermeabile, dato che in precedenza l'estrazione del materiale porfirico è avvenuta attraverso volate a ventaglio eseguite

con un quantitativo massiccio di esplosivo, è verosimile che si possano essere formate delle fessurazioni tali da permettere l'infiltrazione del percolato nel sottosuolo.

Il percolato, come evidenziato nella Tavola 11-D, oltre a presentare elevate concentrazioni di COD contiene anche metalli quali alluminio, antimonio, arsenico, ferro, manganese, nichel, piombo ed anioni ad essi associati quali i fluoruri, sostanze aromatiche quali benzene, in concentrazioni superiori "ai valori soglia di contaminazione delle acque sotterranee" riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Questa situazione, di per se stessa rilevante ai fini dell'impatto ambientale causato dalla presenza di questi rifiuti nella cava, priva di sistemi di salvaguardia ambientale che riducano la diffusione del percolato all'interno del materiale litoide di fondo cava, è accentuata dal fatto che la società Ripristini Valsugana ha scaricato nel medesimo sito in modo promiscuo rifiuti inorganici, quali le scorie di acciaieria ed altro e rifiuti organici fermentescibili, quali i fanghi di cartiera, che sulla base degli atti erano scaricati e non miscelati con il terreno al 70% come previsto, ma con altre tipologie di rifiuti.

Si ritiene pertanto che per definire la capacità dei rifiuti di inquinare le matrici ambientali si debba fare riferimento alle documentate e attuali caratteristiche inquinanti del percolato prodotto piuttosto che alle caratteristiche delle acque campionate dall'APPA nei vari punti, data la loro non comparabilità, anche in considerazione della loro distribuzione non conforme a quanto previsto dalla normativa sul monitoraggio delle discariche, quale si configura l'impianto di Monte Zaccon, non adeguata a svolgere alcuna verifica dagli effetti che sono e potranno essere prodotti in futuro dai rifiuti discaricati, considerata anche l'influenza che sull'acqua monitorata può essere esercitata da quelle connesse al fiume Brenta.

Di conseguenza, allo stato degli atti non è possibile una liquidazione del danno, ma è lecito ipotizzare che esso possa esservi davvero; con la conseguenza che le richieste di queste parti civili non possono essere rigettate, ma vanno rimesse per la liquidazione a sede separata; mentre allo stato appare ingiustificata una determinazione di provvisoria, dato che, come si è visto, non si è certo neppure della effettiva esistenza di un danno.

Infine, allo Stato va riconosciuta la particolare voce di danno per le conseguenze non riparabili degli inquinamenti, di cui si è dato ampiamente atto in precedenza; esso viene presuntivamente determinata dall'art. 314 del Dlvo 152: la somma da addebitare è di euro 400 per ciascun giorno di reclusione, per un totale (400 per 365) di euro 146.000.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 cpp

Dichiara **Gosetti Simone** colpevole dei reati ascritti, limitando il delitto sub A alla sola gestione del sito di Monte Zaccon, e ritenuta la continuazione dei fatti tra loro lo condanna alla pena di anni uno di reclusione; spese e tasse; pena sospesa; lo condanna al ripristino dello stato dell'ambiente nel sito della Monte Zaccon; applica le sanzioni accessorie della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, dalla professione e dagli uffici direttivi di impresa per un anno, e dai contratti con la P.A. per tre anni;

confisca del sito di ripristino Monte Zaccon; restituzione della discarica di Sardagna alla SATIVA Srl;

confisca del denaro in sequestro; lo condanna al risarcimento dei danni subiti da tutte le parti civili costituite, liquidate in € 20.000 al WWF, nonché da liquidare in

separata sede per le altre parti civili, previa concessione di provvisionale allo Stato per € 146.000 e al Comune di Trento per € 60.000; nonché delle spese processuali, liquidate in € 12.000 per PAT, Comune di Trento e Roncegno e Sativa e € 4.000 per gli assistiti dall'avv. Giuliano cumulativamente e € 4.000 per il WWF e lo Stato; dichiara provvisoriamente esecutivo il capo relativo alla concessione delle provvisionali.

Trento, 22.02.2011

Il giudice
Dott. Carlo ANCONA